748. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta del 18 novembre 2026	3
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4
Corte dei conti (Trasmissione di documenti).	4
Documenti ministeriali (Trasmissione)	5
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)	6
Atti di controllo e di indirizzo	6
Interrogazioni a risposta immediata	7
Iniziative per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nell'ambito del Piano strategico del turismo 2023-2027 – 3-03022	7
Iniziative di competenza volte a salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale della società *Holostem* – 3-03023	8
Ulteriori iniziative di competenza per promuovere la competitività del settore siderurgico, in particolare in relazione all'aumento del costo dell'energia – 3-03024	8
Iniziative di competenza in merito all'applicazione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori – 3-03025	9
Iniziative di competenza volte a scongiurare l'avanzamento della procedura d'infrazione europea in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali – 3-03026	10
Posizione del Governo nell'ambito del negoziato europeo sulla proposta di modifica del regolamento in materia di riduzione delle emissioni di metano – 3-03027	11
Chiarimenti in merito alle iniziative e alle risorse volte ad assicurare il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la copertura dei costi di funzionamento delle strutture e dei servizi realizzati – 3-03028	12
Elementi in merito ai progetti realizzati del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché alle risorse destinate al loro funzionamento e al completamento dei progetti non ancora conclusi – 3-03029	12
Posizione del Governo sul prossimo quadro finanziario pluriennale, con particolare ri-	

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.

ferimento al ruolo delle regioni nella programmazione europea e al rischio di indebolimento della politica di coesione – 3-03030 13

Iniziative di competenza, in sede europea, per un efficace coordinamento nell'ambito del cosiddetto formato E5 in relazione alle trattative sulla pace tra Ucraina e Russia – 3-03031 14

Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche (A.C. 3133-A) 16

Parere della I Commissione..... 16

Parere della V Commissione 16

Articolo unico; Articoli del decreto-legge 17

Modificazioni apportate dalla Commissione.. 23

Proposte emendative..... 34

Ordini del giorno 96

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 novembre 2026.

Albano, Ascani, Ascari, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonelli, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Forattini, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lampis, Leo, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nevi, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Ascari, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonelli, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Forattini, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lampis, Leo, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nevi, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

Albano, Ascani, Ascari, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonelli, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Forattini, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lampis, Leo, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nevi, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellicini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto,

Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 novembre 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

GRIBAUDO: « Introduzione di una maggiorazione retributiva per le prestazioni lavorative svolte con orario giornaliero articolato in frazioni temporali separate da interruzioni di durata prolungata » (3188).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SOTTANELLI: « Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di istituzione della città metropolitana di Pescara » (2915) *Parere della V Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

BELLOMO ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali » (3184) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

VI Commissione (Finanze):

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Modifica all'articolo 1277 del codice civile in materia di tutela del diritto alla libertà di pagamento in contanti » (3146) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 84/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M1C3I2.4 – Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo edifici di culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (*Recovery Art*) – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 85/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M2C2I1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 86/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M4C1I1.7 – Borse di studio per

l'accesso all'università – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 87/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M5C2I3.1 – Sport e inclusione sociale – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 88/2026 del 13 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M1C1I1.3 – Dati e interoperabilità sub. 1.3.1 – Piattaforma digitale nazionale dati sub. 1.3.2 – Sportello digitale unico – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 89/2026 del 27 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M3C1I1.3.2 – Collegamenti diagonali (Orte-Falconara), parzialmente confluito in "Linee ferroviarie ad alta velocità nel Centro e nel Sud" – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 90/2026 del 27 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M2C2I2.2 – Interventi su resilienza climatica delle reti – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con lettera in data 17 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 settembre 2026 (Doc. LVIII, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera pervenuta in data 18 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato e la prospettazione degli interventi

necessari per l'attuazione della normativa di settore, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, riferita all'anno 2026 (Doc. CCXV, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 17 novembre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2027 e, in alcuni casi, anche per il 2028 e il 2029, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2026) 608 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 608 final – Annex 1 e COM(2026) 608 final – Annexes 2 to 11), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

Proposta di decisione del Consiglio che modifica otto decisioni relative alla conclusione di accordi quadro tra l'Unione europea e taluni paesi candidati e paesi della politica europea di vicinato sui princìpi generali della partecipazione ai programmi dell'Unione (COM(2026) 621 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE per il turismo sostenibile (COM(2026) 777 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 777 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) (COM(2026) 603 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nell'ambito del Piano strategico del turismo 2023-2027 – 3-03022

SQUERI e LOVECCHIO. — *Al Ministro del turismo*. — Per sapere – premesso che:

nell'ultima classifica 2024-2025 del *Bloom consulting country brand* l'Italia ha conquistato il primo posto tra i Paesi con la maggiore domanda turistica, scavalcando la Spagna, la Francia, gli Stati Uniti e respingendo l'avanzata del Giappone e della Turchia;

nel 2025 la spesa turistica in Italia è stata di 185 miliardi di euro. L'estate 2026 ha registrato 276 milioni di pernottamenti turistici in Italia, con un +1,6 per cento degli italiani e +2,3 per cento degli stranieri;

con la destagionalizzazione dei flussi turistici, uno degli assi portanti del Piano strategico del turismo 2023-2027, si cerca di distribuire o prolungare i flussi turistici lungo tutto l'arco dell'anno, riducendo l'eccessiva concentrazione legata ai periodi di picco stagionale;

la destagionalizzazione è volta non solo a rispondere al problema dell'*overtourism*, ma anche a consentire una maggiore operatività delle strutture turistiche, permettendo alle imprese turistiche di ammortizzare i costi fissi per più mesi e di attrarre nuovi *target* di clientela e una maggiore stabilità del lavoro degli operatori, trasformando molti contratti di lavoro puramente stagionali in rapporti più continui in periodi di cosiddetta « bassa stagione »;

a tal fine il Piano incentiva il turismo di prossimità, il turismo rurale e dei borghi, il turismo esperienziale, il turismo congressuale, il turismo sportivo, anche mediante il miglioramento dell'accessibilità e della mobilità verso destinazioni alternative;

in Italia si sta affermando la realtà dei distretti turistici quali aggregazioni di più imprese pubbliche e private che collaborano per perseguire l'obiettivo di valorizzare il territorio di riferimento, con oltre 50 distretti turistici nazionali e oltre 100 aggregazioni territoriali;

la Spagna sostiene la destagionalizzazione dei distretti turistici attraverso i fondi europei *Next generation EU* e la Strategia turismo sostenibile 2030. Questa strategia mira a distribuire i flussi durante tutto l'anno e a spostare l'attenzione dalle aree e dai periodi a maggiore densità turistica verso periodi dell'anno e aree di minore densità;

ad esempio, sono offerti incentivi per la proposizione di pacchetti integrati di villeggiatura, svincolati dalla stagionalità, per fasce di utenti over 65/70 in particolare del Nord Europa o meno abbienti (programma « Turismo *senior* Europa », attività dell'Imserso);

grazie a queste misure, la Spagna ha ridotto la dipendenza dall'estate e registra circa il 47 per cento della propria attività turistica fuori dall'alta stagione –:

nell'ambito degli obiettivi del Piano strategico, quali ulteriori misure di competenza ritenga possibile adottare per favo-

rire la destagionalizzazione dei flussi turistici e ridurre l'impatto dell'*overtourism*.

(3-03022)

Iniziative di competenza volte a salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale della società* Holostem – *3-03023

BENZONI, RICHETTI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. — Per sapere – premesso che:

Holostem terapie avanzate s.r.l., nata nel 2008 come *spin-off* universitario dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, rappresenta un'eccellenza italiana nel settore delle biotecnologie, specializzata nello sviluppo e nella produzione di terapie avanzate basate su cellule staminali applicabili alla cura di gravi patologie;

i risultati scientifici conseguiti dall'azienda hanno ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, contribuendo alla valorizzazione del *made in Italy* e confermando il ruolo strategico della ricerca biomedica nazionale;

nonostante ciò, negli ultimi anni *Holostem* è stata interessata da una profonda crisi, coincidente, in un primo momento, con la fase più acuta della pandemia, e successivamente, nel 2023, con l'acquisizione da parte della Fondazione *Enea tech e biomedical* – gestore del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico per conto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

in risposta a una precedente atto di sindacato ispettivo degli interroganti, il 29 novembre 2023 il Ministro interrogato aveva subordinato il proprio assenso all'operazione a precisi impegni, tra i quali il rafforzamento del *management*, la predisposizione di un piano industriale entro sei mesi e, soprattutto, la ricerca di investitori privati e *partner* industriali;

a distanza di anni, tuttavia, non risulta ancora concretizzato l'ingresso di *partner* industriali in grado di assicurare all'azienda prospettive di sviluppo e sostenibilità nel lungo periodo, nonostante – secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali – fosse stata presentata un'offerta vincolante da parte di un operatore industriale estero, che non avrebbe tuttavia trovato accoglimento dalla Fondazione *Enea tech e biomedical*;

la crisi si è nuovamente acuita nelle scorse settimane, con l'avvio di una procedura di liquidazione e la decisione di procedere al licenziamento collettivo di circa cinquanta lavoratori, mettendo a rischio competenze altamente specializzate, attività di ricerca e prospettive terapeutiche;

la nuova crisi aziendale rischia di compromettere definitivamente un patrimonio di competenze, ricerca e innovazione di assoluto rilievo nazionale, e rende necessario chiarire quali iniziative siano state effettivamente intraprese dal Ministero al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti e scongiurare l'attuale scenario –:

se non ritenga necessario adottare ogni iniziativa di competenza utile affinché sia salvaguardata la continuità produttiva e occupazionale di *Holostem*, garantendo il mantenimento del patrimonio di competenze e delle attività di ricerca e assicurando la concreta attuazione degli impegni assunti già tre anni fa, con particolare riferimento alla ricerca di soggetti interessati a sostenere stabilmente il progetto industriale. (3-03023)

Ulteriori iniziative di competenza per promuovere la competitività del settore siderurgico, in particolare in relazione all'aumento del costo dell'energia – 3-03024

LUPI, CAVO, BRAMBILLA, CARFAGNA, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 41 della Costituzione della Repubblica italiana recita: « L'iniziativa economica privata è libera »;

il settore siderurgico risulta uno dei più esposti a rischi legati alla perdita progressiva di competitività nel confronto con il panorama europeo e globale, anche a causa della propria natura energivora, in un contesto di forti aumenti del costo dell'energia;

i rappresentanti del settore hanno ribadito nei giorni scorsi la necessità di intervenire anche sul sistema di scambio delle quote di emissione (Ets) dell'Unione europea, soprattutto riguardo alla convenienza dei meccanismi di compensazione verso chi consuma meno, la valutazione complessiva dello strumento da parte dell'Unione e la possibile restituzione alle imprese energivore delle risorse derivanti dalle aste delle quote di anidride carbonica;

tra le misure in scadenza ritenute importanti per la competitività, i rappresentanti del settore siderurgico citano anche l'*Interconnector*, il sistema che permette di beneficiare di elettricità a condizioni più vantaggiose in cambio dell'impegno a finanziare le infrastrutture di interconnessione fisica tra l'Italia e l'estero;

l'11 novembre 2026 i principali organi di stampa hanno riportato le parole del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, che ha dichiarato: « Siamo arrivati a livelli di costo dell'energia elettrica incompatibili con la sostenibilità economica delle nostre imprese. (...) A questi livelli non è più possibile vendere mantenendo la competitività: in diversi casi siamo addirittura sotto i costi variabili, senza più margine di contribuzione » —:

quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere per promuovere la competitività del settore siderurgico dell'Italia e scongiurare blocchi dell'attività degli stabilimenti, anche a fronte del perdurare di crisi industriali che negli ultimi quindici anni hanno messo a rischio la capacità produttiva del Paese. (3-03024)

Iniziative di competenza in merito all'applicazione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori – 3-03025

GRIMALDI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. — Per sapere – premesso che:

la *San Benedetto s.p.a.*, primo operatore nel mercato italiano del *beverage* analcolico con una quota di mercato complessiva del 17,3 per cento, nel 2025 ha superato la soglia del miliardo di euro di fatturato complessivo;

nonostante la sua solidità la società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 120 dipendenti sui 1.001 complessivi, pari al 12 per cento dell'organico, che riguarda esclusivamente la sede centrale di Scorzè (Venezia);

tale avvio delle procedure di licenziamento vengono annunciate, forse non a caso, alla vigilia delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale;

la società avrebbe motivato la decisione rispetto all'aumento dei costi produttivi, ma soprattutto per la necessità di adeguare la propria struttura organizzativa attraverso un maggiore ricorso all'intelligenza artificiale;

la decisione ha provocato una dura reazione delle organizzazioni sindacali, le quali hanno proclamato lo stato di agitazione e convocato un'assemblea per il 17 novembre 2026;

il caso *San Benedetto* si inserisce in una trasformazione che sta interessando un numero crescente di realtà industriali, nelle quali l'intelligenza artificiale viene progressivamente integrata nei processi produttivi, amministrativi e gestionali;

negli ultimi tre anni quasi 142 mila in Europa sono i posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale e come riportato dall'*International labour Organization*, il 25 per cento dell'occupazione globale rientra in professioni potenzialmente

esposte all'intelligenza artificiale, con percentuali più elevate nei Paesi ad alto reddito (34 per cento);

affrontando l'impatto sull'occupazione, il Ministro interrogato ha avuto modo di evidenziare che l'intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi potrebbe eliminare 91 milioni di posti di lavoro nel mondo entro il 2030, ma crearne 171 milioni più qualificati, creativi e umani, con un saldo positivo di 80 milioni;

ad oggi in Italia si comincia ad assistere solo al saldo negativo, con il progressivo aumento di procedure e di licenziamenti legati alla progressiva integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi;

la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, in risposta il 28 luglio 2026 all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea della deputata Ghirra sulla crisi del settore *contact center*, ha affermato che accanto alle politiche per le competenze, il Governo continua a garantire le iniziative per la tutela dei livelli occupazionali in raccordo con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* –:

quali siano le iniziative di competenza e le strategie che il Governo stia ponendo in essere rispetto all'applicazione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori.

(3-03025)

Iniziative di competenza volte a scongiurare l'avanzamento della procedura d'infrazione europea in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali – 3-03026

ZIELLO, DAVIDE BERGAMINI, BOF, CALDERONE, FURGIUELE, POZZOLO, PIERRO, RAVETTO e SASSO. — *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. — Per sapere – premesso che:

il comparto delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo versa in una condizione di grave paralisi operativa e incertezza giuridica, aggravata dal protrarsi della procedura d'infrazione europea e da un contenzioso giurisprudenziale che minaccia migliaia di imprese familiari e livelli occupazionali strategici per il turismo nazionale;

l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE subordina espressamente l'obbligo di selezione pubblica e il divieto di rinnovo automatico al presupposto oggettivo della scarsità delle risorse naturali disponibili, riconoscendo agli Stati membri, in virtù dei principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, la competenza primaria e quindi la discrezionalità nel definire le metodologie tecniche di rilevazione;

il Governo italiano ha legittimamente esercitato tale prerogativa attraverso una mappatura nazionale per macro-aggregati omogenei, dalla quale è emerso che oltre due terzi della risorsa costiera risultano liberi e pienamente fruibili per nuove iniziative imprenditoriali;

la Commissione europea ha censurato tale metodologia imponendo una parcellizzazione su scala comunale che altera il dato reale emerso dalla mappatura per macro-aggregati, rendendo statisticamente « scarse » la maggior parte delle porzioni del litorale urbanizzato;

si ritiene che tale metodologia configuri un palese doppio *standard* rispetto alla prassi consolidata dalla stessa Commissione europea, la quale valida correntemente valutazioni aggregate su scala nazionale o di macro-area in settori analoghi, quali la pianificazione dello spettro radioelettrico (direttiva (UE) 2018/1972), la gestione dei distretti idrografici (direttiva 2000/60/CE) e la verifica dell'autosufficienza impiantistica nella gestione dei rifiuti (articolo 16 della direttiva 2008/98/CE);

peraltro, la rigida preclusione, così come espressa dalla Commissione europea, contrasta con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea espressa nell'ordinanza « Balneari Rimini II » del 10 luglio 2026 (paragrafi 50-57) che ha con-

fermato la natura non auto-esecutiva della « direttiva servizi » e la necessità di una valutazione nazionale non arbitraria sulla sussistenza della scarsità –:

quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda assumere in sede europea al fine di scongiurare l'avanzamento della procedura d'infrazione, contestando formalmente quello che gli interroganti ritengono il doppio *standard* metodologico adottato dalla Commissione europea rispetto alla mappatura per macro-aggregati e tutelando, alla luce dei principi sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ordinanza del 10 luglio 2026, la continuità aziendale degli attuali concessionari, nonché l'affidamento legittimo degli operatori del settore. (3-03026)

Posizione del Governo nell'ambito del negoziato europeo sulla proposta di modifica del regolamento in materia di riduzione delle emissioni di metano – 3-03027

GIGLIO VIGNA, MOLINARI, CANDIANI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CAPARVI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. — Per sapere – premesso che:

la proposta di modifica del regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia rinvia di un anno alcuni obblighi ivi previsti a carico degli importatori e, per quanto riguarda l'intensità di metano, dei produttori dell'Unione europea;

il regolamento citato prevede obblighi di monitoraggio, quantificazione e comunicazione delle emissioni di metano associate alla produzione di petroli greggio (e gas) con verifica indipendente. Obblighi il cui adempimento dipende da Paesi terzi e da produttori sui quali gli importatori dell'Unione europea non hanno né controllo, né un'effettiva capacità di influenza. Criteri e metodologie di *reporting* ancora non definite;

lo stesso atto prevede sia una barriera di accesso elevata – infatti solo pochissimi produttori mondiali sono in grado di ottemperare agli *standard* di monitoraggio, *reporting* e verifica o misure equivalenti imposti – sia un termine di conformità rigido per cui a partire dal 1° gennaio 2027 sarà consentita l'importazione solo a fronte di metodologie equivalenti a quelle del regolamento da parte del produttore extra-Unione europea, a meno di incorrere in ingenti sanzioni;

dodici Stati membri, tra cui l'Italia (Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Svezia) hanno presentato un *non paper* in cui, pur dichiarando di sostenere pienamente le ambizioni climatiche dell'Unione europea e gli obiettivi del regolamento sulle emissioni di metano, ritengono necessario introdurre modifiche mirate, compreso un rinvio di tre anni, soggetto a riesame periodico per verificarne la perdurante giustificazione dell'applicazione degli obblighi del regolamento, la cui attuazione non è attualmente fattibile;

con la risoluzione approvata in Assemblea il 28 maggio 2026, in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché sia valutata la possibilità di sospendere l'efficacia del regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia o in alternativa di permetterne un'applicazione flessibile, al fine di non compromettere le forniture energe-

tiche; ciò alla luce del perdurare della crisi in Medio Oriente e della minaccia per la sicurezza energetica –:

quale posizione il Governo intenda formalmente assumere, nel corso del negoziato in sede europea, per arrivare alla sospensione di tre anni unitamente ad accordi quadro tra l'Unione europea ed i principali Paesi produttori affinché si adeguino alle richieste degli importatori europei.

(3-03027)

Chiarimenti in merito alle iniziative e alle risorse volte ad assicurare il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la copertura dei costi di funzionamento delle strutture e dei servizi realizzati – 3-03028

BOSCHI, FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. — Per sapere – premesso che:

il 29 settembre 2026 il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 28,4 miliardi di euro; secondo l'ottava relazione al Parlamento, la spesa registrata sul sistema ReGiS ammonta a circa 133,2 miliardi di euro, pari a circa il 68 per cento dei 194,4 miliardi del Piano;

la Corte dei conti, nella relazione trasmessa al Parlamento il 29 maggio 2026, stima in circa 24,2 miliardi di euro, riferiti a 66 misure, la spesa destinata a slittare oltre il 2026, e giudica tale stima « non pienamente coerente » con il documento programmatico di finanza pubblica dell'ottobre 2025 e rileva che le amministrazioni hanno indicato i tempi di spesa solo per circa 21,3 miliardi;

la revisione approvata nel novembre 2025 ha definanziato integralmente 7 investimenti, per 1,5 miliardi di euro, e ridotto la dotazione di altre 32 misure, per 14,7 miliardi di euro; con l'ultima revisione, approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 agosto 2026, il credito d'imposta per le zone economiche speciali è stato eliminato dal Piano e posto a carico di risorse nazionali;

con la legge di bilancio per il 2026 il Governo ha trasferito al bilancio dello Stato circa 7,15 miliardi di euro rimasti sui conti del Piano nazionale di ripresa e resilienza tra il 2026 e il 2028 e, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, la revisione del Piano migliorerebbe i conti pubblici di 4,8 miliardi di euro nel 2026: risorse nate per gli investimenti sono state usate per far quadrare i conti, mentre le misure uscite dal Piano restano a carico del bilancio nazionale;

con la chiusura del Piano si pone inoltre il tema della sostenibilità finanziaria delle strutture e dei servizi realizzati; emblematico è il caso delle case della comunità, per le quali il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha finanziato strutture e attrezzature, mentre i costi del personale restano a carico del Servizio sanitario nazionale; il loro *target* europeo è stato ridotto nel 2023 da 1.350 a 1.038 strutture e il monitoraggio Agenas pubblicato a marzo 2026 rilevava, su 1.715 case programmate, appena 66 pienamente operative, cioè dotate dei servizi obbligatori e della presenza di medici e infermieri –:

con quali iniziative e fondi il Governo intenda assicurare il completamento degli interventi e della spesa che proseguiranno oltre la chiusura del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprese le misure uscite dal Piano e poste a carico del bilancio nazionale, coprendo stabilmente, esaurite le risorse europee, i costi di funzionamento delle strutture e dei servizi realizzati con il Piano. (3-03028)

Elementi in merito ai progetti realizzati del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché alle risorse destinate al loro funzionamento e al completamento dei progetti non ancora conclusi – 3-03029

DE LUCA, GUERRA, PRESTIPINO, STUMPO, LAI, MANCINI, ROGGIANI, VIG-

GIANO, GHIO, FERRARI, FORNARO e CASU. — *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. — Per sapere – premesso che:

il 31 agosto 2026 è scaduto il termine per il completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A fine settembre 2026 il Governo ha richiesto il pagamento dei 28,4 miliardi di euro della decima e ultima rata, che si aggiungerebbero ai 166 miliardi già ricevuti (85 per cento della dotazione complessiva), a fronte di una spesa sostenuta di circa 133,17 miliardi, secondo l'ottava Relazione sullo stato di attuazione del Piano, aggiornata al 31 agosto 2026;

come rilevato a maggio 2026 dalla Corte dei conti, circa 24 miliardi di euro di spesa dovranno essere sostenuti oltre il 2026 attraverso strumenti finanziari;

la conclusione effettiva del Piano, al di là degli obblighi di rendicontazione e degli obiettivi formali, resta incompiuta;

persistono ritardi nelle missioni 5 « Inclusione e coesione » (65,7 per cento), 6 « Salute » (66,6 per cento) e 3 « Infrastrutture per la mobilità sostenibile » (71,1 per cento);

secondo il Rapporto Svimez 2026, rischia inoltre di esaurirsi la spinta alla crescita del Mezzogiorno, mentre permangono divari territoriali nell'accesso ai servizi essenziali, dalla scuola alla sanità;

il Piano ha subìto otto revisioni – l'ultima, approvata il 27 agosto 2026, ha rimodulato circa 2,4 miliardi di euro verso misure più realizzabili – ridimensionandone la portata, anche attraverso definanziamenti e riduzioni degli obiettivi, tra cui oltre 100.000 posti in meno negli asili nido e 400 ospedali e case della comunità;

la legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025, articolo 1, commi 741-743) ha disposto il riversamento al bilancio dello Stato di somme giacenti sui conti di tesoreria del Piano nazionale di ripresa e resilienza, derivanti dalla revisione del novembre 2025: 5.943 milioni di euro nel 2026, 1.000 nel 2027 e 159 nel 2028. L'articolo 30 del decreto-legge n. 19 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2026, ha disciplinato l'accantonamento e la riassegnazione delle economie dei progetti, quantificate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 162 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 209 del 2026, in 1.698 milioni di euro (200 nel 2026, 1.460 nel 2027 e 38 nel 2028);

tali economie sono state integralmente utilizzate per coperture finanziarie, anche della legge di bilancio, senza adeguata informazione al Parlamento –:

quale sia il quadro aggiornato dei progetti effettivamente conclusi, attivi e fruibili per i cittadini (scuole, asili nido, sanità, trasporti, comunità energetiche), e quante e quali risorse il Governo intenda destinare sia al loro funzionamento e alla gestione dei servizi, sia al completamento dei progetti non ancora conclusi dalle amministrazioni interessate, affinché sia assicurata la piena realizzazione di tutti gli interventi originariamente previsti. (3-03029)

Posizione del Governo sul prossimo quadro finanziario pluriennale, con particolare riferimento al ruolo delle regioni nella programmazione europea e al rischio di indebolimento della politica di coesione – 3-03030

SCERRA, BRUNO e CANTONE. — *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. — Per sapere – premesso che:

secondo indiscrezioni di stampa, nell'ambito dei negoziati per la definizione della nuova architettura del bilancio europeo 2028-2034, starebbe prendendo quota l'ipotesi di un ulteriore taglio di 41 miliardi al quadro finanziario pluriennale, ai danni soprattutto della politica di coesione, già molto indebolita dalla proposta di bilancio iniziale della Commissione europea del luglio 2025;

se confermato, il prospettato nuovo impianto finanziario rischia di compromettere la storica autonomia della politica di

coesione e della politica agricola comune, andando a sottrarre ingenti risorse destinate in via prioritaria alla riduzione dei divari territoriali, a favore di un aumento esponenziale delle spese per la difesa, la sicurezza e lo spazio, con un ammontare di risorse di cinque volte superiore rispetto al precedente bilancio comune, nonché a favore del nuovo fondo competitività, che sarà gestito direttamente dalla Commissione;

il taglio drastico delle risorse e l'inglobamento in un fondo unico della politica di coesione metterebbe a rischio l'unica politica europea orizzontale che coinvolge l'intero territorio dell'Unione, nonché il suo carattere trasversale « *place based* », che ha finora garantito il ruolo centrale delle regioni, a partire dalla fase di programmazione delle strategie e degli interventi da realizzare, e che ha altresì consentito di indirizzare il supporto finanziario ai territori in maniera specifica, come leva strategica di sviluppo e strumento di sostegno agli investimenti pubblici;

in tale scenario, preoccupa l'inerzia del Governo in relazione al ruolo che intende assegnare alle regioni nella prossima programmazione, nonché al loro livello di autonomia nella gestione delle risorse sulla definizione del Piano di partenariato nazionale e regionale: tutto ciò comporta l'assoluta incertezza sulle risorse a disposizione per i prossimi sette anni;

tale deriva penalizza in modo drammatico le regioni del Mezzogiorno, che necessitano di risorse certe e vincolate per colmare i divari infrastrutturali e occupazionali e che vedono invece compromesso l'accesso prioritario ai finanziamenti europei –:

per quanto di competenza, quale sia la posizione ufficiale che il Governo italiano intenda sostenere ai tavoli negoziali europei sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034, anche con riferimento al prossimo Consiglio europeo straordinario del 26 e 27 novembre 2026, chiarendo il ruolo delle regioni nella prossima programmazione europea sul bilancio pluriennale, per scongiurare il rischio che la prospettata riduzione dei fondi europei si traduca in un indebolimento della politica di coesione in termini di ostacolo alla convergenza sociale ed economica, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno italiano.

(3-03030)

Iniziative di competenza, in sede europea, per un efficace coordinamento nell'ambito del cosiddetto formato E5 in relazione alle trattative sulla pace tra Ucraina e Russia – 3-03031

BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, MANTOVANI, ROTONDI, AMBROSI, COLOSIMO, DI MAGGIO, DONZELLI, GIORDANO, PISANO e RACHELE SILVESTRI. — *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. — Per sapere – premesso che:

a negoziare la pace con Ucraina, Russia e Stati Uniti, per l'Europa sarà il cosiddetto formato E5 composto da delegati di Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, insieme al Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e al Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen: è quanto deciso dai *leader* europei per due giorni riuniti a Dublino, per il nono vertice della Comunità politica europea e poi in occasione del Consiglio europeo informale;

da settimane il Governo italiano chiedeva chiarezza, ribadendo la necessità di parlare attraverso un formato che rappresentasse l'Europa durante i negoziati tra Ucraina e Russia: l'Italia si è così guadagnata un posto stabile al tavolo delle trattative;

il Governo ha salutato l'intesa di Dublino come un importante risultato politico, in linea con quanto chiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri nella lettera inviata la settimana scorsa al Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa;

il Presidente del Consiglio dei ministri sollecitava l'Unione europea a superare la

babele di iniziative e a contribuire in modo unitario al percorso negoziale: con Roma nel gruppo ristretto: quella richiesta trova una prima traduzione concreta;

il Governo italiano ha, altresì, ricordato come rimanga la necessità di coinvolgere anche i Paesi europei esterni all'Unione, in particolare Regno Unito e Norvegia, che partecipano al sostegno militare, economico e politico dell'Ucraina e hanno interessi diretti nella futura sicurezza continentale –:

quali saranno le prossime iniziative di competenza del Governo, in sede europea, al fine di coordinare al meglio quanto il formato E5 dovrà sostenere ai tavoli delle trattative sulla pace tra Ucraina e Russia, alla presenza anche degli Stati Uniti.

(3-03031)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2026, N. 177, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ISTRUTTORIE AMBIENTALI, LA GESTIONE DEI PROBLEMI CLIMATICI, L'ECONOMIA CIRCOLARE E LE BONIFICHE (A.C. 3133-A)

A.C. 3133-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 3133-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti*: per ciascuno degli anni dal 2027 al 2041.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni dal 2027 al 2041 ».

*All'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera* c*), dopo il capoverso 5-*quinquies*, aggiungere il seguente*: 5-*sexies*. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 5-*bis* a 5-*quinquies* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 4-quater, comma 1, sostituire le parole da: nell'anno 2027 *fino a:* beneficiario e *con le seguenti*: dal 1° gennaio 2027 al 31 luglio 2027, acquistano plastica riciclata è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 36 per cento dei costi sostenuti e documentati per il predetto acquisto e fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario,.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3133-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 177 del 2026, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, contenuti nel fascicolo n. 1, nonché i subemendamenti 0.2.54.1000, 0.2.013.1000, 0.3.1002.1000,

0.4.1004.1000, 0.5.1.1000, 0.5.36.1000, 0.5.07.1000, 0.5.013.1000 e 0.5.016.1000;

rilevato che allo stato non è possibile verificare la possibilità di dare attuazione alle disposizioni di cui agli emendamenti 3.1000 e 3.1001, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.024, 1.025, 2.5, 5.29, 5.30 e 5.46, risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.54 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.2.54.1000 della Commissione;

sull'articolo aggiuntivo 2.013 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.2.013.1000 della Commissione;

sull'emendamento 3.1002 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.3.1002.1000 della Commissione;

sull'emendamento 4.1004 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.4.1004.1000 della Commissione;

sull'emendamento 5.1 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.5.1.1000 della Commissione;

sull'emendamento 5.36 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.5.36.1000 della Commissione;

sull'articolo aggiuntivo 5.07 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.5.07.1000 della Commissione;

sugli identici articoli aggiuntivi 5.013 e 5.01000 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.5.013.1000 della Commissione;

sull'articolo aggiuntivo 5.016 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.5.016.1000 della Commissione;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.1, 1.16, 1.18, 1.29, 1.34, 2.2, 2.3, 2.4, 2.42, 2.43, 2.44, 2.09, 2.018, 2.020, 2.022, 3.2, 3.5, 3.8, 3.14, 3.20, 3.21, 3.1000, 3.1001, 3.1004, 3-ter.01, 4.10, 4.34, 4.50, 4.108, 4.1002, 4.04, 4.1003, 4.1005, 5.2, 5.12, 5.26, 5.27, 5.37, 5.45, 5.47, 5.50, 5.01 e 5.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.024, 1.025, 2.5, 5.29, 5.30 e 5.46;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3133-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il raffor-

zamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)

1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2-*bis*:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: « ivi comprese » sono inserite le seguenti: « le verifiche di assoggettabilità a VIA e »;

1.2) al quattordicesimo periodo, le parole: « previste dagli articoli 20 » sono sostituite dalle seguenti: « previste dagli articoli 19, 20 »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Con il medesimo decreto annuale di cui al comma 5 del presente articolo sono altresì definiti i costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*ter*. »;

b) all'articolo 25, comma 2-*ter*:

1) al primo periodo, le parole da: « , mediante » a: « per l'anno 2023 » sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. »;

c) all'articolo 27, comma 2, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 2-*quinquies*, primo periodo, del presente decreto ».

2. Al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2.

(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima », con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo di cui al primo periodo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, correlati:

a) a crisi del ciclo dei rifiuti;

b) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;

c) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;

d) a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché i contenuti dell'istanza medesima, che in ogni caso deve riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento;

b) i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile;

c) le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione;

d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.

3. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società *in house* delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono coperti, nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato. Resta fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2019, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2019, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014. ».

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178-*ter*, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* adozione, da parte delle organizzazioni di cui alla lettera *a)*, di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di amministrazione, anche prevedendo obblighi di astensione in capo ai componenti gli organi medesimi che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione; »;

b) dopo l'articolo 185-*bis*, è inserito il seguente:

« Art. 185-*ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali). – 1.* I limiti previsti dall'articolo 185-*bis*, comma 2, lettera *b)*, per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

3. La disposizione di cui al comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione. »;

c) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. La partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio è disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante la previsione di misure atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse, nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali. I rappresentanti di cui al primo periodo del presente comma che partecipano agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 si astengono dall'assunzione di qualsiasi decisione relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui sono espressione. ».

2. All'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

a) non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;

b) rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-*bis* alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

Gli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo sono realizzati previa comunicazione del soggetto interessato all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, corredata da documentazione tecnica descrittiva dell'intervento medesimo. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifica sostanziale ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

a) non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;

b) rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-*bis* alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

La realizzazione degli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, relativo all'impianto o all'installazione interessati, da ottenere mediante comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale almeno quarantacinque giorni prima della realizzazione dell'intervento. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare apposita domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento. »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3.1.* Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. ».

3. All'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « svolgimento delle operazioni R1 » sono inserite le seguenti: « o all'utilizzo di CSS-combustibile conforme ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, », dopo le parole: « si considera vincolante » sono inserite le seguenti: « , per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo, » e le parole: « limitatamente ai quantitativi effetti-

vamente avviati al recupero energetico » sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2030 ».

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. I produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato comunicano annualmente al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, il quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, nonché di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle medesime, indicando la provenienza dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso. Il Consorzio nazionale imballaggi trasmette con cadenza annuale i dati acquisiti ai sensi del primo periodo del presente comma:

a) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della comunicazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e)*;

b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché a ciascun altro soggetto competente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 11, comma 1. ».

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata « Terra dei fuochi »)

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 244:

1) al comma 3, le parole: « al comma 2 è comunque » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2 è adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio »;

2) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« *4-ter*. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, la regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »;

b) all'articolo 252, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-*bis*, gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati sono integrati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale. »;

c) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione METALLI, la decima e la sedicesima riga sono soppresse.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo le parole: « Agli interventi » sono inserite le seguenti: « di bonifica finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero del Fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché agli interventi ».

3. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate, fino all'importo complessivo di euro 200 milioni, per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » da parte del Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030,

5. Le risorse di cui al comma 3 confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al medesimo comma 3. Le relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recano evidenza dell'impiego delle risorse confluite nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario unico ai sensi del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030;

b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6 milioni di euro per l'anno 2026, 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.

7. Alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111. Per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3133-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), *numero 2), le parole:* « periodo, è » *sono sostituite dalle seguenti:* « periodo è »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Per i piani di bacino distrettuali e i relativi stralci, compresi il riesame e l'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 117 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità, ove previste, sono svolte in forma integrata con le procedure di informazione e di consultazione di cui al comma 7 del presente articolo, ai

sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001. A tal fine:

a) la consultazione sul rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, si svolge contestualmente alla pubblicazione della valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque di cui al comma 7, lettera *b)*, del presente articolo e si conclude entro trenta giorni;

b) la proposta di piano di bacino, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono pubblicati insieme al progetto di piano di cui al comma 7, lettera *c)*; un unico avviso al pubblico e un unico termine per le osservazioni, non inferiore a quello previsto dal comma 7, valgono anche ai fini dell'articolo 14;

c) il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, è espresso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera *b)*.

7-*ter*. Nel riesame e nell'aggiornamento dei piani di cui al comma 7-*bis*, il rapporto ambientale indica le modifiche rispetto al piano vigente e gli effetti significativi da esse derivanti, utilizzando le informazioni del monitoraggio di cui all'articolo 18 e le valutazioni già svolte nel ciclo precedente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

7-*quater*. Resta ferma la valutazione d'incidenza svolta nell'ambito della procedura di cui al comma 7-*bis* ai sensi dell'articolo 10, comma 3".

1-*ter*. Le disposizioni dei commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* dell'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1-*bis* del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti di riesame e di aggiornamento dei piani in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando la validità delle fasi procedimentali già concluse. Qualora la consultazione sul progetto di piano sia già avviata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la pubblicazione del rapporto ambientale dà avvio alla consultazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei termini ivi previsti »;

al comma 2, le parole: « una spesa » *sono sostituite dalle seguenti:* « la spesa »;

al comma 3, le parole: « di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dal comma 2 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2026, n. 202, il secondo periodo è soppresso ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. – *(Misure urgenti in materia di consorzi per la tutela del territorio e delle acque irrigue)* – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

"Art. 62-*bis*. – *(Convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue)* – *1.* Fatte salve le disposizioni regionali relative alla delega delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico in relazione alla rete idrografica, le regioni e gli enti locali, anche al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di manutenzione della rete idrografica, ivi compresi quelli di rilevanza maggiore, incrementandone la sicurezza e favorendone l'integrazione con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e per un importo comunque non superiore al 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, convenzioni con i consorzi di bonifica e con i consorzi di miglioramento fondiario, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino.

2. Nell'ambito delle materie di competenza degli enti territoriali di cui al comma 1, le convenzioni stipulate ai sensi del me-

desimo comma 1 possono avere a oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale nonché i connessi compiti di polizia idraulica;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera *a)*;

c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;

d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti e, in ogni caso, nel rispetto degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale;

e) interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sistemazione dei versanti.

3. Costituiscono parti essenziali delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente nonché delle modalità di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati.

4. Qualora gli interventi oggetto della convenzione riguardino bacini o sottobacini idrografici interessati da un contratto di fiume ai sensi dell'articolo 68-*bis*, la convenzione ne tiene conto ai fini dell'individuazione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, le convenzioni non possono avere a oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né le attività, le opere e i diritti derivanti da provvedimenti concessori dei soggetti gestori di infrastrutture idriche primarie di captazione, accumulo e adduzione a uso plurimo, ivi compresa la società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e non possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi e delle tariffe del servizio idrico.

6. Le convenzioni che riguardano corsi d'acqua sui quali insistono grandi dighe ovvero opere di captazione o di adduzione sono stipulate sentito il soggetto gestore delle opere medesime e assicurano il coordinamento dei relativi interventi con le regole di esercizio degli invasi, con i documenti di protezione civile e con i progetti di gestione di cui all'articolo 114, ferme restando le competenze dell'autorità idraulica e dell'amministrazione preposta alla vigilanza sulla sicurezza delle dighe.

7. Tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possono rientrare le attività di competenza delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto della normativa prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9. Per lo svolgimento delle loro attività, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono procedere alla stipulazione di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

10. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non possono derivare incrementi dei contributi consortili, salva specifica deliberazione motivata. I consorzi assicurano la separazione contabile delle attività svolte nel quadro della convenzione, i cui costi sono integralmente coperti dalle risorse individuate ai sensi del comma 3, senza pregiudizio per l'adempimento delle obbligazioni relative alle forniture idriche all'ingrosso.

11. Le attività di cui al presente articolo sono programmate e realizzate in confor-

mità agli obiettivi e alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, assicurando che gli interventi sul reticolo idrografico non compromettano il ripristino degli ecosistemi, la connettività ecologica, il recupero della biodiversità e la sicurezza idrogeologica.

12. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione" ».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « *b)* e *c)* » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: « stipula » *è sostituita dalla seguente:* « stipulazione »;

al secondo periodo, le parole: « , nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « a valere sul finanziamento concesso, nel limite massimo dell'1 per cento dello stesso »;

al comma 4, le parole: « di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dal comma 1 ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. – *(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio arboreo e il ripristino degli ecosistemi urbani)* – 1. Al fine di contrastare l'emergenza dei cambiamenti climatici in atto e di prevenire l'avvio di procedure di infrazione per il mancato adempimento degli obblighi relativi alla superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*. – *(Tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani) – 1.* In considerazione delle funzioni ecologiche, climatiche, paesaggistiche e di conservazione della biodiversità svolte dagli alberi, con particolare riferimento alla salvaguardia degli esemplari maturi, della copertura arborea e degli *habitat* della fauna selvatica, la tutela del patrimonio arboreo presente negli spazi verdi urbani è dichiarata di interesse pubblico.

2. Al fine di preservare la vitalità, la stabilità e le funzioni ecosistemiche del patrimonio arboreo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:

a) i criteri tecnici e le modalità di esecuzione degli interventi di capitozzatura e potatura drastica, mediante l'individuazione di parametri tecnici oggettivi relativi alla riduzione della chioma, alle dimensioni dei rami interessati e alle modalità di esecuzione dei tagli, tenendo conto delle caratteristiche delle specie arboree e delle esigenze di stabilità e conservazione degli esemplari;

b) le dimensioni minime delle aree di protezione degli apparati radicali, anche in relazione alle caratteristiche dimensionali, all'età e alle condizioni vegetative degli alberi, nonché le modalità di esecuzione degli interventi autorizzati nelle predette aree, al fine di assicurare un'adeguata protezione degli apparati radicali medesimi;

c) le limitazioni temporali agli interventi di potatura e abbattimento, che tengano conto dei cicli biologici della fauna selvatica, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche ecologiche dei diversi territori;

d) i criteri e le modalità in base alle quali può procedersi, in caso di abbatti-

mento autorizzato o di perdita dell'albero per eventi naturali, ove tecnicamente fattibile, alla sostituzione dell'esemplare arboreo, nell'ottica di concorrere al mantenimento e all'incremento della copertura arborea negli spazi verdi urbani.

3. È vietata la capitozzatura e l'esecuzione di interventi di potatura drastica suscettibili di compromettere la vitalità, la stabilità o la struttura fisiologica degli alberi, fatta eccezione per i casi in cui i medesimi interventi si rendano necessari per esigenze di pubblica incolumità, sicurezza della circolazione stradale o gestione fitosanitaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza di quanto disposto dal decreto adottato ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro per ciascun albero oggetto di intervento. La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'albero ha un'età accertata di almeno ottanta anni. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è il comune, al quale sono integralmente devoluti i relativi proventi. Le somme riscosse sono da considerare vincolate alla tutela, alla cura, alla manutenzione e all'incremento del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 non si applicano nel caso in cui gli interventi siano stati eseguiti in difformità alle prescrizioni del decreto adottato ai sensi del comma 2 per motivi di pubblica incolumità.

6. Restano ferme le disposizioni regionali e comunali che prevedono livelli di tutela più elevati rispetto a quelli stabiliti dal presente articolo, nonché le competenze degli enti territoriali in materia di gestione e manutenzione del verde.

7. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », *le parole:* « tecnico specialistica » *sono sostituite dalla seguente:* « tecnico-specialistica », *le parole:* « alla messa a bando » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle procedure di affidamento », *le parole:* « dall'articolo 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal punto 5 » *e le parole:* « 1° agosto 2019, n. 64 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 64/2019 del 1° agosto 2019 ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. – *(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)* – 1. All'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso ecologico, e provvedono al periodico aggiornamento di tale censimento ai sensi dell'articolo 118. Al fine di assicurare la compatibilità degli usi assentiti con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto, entro ventiquattro mesi dall'adozione dei Piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, e, comunque, entro dodici anni dalla data di rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a dodici anni, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano provvedono al riesame delle concessioni disponendo, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le procedure per il riesame periodico, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla parte terza del presente decreto. Il riesame non modifica la durata della concessione, come stabilita ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, né comporta il suo rinnovo";

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"*5-bis*. Ai fini della predisposizione dei Piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, nonché per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, di cui all'articolo 63-*bis*, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito e periodicamente aggiornato il registro distrettuale delle concessioni idriche.

5-ter. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei registri di cui al comma 5-*bis*, le amministrazioni pubbliche che detengono dati e informazioni relativi ai prelievi e alle restituzioni d'acqua sono tenute a trasmetterli alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il medesimo obbligo si applica ai concessionari di acqua pubblica, con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla concessione di cui sono titolari che non siano già in possesso delle amministrazioni pubbliche. Per gli usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i dati e le informazioni al Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN), che li mette a disposizione delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Non è richiesta ai concessionari una nuova trasmissione dei medesimi dati e informazioni già disponibili nel SIGRIAN. Restano fermi gli obblighi di alimentazione e aggiornamento del SIGRIAN previsti dalla disciplina vigente.

5-quater. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse all'attuazione del programma statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del programma statistico europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è istituito e periodicamente aggiornato il registro nazionale delle concessioni idriche, informatizzato e georeferenziato, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti attraverso i registri distrettuali delle concessioni idriche di cui al comma 5-*bis* del presente articolo. Ai fini della predisposizione dei dati e delle informazioni in materia di acque, da trasmettere all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché dell'elaborazione del bilancio idrico nazionale, l'ISTAT assicura la condivisione dei dati e delle informazioni contenuti nel registro nazionale delle concessioni idriche con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. È altresì assicurato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di programmazione e monitoraggio degli usi irrigui, l'accesso ai dati e alle informazioni del registro nazionale delle concessioni idriche relativi agli usi agricoli, nonché il raccordo di tali dati e informazioni con il SIGRIAN, secondo le modalità definite ai sensi del comma 5-*quinquies* del presente articolo e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

5-quinquies. Per gli usi irrigui restano ferme le cadenze di monitoraggio, trasmissione e aggiornamento previste dalla disciplina vigente in materia di SIGRIAN, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 14 settembre 2015, e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali n. 485148 del 30 settembre 2022, nonché dai relativi provvedimenti regionali e provinciali attuativi. I tempi di messa a disposizione dei dati sono coordinati con tali cadenze e con le procedure di validazione, senza introdurre duplicazioni degli adempimenti. Le modalità di scambio assicurano la distinzione tra i dati relativi ai titoli concessori e quelli relativi ai volumi di acqua effettivamente prelevati, utilizzati e restituiti, indicando se il dato sia oggetto di misurazione o di stima".

Art. 3-*ter*. – *(Modifica all'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riutilizzo delle acque reflue)* – 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"*1-bis*. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi ai sensi del primo periodo hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo.

1-ter. Ai fini del riutilizzo dell'acqua di cui al comma 1-*bis*, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, presentano una richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione stessa" ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a), *capoverso* a-bis), *le parole:* « in capo ai componenti gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « a carico dei componenti degli »;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: « 185-*bis*, è » *sono sostituite dalle seguenti:* « 185-*bis* è »;

*al capoverso Art. 185-*ter, *comma 2, secondo periodo, le parole:* « e destinate » *sono sostituite dalla seguente:* « destinate »;

alla lettera c), *capoverso 2-*bis, *primo periodo, le parole:* « di interesse », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « di interessi »;

dopo la lettera c) *sono aggiunte le seguenti:*

« *c-bis)* all'articolo 243, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora le acque siano emunte in area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare, per i soli parametri riconducibili al fenomeno dell'intrusione marina, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori rispetto a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto";

c-ter) all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, sono assimilati alle merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose" »;

al comma 2:

alla lettera a):

all'alinea, le parole: « dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai seguenti »;

al capoverso 2:

alla lettera b), *le parole:* « alla parte quarta » *sono sostituite dalle seguenti:* « della parte quarta »;

all'ultimo capoverso:

al primo periodo, le parole: « Gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « *2-bis*. Gli interventi », *le parole:* « al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 2 » *e le parole:* « corredata da » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredata di »;

al secondo periodo, le parole: « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 2 »;

al terzo periodo, le parole: « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 2 »;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: « dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai seguenti »;

al capoverso 3:

all'alinea, dopo le parole: « n. 22 del 2013 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera b), *le parole:* « alla parte quarta » *sono sostituite dalle seguenti:* « della parte quarta »;

all'ultimo capoverso:

al primo periodo, le parole: « La realizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « *3.1.* La realizzazione » *e le parole:* « al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 3 »;

al secondo periodo, le parole: « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 3 »;

al terzo periodo, le parole: « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 3 »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 3.1, introdotto dalla lettera *b)* del presente comma »;

al capoverso 3.1, le parole: « 3.1. Gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « *3.2.* Gli interventi » *e le parole:* « commi 2 e 3 del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 2, 2-*bis*, 3 e 3.1 »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « 5, è » *sono sostituite dalle seguenti:* « 5 è »;

*al capoverso 5-*bis*, alinea, primo periodo, le parole:* « sul mercato, nonché » *sono sostituite dalle seguenti:* « sul mercato nonché » *e le parole:* « dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « del quantitativo stesso dall'Unione europea o da un Paese terzo »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli avanzi di gestione costituiscono anticipazione per gli esercizi successivi e devono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui";

b) all'articolo 11, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, nel caso di ritiro di ulteriori RAEE presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia e il numero degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione. Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati ai sensi del comma 4, il DDT tiene luogo del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico da parte dell'impianto di destinazione".

4-*ter*. All'articolo 9, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027" ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. – *(Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in*

materia di discariche. Procedura di infrazione n. 2024/2268) – 1. Al numero 1 del punto 3.-*bis* dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo la parola: "specifiche:" sono inserite le seguenti: "contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso;".

Art. 4-*ter*. – *(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti. Procedura di infrazione n. 2024/2097)* – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono istituiti" sono inserite le seguenti: "o disciplinati se già istituiti";

b) all'articolo 178-*ter*:

1) al comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale, i produttori di prodotti sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5*. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per il conseguimento di traguardi e obiettivi diversi da quelli stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale";

3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"*9-bis*. Le autorità competenti ai sensi del presente articolo assicurano, anche mediante strumenti di consultazione e confronto tecnico, un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, i soggetti dell'economia sociale, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.

9-ter. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità alle pertinenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea";

c) all'articolo 180:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti" sono inserite le seguenti: "descrive il contributo alla prevenzione dei rifiuti recato dagli strumenti e dalle misure elencati nell'allegato L-*ter*, valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L, identifica le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti e";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"*6-bis*. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti è aggiornato almeno ogni sei anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale";

d) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: "preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio" sono inserite le seguenti: "di alta qualità";

e) all'articolo 187, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3.1*. Qualora non sia possibile procedere alla separazione in conformità al comma 3, i rifiuti miscelati sono trattati in un impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a trattare la siffatta miscela";

f) all'articolo 188, comma 3, dopo le parole: "gestione dei rifiuti" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il suo funzionamento,";

g) all'articolo 199, comma 3:

1) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b-bis)* una valutazione dei sistemi di raccolta esistenti, della copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e delle eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 205, comma 6-*ter*";

2) alla lettera *r-ter)*, dopo le parole: "dispersione di rifiuti" sono inserite le seguenti: ", anche in conformità all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,";

3) dopo la lettera *r-quater)* sono aggiunte le seguenti:

"*r-quinquies)* idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per monitorare la quantità di rifiuti prodotti, il loro trattamento nonché i rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia;

r-sexies) misure per il conseguimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 181";

h) all'articolo 205:

1) al comma 6-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al primo periodo è periodicamente riesaminata tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti";

2) al comma 6-*quater*, dopo le parole: "rifiuti di pile e accumulatori," sono inserite le seguenti: "rifiuti urbani pericolosi,";

i) all'articolo 216-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: "gli oli usati" sono inserite le seguenti: "sono raccolti in modo differenziato, ove tecnicamente possibile, e";

2) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che la miscelazione degli oli usati con caratteristiche differenti non impedisca la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione";

3) al comma 3:

3.1) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in alternativa, tramite altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione";

3.2) alla lettera *b)*, le parole: "sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile" sono sostituite dalle seguenti: "o il riciclaggio non siano tecnicamente fattibili ed economicamente praticabili" e le parole: "decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

l) all'articolo 237, comma 6, lettera *f)*, le parole: "L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi ed è utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui";

m) all'articolo 255, comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3.1";

2) al secondo periodo, le parole: "dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3.1".

Art. 4-*quater*. – *(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che*

utilizzano plastica riciclata) – 1. Al fine di incentivare l'impiego di plastica riciclata nei cicli produttivi delle imprese e di promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti plastici, alle imprese che, nell'anno 2027, acquistano e impiegano nei propri cicli produttivi plastica riciclata è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 36 per cento delle spese sostenute e documentate per il predetto acquisto, entro il 30 luglio 2027, fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza l'applicazione del limite di cui al comma 10 del medesimo articolo 3 e del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al primo periodo, non porti al superamento della spesa sostenuta.

3. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonei ad attestare il contenuto di plastica riciclata dei materiali impiegati nei cicli produttivi, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « 2006, n. 152 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera a) *è premessa la seguente:*

« *0a)* all'articolo 242, comma 13-*ter*, le parole: "definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, entro sessanta giorni, i valori di fondo o si esprime" »;

alla lettera c), *le parole:* « la decima e la sedicesima riga sono soppresse » *sono sostituite dalle seguenti:* « i punti 10 e 16 sono soppressi »;

al comma 2, dopo le parole: « All'articolo 6, comma 1, » *è inserita la seguente:* « alinea, » *e le parole:* « del Fondo », *ovunque ricorrono, sono soppresse;*

al comma 3, le parole: « per la realizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla realizzazione »;

al comma 4, dopo le parole: « comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo », *dopo le parole:* « dei ministri » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « 2026 e » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2026, di », *le parole:* « 2027, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2027 e di » *e le parole:* « e 2030, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 2030. »;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « n. 25 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 6, alinea, le parole: « 2027, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2027 e »;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: « comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « 2019, n. 111 » *sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 »;

al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al » *è inserita la seguente:* « citato » *e dopo le parole:* « 2029 e 2030 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis)*, è inserita la seguente:

« *b-bis*.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di Autorizzazione integrata ambientale (AIA); »;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti*:

c-bis) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale, nonché la domanda di riesame della stessa, deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA). Le linee guida assicurano criteri uniformi per l'analisi delle emissioni, delle vie di esposizione e degli effetti sulla salute, anche cumulativi, e per la partecipazione delle comunità interessate »;

c-ter) all'articolo 29-*quater*, dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-*bis*. Nell'ambito dell'istruttoria l'autorità competente acquisisce il parere dell'ARPA territorialmente competente e dell'azienda sanitaria locale, che valutano rispettivamente i profili ambientali e sanitari della VIIAS. I pareri, la VIIAS e le eventuali prescrizioni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'autorità competente prima della conclusione del procedimento »;

c-quater) all'articolo 29-*octies*, dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Il riesame dell'autorizzazione è disposto anche quando i dati di monitoraggio ambientale o sanitario evidenzino un rischio non adeguatamente valutato o il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla tutela della salute. »

c-quinquies) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « domande ricevute, » sono inserite le seguenti: « integrate dalla VIIAS, ».

1.1. Ilaria Fontana, Morfino, Sergio Costa, Santillo.

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero* 1.2), *aggiungere il seguente:*

1.2-*bis)* dopo il diciassettesimo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito della dotazione organica della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 1, una quota non inferiore a tre componenti è riservata a esperti di comprovata esperienza e qualificazione scientifica nelle Scienze della Terra, designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i cui statuti prevedano espressamente tra le finalità la promozione delle geoscienze e la tutela geologico-ambientale del territorio. ».

*** 1.7.** L'Abbate.

*** 1.8.** Evi.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* un'analisi della coerenza del progetto ai fini dei possibili impatti sui cambiamenti climatici nell'intero ciclo di vita, finalizzata alla valutazione dei conseguenti impatti climatici e all'individuazione di interventi compensativi ».

1.9. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) all'articolo 22, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale che comportano un significativo impiego di risorse naturali, energia o materie prime, lo studio di impatto ambientale comprende, ove tecnicamente pertinente, una valutazione degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dell'opera, secondo i principi delle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044, o delle successive norme tecniche equivalenti. La valutazione considera le fasi di approvvigionamento delle materie prime, costruzione, esercizio, manutenzione e fine vita, al fine di individuare le alternative progettuali caratterizzate da minori impatti ambientali complessivi. L'applicazione della presente disposizione avviene secondo criteri di proporzionalità, in relazione alla natura e alla dimensione del progetto. ».

1.10. L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) all'articolo 24, dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 4-*ter*. Il proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente la verifica della qualificazione dell'area interessata dal progetto come idonea, ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 limitatamente alle procedure alle quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in forza dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4. La richiesta è corredata da un'asseverazione giurata di un tecnico abilitato, che dia conto in maniera analitica della qualificazione dell'area. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorità competente, sentito il Ministero della cultura qualora la qualificazione dell'area interessi profili di competenza del medesimo, si pronuncia sulla qualificazione dell'area come idonea. Decorso inutilmente tale termine, l'area si intende qualificata come idonea in conformità a quanto dichiarato nell'asseverazione giurata di cui al secondo periodo.

4-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 4-*ter* si applicano anche ai procedimenti di VIA relativi ai progetti di cui all'Allegato III alla Parte II del presente decreto ».

1.11. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere le seguenti:*

a-bis) all'articolo 25, comma 2:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Decorso il termine per l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura di cui al primo periodo senza che il concerto sia stato acquisito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

2) secondo periodo, le parole: « Nei casi di cui al precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui al primo periodo »;

a-ter) all'articolo 25, comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso il termine per l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura di cui al secondo periodo senza che il concerto sia stato acquisito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, secondo periodo, e comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata attivata la procedura per il superamento del dissenso di cui all'articolo 25, comma 2-*quinquies*, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Per tali procedimenti, il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta il provvedimento di valutazione di impatto ambientale entro venti giorni dalla formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1.12. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire la parola:* sui *con le seguenti:* sulle risorse residue dei.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo comma 1.

1.13. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 25, dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

« 2-*ter*.1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica annualmente sul proprio sito internet istituzionale i dati aggregati relativi ai tempi di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, alle sospensioni dei termini procedimentali per l'acquisizione di integrazioni documentali, alle principali cause di ritardo, ai rimborsi del contributo di cui all'articolo 33 corrisposti ai proponenti, nonché alle ipotesi di archiviazione per mancata trasmissione delle integrazioni richieste entro i termini prescritti. ».

1.14. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 25, comma 2-*quater*, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate all'espressione del parere il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stipula con l'ISPRA un'apposita con-

venzione a titolo oneroso, nel limite massimo di 500.000 euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ».

1.16. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 28, comma 2, lettera *d)*, le parole: « non rinnovabile » sono sostituite dalle seguenti: « rinnovabile una sola volta ».

1.18. Cerreto.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 29-*sexies*, comma 4-*ter*, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

« *a-bis)* quando nel territorio in cui è ubicata l'installazione o nell'area oggetto dei probabili effetti significativi sull'ambiente insistano siti di interesse nazionale ai fini della bonifica di cui agli articoli 252 e 252-*bis* ovvero l'installazione, in ciascuno dei tre anni precedenti, abbia superato le soglie di valutazione inferiore della qualità dell'aria ambiente di cui all'Allegato II annesso al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155; ».

1.19. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Auriemma.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 29-*octies*, comma 4, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

« *d-bis)* i piani e i programmi nazionali e regionali stabiliscono obiettivi che, a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, rendono necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; ».

1.20. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 29-*octies*, dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 4-*ter*. In sede di rinnovo o di riesame con valenza di rinnovo, l'autorità competente può negare il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale qualora, sulla base degli accertamenti delle agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente o delle autorità sanitarie, risulti uno stato di inquinamento accertato al quale l'installazione contribuisce in modo significativo e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) nell'area di ricaduta delle emissioni dell'installazione, in almeno due dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

b) nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee del sito o delle aree limitrofe sono state superate le concentrazioni soglia di contaminazione e il gestore è stato individuato quale responsabile ai sensi dell'articolo 244, senza che abbia avviato gli interventi previsti dal titolo V della parte quarta;

c) una valutazione di impatto sanitario o le evidenze epidemiologiche dell'Istituto superiore di sanità o dell'azienda sanitaria locale competente attestano un rischio non accettabile per la salute della popolazione esposta.

4-*quater*. Prima di negare il rinnovo, l'autorità competente diffida il gestore ad adottare, entro un termine non superiore a dodici mesi, le misure necessarie a eliminare il contributo dell'installazione allo stato di inquinamento. Nelle more, l'autorità competente può prescrivere la riduzione o la

sospensione delle attività che determinano il rischio. Decorso inutilmente il termine, il rinnovo può essere negato e l'esercizio dell'installazione cessa. Il sindaco del comune interessato e la regione possono chiedere all'autorità competente l'avvio del procedimento ».

1.21. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Carotenuto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Per i procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura la gestione digitale unitaria delle fasi di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA relative al medesimo progetto, avvalendosi dei sistemi informativi ambientali esistenti. La documentazione già acquisita è riutilizzata nelle fasi successive e non può essere richiesta nuovamente, salvo che sia necessario un aggiornamento motivato. Sono pubblicati, in formato aperto e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati, i dati aggregati relativi ai procedimenti assegnati e conclusi, ai tempi di definizione, alle cause dei ritardi, alle principali alternative esaminate e alle decisioni assunte. Il Ministero pubblica altresì, con cadenza annuale, i criteri di nomina dei componenti delle commissioni tecniche, gli atti di nomina, le risorse di funzionamento e i compensi, distinti dai rimborsi dei diritti di istruttoria e dalle spese di supporto.

1.26. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Raffa, Carotenuto.

*Al comma 1-*bis*, capoverso 7-*ter*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Resta ferma, anche per le misure già previste nel piano vigente, la valutazione degli effetti ambientali significativi, anche cumulativi, che non siano stati adeguatamente valutati nei precedenti cicli, nonché delle alternative, tenendo conto delle eventuali modifiche sostanziali degli interventi.

1.1000. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Scarpa.

*Al comma 1-*ter*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Nei procedimenti in corso resta comunque obbligatorio lo svolgimento della consultazione sul rapporto preliminare ambientale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non già espletata.

1.1001. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura il coinvolgimento di professionisti chimici regolarmente iscritti all'albo professionale, per le attività di caratterizzazione delle sostanze e delle miscele, valutazione delle relative proprietà pericolose e dei processi di trasformazione, determinazione dei contaminanti nelle emissioni e nelle matrici ambientali, nonché valutazione dell'esposizione umana e dei potenziali effetti sulla salute. Gli elaborati tecnici relativi alle prestazioni professionali svolte sono sottoscritti dai professionisti incaricati, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le attribuzioni delle autorità e degli organismi competenti in materia sanitaria e ambientale.

1.29. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2028, gli oneri di funzionamento delle attività di valutazione e controllo dei profili sanitari connessi alle autorizzazioni integrate ambientali sono posti a carico delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti e previa rendicontazione analitica. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica il numero delle istruttorie, dei riesami e dei controlli svolti, le professionalità impiegate e i relativi costi.

1.30. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle attività istruttorie di cui al presente comma, è assicurata priorità al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale relative agli impianti ubicati in aree caratterizzate da persistenti criticità della qualità dell'aria, con particolare riferimento al bacino padano, tenendo conto dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici, del contributo emissivo degli impianti interessati, degli effetti cumulativi delle diverse sorgenti di inquinamento e dei conseguenti rischi per la salute della popolazione esposta.

1.31. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui al comma 2, la valutazione dei profili sanitari assume come riferimento i livelli di qualità dell'aria raccomandati dalle Linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021. Per le installazioni ubicate in zone o agglomerati nei quali, in almeno uno dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale sono subordinati a una valutazione dell'impatto sanitario delle emissioni. L'autorità competente prescrive le misure necessarie a ridurre il contributo dell'installazione all'esposizione della popolazione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.32. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Pavanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, particolare attenzione alla valutazione degli effetti sulla salute della popolazione derivanti dall'esposizione cumulativa agli inquinanti, tenendo conto delle caratteristiche ambientali e sanitarie dei territori interessati e dei dati disponibili presso le autorità competenti, nel rispetto della normativa vigente.

1.33. Ruffino.

Al comma 3, sostituire le parole: 500.000 euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

1.34. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Al fine di promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per il contrasto ai cambiamenti climatici e il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica, garantendo al contempo un adeguato livello di tutela ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II-*bis* alla parte seconda, punto 2, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* impianti destinati alla rimozione di anidride carbonica (CO_2) dall'atmosfera (*Carbon Dioxide Removal* – CDR) mediante l'incremento dell'alcalinità delle acque marine (*Ocean Alkalinity Enhancement* – OAE), diversi da quelli destinati esclusivamente o essenzialmente ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione; »;

b) all'allegato IV alla parte seconda, punto 8, dopo la lettera *t)*, è aggiunta la seguente:

« *t-bis)* impianti destinati alla rimozione di anidride carbonica (CO_2) dall'atmosfera (*Carbon Dioxide Removal* – CDR) mediante l'incremento dell'alcalinità delle acque marine (*Ocean Alkalinity Enhancement* – OAE) destinati esclusivamente o essenzialmente ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, indipendentemente dalla capacità annua nominale di rimozione ».

1.37. Evi, Pandolfo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. In sede di ponderazione degli interessi coinvolti nei procedimenti autorizzativi e di valutazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, i relativi interventi nonché le infrastrutture di rete, connessione e accumulo funzionali all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico, sono riconosciuti di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'articolo 16-*septies* della direttiva (UE) 2018/2001, in quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi di sicurezza energetica nazionale, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.

1-*bis*. Fino al conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica, nel perseguimento degli obiettivi e delle traiettorie del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il riconoscimento del predetto interesse pubblico prevalente, costituisce criterio prioritario nella ponderazione degli interessi, anche nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza ambientale e di valutazione paesaggistica. Il criterio di ponderazione prioritaria di cui al presente comma si applica agli interventi per i quali è riconosciuto l'interesse pubblico prevalente ai sensi del comma 1, ferme restando le esclusioni disposte ai sensi del comma 2.

1-*ter*. Il riconoscimento dell'interesse pubblico prevalente di cui ai precedenti commi opera fatto salvo il potere dell'autorità competenti alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale di negare l'autorizzazione o di esprimere valutazione negativa sulla realizzazione degli interventi. I pareri, i dissensi, le valutazioni e i provvedimenti di diniego devono recare una motivazione rafforzata che dia conto specificatamente delle circostanze concrete che giustificano la prevalenza degli interessi contrapposti, dimostrando che l'intervento determina effetti negativi gravi non suscettibili di essere adeguatamente mitigati, né, ove consentito dalla disciplina applicabile, compensati. Qualora gli effetti negativi possono essere superati mediante modifiche progettuali o misure di mitigazione, l'autorità competente indica specificamente tali modifiche o misure e il relativo atto è espresso in termini di assenso condizionato a prescrizioni e alla verifica di ottemperanza delle stesse.

1-*quater*. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, può adottare con proprio decreto linee guida per l'applicazione uniforme dei criteri di cui al presente articolo. La mancata adozione delle linee guida non pregiudica l'immediata applicabilità dei precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* ».

1.45. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Dopo l'articolo 11-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, è inserito il seguente:

« Art. 11-*sexies*.

(Misure per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile da parte delle imprese a forte intensità energetica)

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché di favorire la decarbonizzazione dei consumi elettrici delle imprese a forte consumo di energia, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – d'intesa con l'Agenzia del Demanio, sentiti il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero della cultura – procede alla ricognizione dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *i)*, suscettibili di essere destinati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili desti-

nati all'autoproduzione e all'autoconsumo delle predette imprese.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e le informazioni sulle aree individuate sono pubblicate in un'apposita sezione della Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione di cui all'articolo 12-*bis*, tenendo conto, per ciascuna area, almeno l'estensione, la localizzazione, la destinazione urbanistica, gli eventuali vincoli, la capacità installabile stimata e le informazioni relative alla connessione alla rete elettrica.

3. Le aree individuate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione, in via prioritaria, delle imprese a forte consumo di energia iscritte nell'albo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, singolarmente o in forma aggregata o consortile, mediante una o più procedure pubbliche, trasparenti e competitive.

4. Le procedure di cui al comma 3 sono finalizzate all'assegnazione del diritto di disponibilità delle aree e prevedono la determinazione del relativo corrispettivo mediante procedure d'asta, secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, anche attraverso la fissazione di un prezzo massimo e di un prezzo minimo di riferimento, al fine di assicurare condizioni economiche eque, evitare fenomeni di rendita fondiaria e garantire la valorizzazione del patrimonio pubblico.

5. L'energia prodotta dagli impianti realizzati ai sensi del comma 1 è destinata esclusivamente al soddisfacimento del fabbisogno delle imprese di cui al comma 3. È fatto divieto di effettuare la cessione sistematica dell'energia prodotta a soggetti diversi dalle predette imprese o sul mercato elettrico, fatti salvi gli acquisiti e le cessioni necessari alla profilazione della produzione e dei consumi, al bilanciamento, alla gestione degli sbilanciamenti, alla valorizzazione delle eccedenze derivanti dalla mancata coincidenza temporale tra produzione e consumo.

6. L'assegnazione delle aree è subordinata all'obbligo di realizzazione dell'impianto entro un termine determinato e al mantenimento della destinazione dell'impianto all'autoproduzione e all'autoconsumo per la durata del titolo di disponibilità dell'area. In caso di mancata realizzazione dell'impianto entro il termine previsto ovvero di violazione degli obblighi di cui al primo periodo, il titolo di disponibilità dell'area è revocato o dichiarato decaduto secondo modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) i criteri per l'assegnazione delle aree di cui al presente articolo;

b) le modalità di svolgimento delle procedure pubbliche, trasparenti e competitive di cui al comma 3;

c) i criteri per la determinazione dei corrispettivi e le modalità di svolgimento delle aste, anche mediante la fissazione di un prezzo massimo e di un prezzo minimo;

d) il termine per la realizzazione degli impianti da parte delle imprese;

e) i criteri per la determinazione della durata dei titoli di disponibilità delle aree;

f) i criteri per la verifica della capacità di connessione e della tempistica di realizzazione delle relative opere;

g) le modalità di verifica del rispetto degli obblighi di destinazione dell'energia.

8. Le aree individuate ai sensi del presente articolo sono individuate prioritariamente tra quelle ricomprese nelle zone di accelerazione di cui all'articolo 12 e, in ogni caso, sono selezionate secondo criteri tali da assicurare, ove possibile, la massima celerità dei procedimenti autorizzativi e di connessione alla rete elettrica.

9. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1.014. Simiani, Peluffo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Rafforzamento delle attività istituzionali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

1. Al fine di concorrere al rafforzamento delle istruttorie ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto e di assicurare alle amministrazioni competenti un adeguato supporto tecnico-scientifico, anche attraverso il potenziamento delle attività di ricerca, monitoraggio e acquisizione dei dati ambientali necessarie allo svolgimento delle funzioni di valutazione, autorizzazione e controllo, è autorizzata in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.024. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Rafforzamento delle attività istituzionali dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione)

1. Al fine di concorrere al rafforzamento delle istruttorie ambientali e delle attività di valutazione e controllo di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione dei rifiuti radioattivi e monitoraggio della radioattività ambientale, è autorizzata in favore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al potenziamento e alla continuità delle attività istituzionali svolte dall'Ispettorato nell'esercizio delle proprie competenze.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.025. Simiani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1

(Misure per la semplificazione delle opere di utenza)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato A Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *p),* è inserita la seguente:

« *q)* interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

b) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *n),* è inserita la seguente:

« *o)* interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse,

a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

c) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera *aa)*, è inserita la seguente:

« *bb)* interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse. »;

d) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *z)*, è inserita la seguente:

« *aa)* interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse. ».

1.015. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

(Inammissibile)

ART. 2.

(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima *con le seguenti:* criticità ambientali e climatiche e interventi di prevenzione e adattamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono prioritariamente finanziati a carico del Fondo di cui al comma 1 gli interventi di prevenzione, adattamento e ripristino ecologico, inclusi quelli basati sugli ecosistemi e sulle infrastrutture verdi e blu, coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, con particolare riguardo al ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua e delle zone umide, alla rinaturalizzazione delle aree degradate e alla riduzione dell'esposizione e della vulnerabilità delle comunità.

2.1. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 11 milioni di euro annui *con le seguenti*: 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni di euro annui *con le seguenti:* 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro annui.

2.2. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 11 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* 1 milione *con le seguenti:* 3 milioni;

al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

2.3. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 11 milioni *con le seguenti:* 20 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) valutazione degli impatti climatici sulle risorse idriche anche sulla base della redazione o dell'aggiornamento del Bilancio Idrogeologico a scala di bacino distrettuale e ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche agli Enti gestori dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Protette (Rete Natura 2000) per

interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici e mitigazione dei rischi geo-idrologici.

al comma 2, lettera d) *sostituire le parole da:* centottanta *fino a:* del finanziamento *con le seguenti:* trecentosessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento con esclusione dai tempi dei periodi di svolgimento della Conferenza dei Servizi per l'approvazione dei progetti e delle sospensioni certificate dal RUP per l'esecuzione di indagini e rilievi a causa di avversità meteorologiche

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis:* Le spese per indagini geologiche, idrogeologiche e monitoraggio geologico post-opera sono coperte al 100 per cento nel Quadro Economico dell'opera pubblica (spese tecniche), elevando al 3 per cento la quota per il supporto tecnico al responsabile unico del progetto.

al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2.4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni dal 2027 al 2041.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni dal 2027 al 2041.

2.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *aggiungere le seguenti:* , incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano il centro abitato del comune di Pisticci, nella regione Basilicata, e di prevenire l'aggravamento delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, le infrastrutture pubbliche e il territorio, l'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, è destinato al finanziamento degli interventi di progettazione, realizzazione e completamento delle opere di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti e delle infrastrutture pubbliche interessate dai fenomeni franosi, con priorità per le aree classificate a pericolosità o rischio elevati o molto elevati dagli strumenti di pianificazione di bacino. Per gli interventi di cui al presente comma non si applica il limite massimo di finanziamento per singolo evento previsto dal comma 2, lettera *b)*. Le risorse sono assegnate al comune di Pisticci, in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente, e non possono essere utilizzate per interventi già integralmente finanziati. Il comune provvede all'attuazione degli interventi, anche avvalendosi, previa intesa, del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Basilicata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comune, d'intesa con la regione Basilicata, approva il programma degli interventi, comprensivo del cronoprogramma procedurale e finanziario, nel rispetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 2;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.5. Amendola, Simiani, Lomuti.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: da parte dei comuni, *aggiungere le seguenti:* o di consorzi di cui ne fanno parte, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, con finalità di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile,

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di istituti di ricerca, pubblici e privati in possesso dei pertinenti riconoscimenti rilasciati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o dal Ministero dell'università e della ricerca.

2.6. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: da parte dei comuni, *aggiungere le seguenti:* anche in forma associata.

2.10. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: di investimenti, *aggiungere le seguenti:* , coerenti con gli obiettivi stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 2, è data priorità alla realizzazione di interventi di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici basati sulla natura *(Nature-based Solutions),* con particolare riferimento al ripristino della funzionalità ecologica ed idromorfologica dei corsi d'acqua e delle aree umide, alla rinaturalizzazione degli ecosistemi degradati, nonché al recupero, alla connessione e al potenziamento delle infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane.

2.11. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: 2018, n. 1, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto del principio *Do Not Significant Harm (DNSH)* di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e in coerenza con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) e con il Piano Nazionale di Ripristino della Natura (PNR),.

2.12. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) a interventi urgenti di rimozione e gestione dei rifiuti abbandonati, di ripristino e messa in sicurezza di aree pubbliche, con priorità per le situazioni caratterizzate da un rischio documentato per l'ambiente o la salute pubblica,.

2.13. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'impatto del medesimo a causa degli effetti dei cambiamenti climatici:.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per gli investimenti di cui alle lettere *b), c), c-bis)* e *d)* del comma 1, è richiesto il parere preventivo e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

2.15. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) al ripristino, alla riparazione e alla messa insicurezza di edifici scolastici;.

2.17. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) ad ondate di calore estreme e al fenomeno delle isole di calore urbane, mediante soluzioni basate sulla natura *(Nature-Based Solutions)* volte al raffrescamento e alla protezione della salute pubblica;.

2.18. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) valutazione degli impatti climatici sulle risorse idriche anche sulla base della redazione o dell'aggiornamento del Bilancio Idrogeologico a scala di bacino distrettuale e ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche agli Enti gestori dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Protette (Rete Natura 2000) per interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici e mitigazione dei rischi geo-idrologici.

2.19. L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riferimento agli interventi strutturali di adattamento climatico urbano, alla mitigazione delle isole di calore, al raffrescamento degli spazi pubblici, alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu e all'adozione di soluzioni basate sulla natura *(Nature-Based Solutions)*.

*** 2.21.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 2.22.** Ruffino.

*** 2.24.** Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ivi compresi interventi preventivi di adattamento climatico e di incremento della resilienza territoriale finalizzati alla riduzione del rischio derivante da siccità, alluvioni, ondate di calore, erosione del suolo e carenza idrica.

**** 2.25.** Ruffino.

**** 2.27.** L'Abbate.

**** 2.29.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

**** 2.30.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella programmazione e nella selezione degli interventi destinati alla prevenzione e alla mitigazione degli effetti degli eventi climatici estremi, le amministrazioni competenti promuovono, ove tecnicamente praticabili, valutazioni comparative tra soluzioni infrastrutturali tradizionali e soluzioni basate sulla natura. Le valutazioni tengono conto dei costi complessivi lungo il ciclo di vita, delle emissioni climalteranti, del consumo di suolo, della tutela della biodiversità, dei servizi ecosistemici e della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Le valutazioni di cui al presente comma sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.31. L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche agli Enti gestori dei Parchi Nazionali e Regionali e delle Aree Naturali Protette per interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici, tutela della biodiversità e mitigazione dei rischi geo-idrogeologici

2.32. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), *secondo periodo, sostituire le parole:* non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento *con le seguenti:* non abbia avviato la procedura di aggiudicazione per la realizzazione dell'intervento.

*** 2.33.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 2.34.** Ruffino.

*** 2.36.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2.37. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* , con particolare riferimento ad interventi di adattamento climatico urbano, alla mitigazione delle isole di calore, al raffrescamento degli spazi pubblici, alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu e all'adozione di soluzioni basate sulla natura *(Nature-Based Solutions)*.

2.38. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti:*, privilegiando, ove tecnicamente praticabili e coerenti con la natura degli eventi da fronteggiare, gli interventi di ripristino degli ecosistemi e le soluzioni basate sulla natura *(Nature-Based Solutions),* in coerenza con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e tenendo conto delle misure individuate nell'ambito della predisposizione del Piano nazionale di ripristino della natura.

2.39. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole*: della sicurezza energetica, *aggiungere le seguenti:* valorizzando parametri quali grado di vulnerabilità sismica ed idrogeologica del territorio

2.40. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Tra gli interventi finanziabili, quando connessi agli eventi di cui al comma 1, sono compresi gli interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione delle aree urbane e di gestione naturale delle acque meteoriche. Nella selezione di tali interventi è assicurata priorità alle aree urbane caratterizzate da maggiore vulnerabilità climatica, rischio idraulico, carenza di verde urbano, elevata densità abitativa o particolare esposizione di minori, anziani e persone fragili. I criteri tecnici di valutazione tengono conto della permeabilità dei suoli, della gestione naturale delle acque meteoriche, della scelta delle specie vegetali e della manutenzione degli interventi.

2.41. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera d), *secondo periodo, sostituire la parola:* centottanta *con la seguente:* trecentosessanta.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le spese per indagini geologiche, idrogeologiche e monitoraggio geologico post-opera sono coperte al 100 per cento nel Quadro Economico dell'opera pubblica (spese tecniche), elevando al 3 per cento la quota per il supporto tecnico al RUP.

2.42. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 2, lettera d), *secondo periodo, dopo le parole*: di concessione del finanziamento, *aggiungere le seguenti*: con esclusione dai tempi di scadenza dei periodi di svolgimento della Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione dei progetti,.

2.43. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 2, lettera d), *secondo periodo, sostituire le parole:* assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante, *con le seguenti:* dato avvio alle procedure di aggiudicazione

2.44. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

d-bis) gli indicatori pubblici per la valutazione delle istanze, fondati sulla popolazione esposta, sulla gravità e durata dell'evento, sulla vulnerabilità socio-economica e infrastrutturale, sulla presenza di ecosistemi o risorse idriche compromessi, nonché sull'assenza di finanziamenti alternativi;

d-ter) l'erogazione, nei casi di comprovata urgenza e previa verifica dell'ammissibilità dell'intervento, di un'anticipazione fino al 50 per cento del contributo concesso;

d-quater) l'assegnazione di almeno il 40 per cento delle risorse annuali ai comuni delle regioni meno sviluppate e delle isole, nei limiti delle domande ammissibili e sulla base degli indicatori di cui alla lettera *d-bis)*.

2.45. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Gli investimenti di cui al comma 2 sono realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) e con le linee strategiche e gli strumenti di pianificazione regionale e locale in materia di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, ove adottati.

2.46. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito degli interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale, con particolare riferimento alle infrastrutture verdi e blu, agli ecosistemi urbani e territoriali e alle soluzioni basate sulla natura *(Nature-based Solutions),* i criteri e le modalità di valutazione di cui al comma 2 possono prevedere specifiche misure premianti per gli interventi che adottano protocolli volontari di sostenibilità ambientale *(rating system),* riconosciuti a livello nazionale o internazionale, fondati su indicatori prestazionali misurabili, verificabili e sottoposti a processi di valutazione e certificazione indipendente, finalizzate a favorire il conseguimento e la dimostrazione di prestazioni ambientali migliorative rispetto ai requisiti minimi applicabili, con particolare riferimento alla tutela e al ripristino della biodiversità, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla qualità dei suoli, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici in ottica *One Health*.

2.47. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , secondo le prescrizioni indicate dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

2.50. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite massimo di cui al secondo periodo, può essere elevato entro il limite massimo complessivo del 2 per cento in relazione alla specifica complessità tecnica dell'intervento o alla ridotta entità economica dell'investimento, previa circostanziata e analitica motivazione nell'atto

di approvazione del progetto o della convenzione.

2.51. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.54.

Sostituire la parola: 2028 *con la seguente:* 2027.

0.2.54.1000. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 32, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

2.54. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Al fine di favorire gli interventi realizzati dai Comuni per far fronte alle criticità ambientali e climatiche di cui al presente articolo, mediante la messa a dimora e la sostituzione di alberi e arbusti e la rinaturalizzazione delle aree urbanizzate, anche in forma associata e indipendentemente dall'accesso alle risorse di cui al presente articolo, qualora detti interventi non rientrino tra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, e risultino conformi alle prescrizioni del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, il Comune trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente una relazione tecnica attestante tale conformità. In deroga alle disposizioni del medesimo decreto, la relazione tecnica consente la realizzazione degli interventi senza necessità di un ulteriore atto autorizzativo della Soprintendenza, ferma restando l'applicazione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4-*ter*. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui al comma 4-*bis*, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di intervento ammesse alla procedura di cui al medesimo comma, in relazione alle caratteristiche degli interventi e al loro impatto paesaggistico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di predisposizione e trasmissione della relazione tecnica e sono adottate linee di indirizzo nazionali volte a favorire l'applicazione uniforme della procedura, nel rispetto delle prescrizioni di tutela applicabili.

4-*quater*. Ai fini dell'accelerazione e dell'armonizzazione dei procedimenti relativi agli interventi di cui al comma 4-*bis*, i comuni possono istituire tavoli tecnici permanenti con la partecipazione delle Soprintendenze territorialmente competenti e, ove opportuno, delle regioni, finalizzati alla definizione preventiva di criteri progettuali, indirizzi operativi e soluzioni-tipo, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

*** 2.55.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 2.56.** Ruffino.

*** 2.57.** Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione di investimenti per la rigenerazione dei siti

contaminati e bilancio ecologico del consumo di suolo)

1. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la bonifica dei siti contaminati e il conseguimento degli obiettivi di neutralità del consumo di suolo, gli interventi di bonifica ambientale, messa in sicurezza permanente, ripristino ecologico e recupero funzionale di aree contaminate o degradate, effettuati ai sensi della normativa vigente, non sono qualificati come nuovo consumo di suolo ma sono considerati interventi di ripristino ambientale e di rigenerazione territoriale ai fini del monitoraggio nazionale del consumo di suolo e degli indicatori ambientali elaborati dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), qualora ricorrano una delle seguenti condizioni:

a) le aree oggetto dell'intervento siano già compromesse, contaminate, dismesse o comunque già trasformate;

b) gli interventi determinino un miglioramento dello stato ambientale dell'area attraverso la bonifica, il recupero della qualità dei suoli o il ripristino delle funzioni ecosistemiche;

c) gli interventi siano corredati da un bilancio ecologico complessivamente migliorativo, con riferimento alla permeabilità del suolo, alla superficie degli spazi verdi e della copertura arborea, ai servizi ecosistemici e alla resilienza climatica.

2.09. D'Attis, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

(Disposizioni per le nuove urbanizzazioni e per gli interventi di trasformazione urbana)

1. A decorrere da dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi di nuova urbanizzazione e gli interventi di trasformazione urbana che comportano incremento di superfici impermeabili devono rispettare il principio del saldo zero di impermeabilizzazione.

2. Ai fini del comma 1, il saldo zero di impermeabilizzazione è assicurato mediante:

a) la riduzione al minimo delle nuove superfici impermeabili;

b) l'utilizzo prioritario di materiali permeabili o drenanti, ove compatibile con le esigenze di sicurezza, accessibilità e funzionalità degli spazi;

c) la realizzazione di interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione di superfici già artificializzate nel medesimo ambito territoriale comunale o, ove non possibile, in comuni contermini o nel medesimo bacino idrografico;

d) l'adozione di sistemi di gestione naturale delle acque meteoriche, quali giardini della pioggia, fossati vegetati, trincee drenanti, aree di laminazione naturale, pavimentazioni permeabili e sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque.

3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e i regolamenti edilizi alle disposizioni del presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle competenze legislative e amministrative in materia di governo del territorio.

2.010. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.013.

Al comma 2, lettera b) *aggiungere in fine il seguente periodo:*

L'approvazione del Programma di cui alla presente lettera avviene esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;.

0.2.013.1000. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

(Commissario straordinario per la tutela delle aree naturali protette)

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, provvedere alla mitigazione dei danni connessi al cambiamento climatico, e tutelare gli ecosistemi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per la tutela delle aree naturali protette, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2030.

2. Il Commissario nello svolgimento delle sue attività:

a) favorisce la tempestiva istituzione dei parchi nazionali e delle aree marine protette di cui rispettivamente agli articoli 34, comma 1, e 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) provvede, entro sei mesi dalla data della relativa nomina, all'approvazione del Programma nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, sulla base degli esiti del lavoro istruttorio svolto dalla competente direzione generale in materia di tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; monitora la realizzazione degli interventi inclusi nel Programma triennale, garantendo il rispetto del cronoprogramma, anche sulla base di quanto disciplinato al comma 4;

c) in relazione alle aree protette nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, favorisce le interlocuzioni fra le autorità competenti per la rapida approvazione dei relativi piani e regolamenti.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Commissario opera, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di ISPRA, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. Il Commissario può adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nonché alle regioni e agli enti locali territorialmente competenti.

5. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso annuo nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

6. Il Commissario può nominare un subcommissario, a cui spetta un compenso annuo nella misura massima di 92.890 euro comprensivi degli oneri a carico dell'am-

ministrazione. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Presso la struttura di cui al primo periodo opera un contingente di 7 unità di personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 3 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; n. 1 unità del Corpo delle capitanerie di porto; 1 unità dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza.

7. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 6 non appartenente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 6, ultimo periodo, di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 60.777 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 286.367 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.013. Alessandro Colucci, Cerreto.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

(Parcheggi pubblici e superfici sovradimensionate)

1. I comuni verificano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, la presenza di parcheggi pubblici, aree di sosta, piazzali e superfici pavimentate sovradimensionate rispetto alle esigenze effettive della mobilità, della sicurezza e dell'accessibilità.

2. Per le superfici di cui al comma 1, i comuni individuano la quota da destinare a interventi di rinaturalizzazione, ombreggiamento, messa a dimora di alberature, pavimentazioni drenanti e gestione naturale delle acque meteoriche.

3. Nei parcheggi pubblici oggetto di nuova realizzazione o di riqualificazione integrale, una quota non inferiore al 20 per cento della superficie complessiva, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle norme di sicurezza e accessibilità, è destinata a superfici permeabili, infrastrutture verdi e blu, alberature o sistemi di drenaggio urbano sostenibile.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati assicurando la tutela dell'accessibilità universale, della sicurezza stradale, della funzionalità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile.

2.015. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

(Incremento del contributo ordinario in favore dell'ISPRA)

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, nonché dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente, monitoraggio e controllo ambientale, valutazioni ambientali, cambiamenti climatici, economia circolare e tutela della biodiversità, il contributo ordinario dello Stato in favore dell'ISPRA è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.020. L'Abbate, Carotenuto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

(Incremento triennale del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ISPRA)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento delle capacità tecnico-scientifiche nazionali in materia di protezione dell'ambiente, tutela delle risorse naturali, prevenzione del dissesto idrogeologico, monitoraggio ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di competenza del medesimo Ministero.

2.018. L'Abbate.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

(Finanziamento delle attività di ricerca e di servizio svolte da ISPRA funzionali all'attuazione delle misure climatiche)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. A valere sulla quota dei proventi delle aste di cui al comma 4 destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per il finanziamento stabile e strutturale delle attività ordinarie, di ricerca tecnico-scientifica, di monitoraggio e di servizio svolte dall'Istituto in attuazione delle finalità di cui al comma 7. ».

2.022. L'Abbate, Carotenuto.

ART. 3.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla re-

alizzazione degli interventi, comprese le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche, le attività di modellazione e di progettazione, sono integralmente riconosciute nei quadri economici degli interventi quali autonome voci di spesa tecnica e non sono soggette al limite del 2 per cento del finanziamento assegnato previsto dal primo periodo.

3.2. Evi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri di assistenza tecnico-specialistica sono indicati in una voce autonoma del quadro economico, sono commisurati alle attività effettivamente svolte e non possono essere imputati alle somme destinate ai lavori, alle indagini, agli espropri o alle misure di sicurezza dell'intervento; il relativo affidamento e la rendicontazione dei costi sono pubblicati nella sezione « Amministrazione trasparente » del soggetto attuatore. Il commissario trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco degli incarichi, dei soggetti affidatari, delle attività e dei risultati conseguiti.

3.4. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le prestazioni professionali sul campo, incluse indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche, modellazione e progettazione, restano integralmente coperte nel quadro economico generale dell'opera pubblica come spese tecniche autonome non soggette al tetto del 2 per cento.

3.5. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di assicurare la tutela del territorio, la mitigazione del rischio idrogeologico e la gestione sostenibile delle risorse ambientali, ferma restando la previsione di cui all'articolo 26, comma 4-*septies*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione Siciliana e sentiti gli enti locali interessati, avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una nuova istruttoria tecnico-scientifica finalizzata alla integrale rivalutazione e alla nuova definizione della proposta di perimetrazione e zonizzazione del Parco nazionale degli Iblei, prima dell'adozione del provvedimento istitutivo.

1-*ter*. La nuova istruttoria comporta la rivalutazione complessiva delle aree interessate dalla precedente proposta di perimetrazione e zonizzazione, sulla base di aggiornati studi ambientali, naturalistici, paesaggistici, urbanistici, agricoli, produttivi e socioeconomici. La proposta precedentemente elaborata non costituisce base vincolante per la nuova delimitazione territoriale né può essere automaticamente recepita nel provvedimento istitutivo. Gli atti e gli studi già acquisiti possono essere utilizzati esclusivamente previa verifica della loro attualità, adeguatezza e coerenza con i criteri stabiliti dai presenti commi.

1-*quater*. La nuova proposta di perimetrazione è elaborata individuando le aree di comprovato e rilevante valore naturalistico e quelle strettamente necessarie al conseguimento degli obiettivi di conservazione e alla continuità ecologica, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea. L'inclusione di aree urbanizzate, insediamenti produttivi, infrastrutture e terreni destinati ad attività agricole, zootecniche o ad altre attività economiche è ammessa esclusivamente quando risulti necessaria al perseguimento dei predetti obiettivi, sulla base di specifiche e aggiornate valutazioni tecnico-scientifiche. Per ciascuna area inclusa devono essere esplicitate le ragioni della sua necessità e valutate eventuali soluzioni territoriali alternative meno incidenti sulle attività esistenti, nel rispetto dei livelli di tutela ambientale prescritti.

1-*quinquies*. Nell'ambito della nuova istruttoria è assicurato il coinvolgimento dei comuni e degli altri enti territoriali interessati, delle organizzazioni agricole e

zootecniche, delle associazioni rappresentative delle attività produttive e turistiche, delle associazioni ambientaliste e venatorie e delle comunità locali. Le osservazioni acquisite sono esaminate nell'ambito della definizione della nuova proposta di perimetrazione e zonizzazione.

1-*sexies*. La nuova proposta è corredata da una relazione tecnico-scientifica comparativa che evidenzia, rispetto alla precedente delimitazione, le aree confermate, modificate o escluse, con specifica motivazione delle relative scelte. Il provvedimento istitutivo non può recepire la precedente proposta di perimetrazione e zonizzazione in assenza della nuova istruttoria e della relazione comparativa previste dai presenti commi. La nuova proposta è predisposta entro centottanta giorni dall'avvio dell'istruttoria, ferme restando le disposizioni vigenti relative alle modalità di istituzione del Parco.

1-*septies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il procedimento di istituzione del Parco nazionale degli Iblei non ancora concluso mediante l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica è assoggettato alla disciplina prevista dai commi da 1-bis a 1-novies del presente articolo. La proposta di perimetrazione e zonizzazione precedentemente elaborata è integralmente sottoposta a nuova valutazione e non può costituire, in assenza della rinnovata istruttoria tecnico-scientifica e della relazione comparativa previste dai presenti commi, il fondamento della definitiva delimitazione del Parco. Gli atti istruttori già acquisiti conservano valore conoscitivo, previa verifica della loro attualità e adeguatezza. La nuova proposta è definita secondo i criteri e le modalità stabiliti dai citati commi da 1-*bis* a 1-*novies* del presente articolo.

1-*octies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*novies*. Restano ferme le tutele ambientali, naturalistiche e paesaggistiche previste dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

3.1000. Cannata, Mattia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le attività di assistenza tecnico-specialistica sono orientate al coordinamento della progettazione degli interventi afferenti a bacini, versanti o aree territoriali tra loro connessi, al fine di prevenire la frammentazione delle opere e assicurare coerenza con la pianificazione di bacino e con le misure di prevenzione del rischio. Resta ferma la possibilità di articolare la realizzazione in lotti funzionali.

1-*ter*. I commissari di Governo favoriscono la condivisione con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, con particolare riguardo agli enti di minori dimensioni, delle competenze tecniche e amministrative maturate nell'attuazione degli interventi. Le attività, i costi, gli affidamenti e i risultati dell'assistenza sono pubblicati in formato aperto e confluiscono, ove possibile, nei sistemi informativi già utilizzati per il monitoraggio degli interventi.

3.7. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il Fondo per la gestione del fenomeno della subsidenza, di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finanziato con 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.8. Romeo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per tutti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei quali le

Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soggetti beneficiari e attuatori, ivi inclusi quelli inseriti negli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 31 ottobre 2025 e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 4 giugno 2026, una quota non superiore al 2 per cento del finanziamento assegnato a ciascun intervento è posta a carico del relativo quadro economico ed è destinata agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni di soggetto beneficiario e attuatore. A tal fine le Autorità di bacino distrettuali possono avvalersi di società a partecipazione pubblica e di operatori economici, nonché, nel rispetto della normativa vigente in materia, assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente quella degli interventi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.14. Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È assicurata l'interoperabilità tra il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

*** 3.20.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*** 3.21.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La conclusione del procedimento dell'intesa tra il Presidente della Regione Siciliana e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della riperimetrazione dell'area del Parco degli Iblei, deve avvenire entro il 31 dicembre 2027. Allo scopo di raggiungere l'accettazione concordata sul territorio della nuova perimetrazione, il Presidente della Regione Siciliana convoca un Tavolo di concertazione, tra la Regione medesima, i comuni interessati e gli enti dell'area vasta, che esprime un parere vincolante ai fini della conclusione del procedimento dell'intesa.

3.1001. Carrà, Sudano, Zinzi

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.1002.

Sostituire le parole da: è autorizzata fino alla fine del comma *con le seguenti:* per il triennio 2027-2029, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è autorizzata a reclutare, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, di cui cinque unità con qualifica di funzionario e una unità con qualifica di elevata professionalità, con decorrenza giuridica ed economica non anteriore al 1° gennaio 2027. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è istituita, con la medesima decorrenza di cui al periodo precedente, una posizione nell'area delle elevate professionalità. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 380.922 per l'anno 2027 e di euro 403.397 a decorrere dall'anno 2028 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 10.080 annui a decorrere dall'anno 2027 per l'erogazione dei buoni pasto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a complessivi euro 391.002 per l'anno 2027 e ad euro 413.477 a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

0.3.1002.1000. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le esigenze di funzionamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico, anche mediante il potenziamento delle attività di pianificazione e programmazione, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio distrettuale, la medesima Autorità è autorizzata, in aggiunta a quanto disciplinato dall'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, a reclutare, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, di cui cinque unità con qualifica di funzionario e una unità con qualifica di elevata professionalità, con decorrenza di immissione in servizio dal 1° gennaio 2027. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è istituita una posizione nell'area delle elevate professionalità. Agli oneri relativi alla gestione di eventuali procedure concorsuali pubbliche si provvede nei limiti delle risorse già disponibili sul bilancio dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata una spesa di 390.998,00 euro a decorrere dall'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3.1002. Buonguerrieri.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2027, lo stanziamento disposto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 3,8 milioni di euro per l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di 0,3 milioni di euro per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. Le risorse oggetto dell'incremento ai sensi del primo periodo sono destinate alle spese di funzionamento necessarie all'esercizio delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3.1003. Buonguerrieri.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'intervento relativo al "Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo", di cui alla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo, le economie generatesi dall'attuazione dei progetti originari conclusi che compongono il programma, entro i limiti delle risorse già stanziate, possono essere utilizzate per il completamento degli stessi ovvero di interventi aventi le medesime finalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 marzo 2015, n. 82. ».

3.1004. Testa.

ART. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 5 », *secondo periodo, sostituire le parole:* ventiquattro mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, medesimo periodo:

sostituire le parole: entro dodici anni *con le seguenti:* entro sei anni;

sostituire le parole: a dodici anni *con le seguenti:* a sei anni.

3-*bis*.1. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 5 », *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il riesame è effettuato in via prioritaria con riferimento alle derivazioni insistenti su corpi idrici superficiali e sotterranei che non raggiungono gli obiettivi di qualità ambientale o sottoposti a grave *stress* idrico, assicurando in ogni caso il rispetto del deflusso ecologico e il divieto di deterioramento dello stato del corpo idrico.

3-*bis*.2. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma* « 5 », *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* In caso di mancata adozione della disciplina regionale o di inerzia nell'espletamento delle procedure di riesame entro i termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a novanta giorni, esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

3-*bis*.3. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma* « 5-bis », *dopo le parole:* periodicamente aggiornato *aggiungere le seguenti:* , almeno ogni due anni,.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso comma « 5-quater », *primo periodo, dopo le parole:* periodicamente aggiornato *aggiungere le seguenti:* , almeno ogni due anni,.

3-*bis*.4. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma* « *5*-quater », *primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , secondo *standard* tecnici di interoperabilità e formati condivisi definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3-*bis*.5. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera *c)*, dopo il capoverso 5-*quinquies*, aggiungere il seguente:

5-*sexies*. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 5-*bis* a 5-*quinquies* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-*bis*.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)

(Approvato)

ART. 3-*ter*.

(Modifica all'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riutilizzo delle acque reflue)

*Al comma 1, capoverso 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole:* nello stesso sito *aggiungere le seguenti:* e presso utenti terzi.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d'uso rispettano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5, alla parte terza del presente decreto.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa. »;

all'articolo 4:

al comma 1, sostituire la lettera c-ter) *con la seguente:*

c-ter) all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 193-*bis* e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico, i rifiuti prodotti dalle navi e dalle piattaforme *offshore*, trasportati via mare a bordo di unità navali, sono assimilati alle merci e, se pericolosi, alle merci pericolose, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina del trasporto marittimo. Il trasporto via mare dei medesimi rifiuti, effettuato a bordo di unità navali e limitatamente alla tratta marittima, non è soggetto all'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui agli articoli 188, comma 2, e 212, comma 5. ».

*al comma 4, capoverso comma 5-*bis, *sostituire l'alinea con il seguente:*

« 5-*bis*. I produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato comunicano annualmente, entro il 31 marzo, al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, il quantitativo di plastica utilizzata per la produzione di bottiglie destinate al mercato nazionale nonché il quantitativo di plastica riciclata destinata alla produzione di bottiglie, indicando, fino al 21 novembre 2027, la provenienza dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso. Il Consorzio nazionale imballaggi trasmette con cadenza annuale i dati acquisiti ai sensi del primo periodo del presente comma: ».

3-*ter*.1. Simiani, Ghio, Curti, Evi, Ferrari.

*Dopo l'articolo 3-*ter, *aggiungere il seguente:*

Art. 3-*quater*.

(Disposizioni urgenti in materia di bioeconomia circolare)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *v)*, è inserita la seguente:

« *v-bis)* bioeconomia circolare: il complesso delle attività economiche associate alla produzione di risorse biologiche rin-

novabili e alla trasformazione delle stesse, nonché dei relativi sottoprodotti e rifiuti, in prodotti a valore aggiunto, quali alimenti, mangimi, prodotti chimici e materiali di origine biologica tra cui gli imballaggi, biocombustibili e bioenergia ».

3-*ter*.01. Milani.

ART. 4.

(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* « a-bis) », *dopo le parole:* obblighi di astensione *aggiungere le seguenti:* , l'obbligo di dichiarazione annuale degli interessi economici e professionali dei componenti degli organi, la verbalizzazione delle astensioni e la pubblicazione dei verbali delle decisioni di rilievo generale, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e dei segreti commerciali.

4.1. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* « a-bis) », *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* tali regole, inserite negli statuti, sono conformi a quanto stabilito con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), *capoverso comma* « 2-bis », *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Tali misure sono conformi a quanto stabilito con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione.

*** 4.2.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 4.3.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* « a-bis) », *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le regole sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

**** 4.5.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

**** 4.6.** Ruffino.

**** 4.8.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) All'articolo 178-*ter*, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Le organizzazioni che adempiono in forma collettiva agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:

a) adottano e attuano modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con specifici presidi per la prevenzione degli illeciti ambientali, la corretta gestione delle risorse finanziarie e il controllo delle attività affidate a soggetti terzi, e nominano l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo, dotato di autonomia e indipendenza;

b) nominano un organo di controllo con funzioni di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, costituito dal collegio sindacale ove previsto dalla forma giuridica dell'organizzazione, e un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le funzioni dell'organismo di vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2001;

c) adottano procedure documentate di qualificazione, monitoraggio e verifica periodica degli operatori incaricati della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla regolarità autorizzativa, alla capacità operativa degli impianti e alla trac-

ciabilità dei flussi, nell'ambito del meccanismo di autosorveglianza di cui al comma 2, lettera *c)*;

d) corredano il bilancio annuale di un rendiconto sulla gestione dei contributi ambientali, sui costi sostenuti, sugli accantonamenti, sugli avanzi di gestione, sul livello delle riserve e sulla sua adeguatezza rispetto ai costi totali annui ai sensi dell'articolo 237, comma 6, lettera *f)*, e sui risultati conseguiti, sottoposto a verifica indipendente, fermo restando quanto previsto dal comma 9-*ter*.

2-*ter*. L'organismo di vigilanza e l'organo di controllo di cui al comma 2-*bis* segnalano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le irregolarità rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore che non siano tempestivamente rimosse dagli organi competenti, fatti salvi gli ulteriori obblighi di segnalazione previsti dalla legge ».

Conseguentemente, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 206-*bis*, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*ter*. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'organismo di cui al comma 4-*bis*, può richiedere informazioni e documentazione e disporre verifiche mirate. In presenza di irregolarità rilevanti, il Ministero, in relazione alla loro gravità e ferme restando le competenze delle altre autorità:

a) diffida il sistema collettivo a eliminarle entro un termine congruo, imponendo, ove necessario, un piano di adeguamento;

b) in caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, dispone la sospensione, per un periodo determinato, dei provvedimenti di riconoscimento o di approvazione di propria competenza;

c) in caso di irregolarità gravi o reiterate, revoca i provvedimenti di cui alla lettera *b)*.

4-*quater*. Le organizzazioni di cui all'articolo 178-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si adeguano alle disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*ter* del medesimo articolo entro dodici mesi da tale data.

4-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi da 4-*bis* a 4-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

4.10. Amato, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 184-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. In attuazione dei princìpi comunitari di economia circolare e di uso efficiente delle risorse vegetali, i residui solidi e semisolidi derivanti dai processi di lavorazione e trasformazione agroalimentare, enologica e brassicola, quali trebbie, borlande, sementi e lieviti esausti, qualora destinati all'utilizzazione agronomica, alla produzione di fertilizzanti e ammendanti, all'alimentazione zootecnica o alla digestione anaerobica per la produzione di biogas e biometano, costituiscono sottoprodotti ai sensi del comma 1. L'utilizzazione agronomica diretta di tali materiali è effettuata nel rispetto della disciplina per la tutela dei corpi idrici e della normativa sulle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla parte terza del presente decreto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* »*:*

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di rifiuti pericolosi è subordinata alla redazione di una

valutazione tecnica idrogeologica, corredata da una schematizzazione progettuale dei presidi di protezione da adottare, che sono trasmesse agli organi di controllo competenti per territorio con la comunicazione di inizio attività di deposito.

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 20 metri cubi *con le seguenti:* 200 metri cubi.

al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'idoneità dei materiali e l'assenza di evidenze di contaminazione sono verificate con osservazione diretta del contesto litologico tramite attestazione geologica, con la descrizione dei terreni di scavo e documentazione fotografica, conservata dal proprietario o titolare dell'intervento per tutta la durata dei lavori ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

al comma 3, sostituire le parole: calcestruzzo, bentonite, vetroresina *con le seguenti:* calcestruzzo, vetroresina, additivi chimici sintetici non biodegradabili.

4.15. L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 184-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. In attuazione dei princìpi dell'Unione europea in materia di economia circolare e di uso efficiente delle risorse, i residui solidi e semisolidi derivanti dai processi di lavorazione e trasformazione agroalimentare, enologica e brassicola, quali trebbie, borlande, sementi e lieviti esausti, qualora destinati all'utilizzazione agronomica, alla produzione di fertilizzanti e ammendanti ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, all'alimentazione zootecnica o alla digestione anaerobica per la produzione di biogas e biometano, costituiscono sottoprodotti ai sensi del comma 1. L'utilizzazione agronomica diretta di tali materiali è effettuata nel rispetto della disciplina relativa alla tutela dei corpi idrici e delle disposizioni applicabili alle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla parte terza del presente decreto. ».

4.16. Evi.

Al comma 1, lettera b)*, alinea, sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla medesima lettera, dopo il capoverso « Art. 185-ter », aggiungere il seguente:

« Art. 185-*quater*. *(Gestione e tracciabilità dei rifiuti da articoli pirotecnici)* 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rifiuti da articoli pirotecnici che contengono o possono contenere quantità residue di sostanze esplosive, nonché ai rifiuti costituiti da articoli pirotecnici scaduti, in disuso o non più idonei all'impiego cui sono destinati. Non si applicano ai residui derivanti da articoli pirotecnici correttamente utilizzati che non presentano più capacità esplodente.

2. Il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori è effettuato secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, costituisce fase della raccolta e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 208.

3. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1, in ogni fase della filiera, è effettuato, nel pieno rispetto della normativa di pubblica sicurezza e della normativa sul trasporto di merci pericolose, da enti o imprese iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali. Il trasporto è accompagnato dal documento semplificato di cui all'articolo 193, comma 2-*bis*, ed è registrato nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

4. Nell'ambito della raccolta è consentito il raggruppamento dei rifiuti di cui al comma 1 presso depositi intermedi autorizzati alla detenzione di materiali esplosivi. I rifiuti possono essere trasferiti ad altro deposito intermedio ovvero all'impianto di trattamento, recupero o distruzione.

5. Nel deposito intermedio non possono essere effettuate operazioni di trattamento, miscelazione o altre operazioni che modifichino le caratteristiche del rifiuto, fatta salva la messa in sicurezza e il confezionamento strettamente necessari al successivo trasporto.

6. L'esercizio dell'attività di deposito intermedio è subordinato, ai soli fini ambientali, a segnalazione certificata di inizio attività alla provincia o alla città metropolitana competente. La segnalazione indica il titolare, l'ubicazione, gli estremi del titolo di pubblica sicurezza ove richiesto, i codici EER ammessi e la capacità massima del deposito.

7. La permanenza dei rifiuti nel deposito intermedio è inferiore a un anno. Il deposito costituisce attività di raccolta, non costituisce stoccaggio e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 208. L'unità locale è censita nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e le quantità in ingresso, in giacenza e in uscita devono essere in ogni momento ricostruibili.

8. Ogni trasferimento dal deposito preliminare o da un deposito intermedio costituisce una nuova movimentazione. Il destinatario registra la quantità ricevuta e le eventuali difformità.

9. Il trattamento, il recupero o la distruzione sono effettuati presso impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti. La tracciabilità della filiera si conclude con la registrazione della quantità effettivamente trattata, recuperata o distrutta.

10. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente articolo. »

dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per il trasporto sul territorio nazionale dei rifiuti di cui all'articolo 185-*quater* è utilizzato un documento semplificato di trasporto, approvato con deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il documento identifica il produttore o detentore, il trasportatore e il destinatario e riporta il codice EER, la tipologia e la quantità del rifiuto, il mezzo e la data del trasporto nonché, ove prescritti, gli estremi del titolo previsto dalla normativa di pubblica sicurezza. Il destinatario attesta la quantità ricevuta e le eventuali difformità. Il documento accompagna il trasporto, è registrato nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e sostituisce il formulario di identificazione. Le modalità di emissione, numerazione, compilazione e conservazione sono definite con la deliberazione di cui al primo periodo »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, capoverso « Art. 185-*quater* », e lettera *b-bis)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.1002. Vietri.

Al comma 1, lettera b), *capoverso « Art. 185-*ter *», comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il deposito temporaneo di cui al presente comma non può avere durata superiore a sei mesi, indipendentemente dal quantitativo stoccato. Qualora il deposito temporaneo superi i 1.000 metri cubi di rifiuti non pericolosi identificati dal codice 17.05.04 o i 200 metri cubi di rifiuti pericolosi identificati dal codice 17.05.03*, il produttore è tenuto a darne preventiva comunicazione per via telematica alla sezione provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, specificando l'ubicazione dell'area, la tipologia del materiale e la data di avvio dell'accumulo, assicurando idonei presidi di contenimento contro il dilavamento e la dispersione delle polveri.

4.17. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « *Art. 185-*ter », *comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il deposito della quota di rifiuti pericolosi è subordinato alla redazione di una valutazione tecnica idrogeologica, corredata da uno schema progettuale dei presidi di protezione da adottare, da trasmettere agli organi di controllo territorialmente competenti unitamente alla comunicazione di inizio dell'attività di deposito.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « *Art. 185-*ter »*:*

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 20 metri cubi *con le seguenti:* 200 metri cubi;

al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'idoneità dei materiali e l'assenza di evidenze di contaminazione sono verificate mediante osservazione diretta del contesto litologico, attestata da una relazione geologica contenente la descrizione dei terreni di scavo e corredata da documentazione fotografica, conservata dal proprietario o dal titolare dell'intervento per tutta la durata dei lavori ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza;

al comma 3, sostituire le parole: calcestruzzo, bentonite, vetroresina *con le seguenti:* calcestruzzo, vetroresina, additivi chimici sintetici non biodegradabili.

4.18. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « *Art. 185-*ter », *comma 2, primo periodo, dopo le parole:* nel sito di produzione *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *c)*,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso « *Art. 185-*ter », *comma 2, primo periodo, dopo le parole:* caratterizzazione ambientale *aggiungere le seguenti:* , previa predisposizione di una relazione tecnica che documenti, sulla base della ricostruzione della storia del sito, degli usi pregressi e delle evidenze disponibili, l'assenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione;

al medesimo capoverso « *Art. 185-*ter », *comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* La relazione è sottoscritta da professionisti abilitati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, assicurando il coinvolgimento delle competenze chimiche e fisiche ove necessario. Qualora emergano elementi indicativi di potenziale contaminazione, il riutilizzo è subordinato all'esecuzione delle indagini e delle analisi necessarie a verificare il rispetto dei requisiti normativi applicabili.

4.19. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « *Art. 185-*ter », *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale *con le seguenti:* previa verifica documentale della qualità ambientale del sito e della compatibilità della destinazione d'uso, sulla base dei dati disponibili e della storia d'uso dell'area.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nei casi in cui i dati disponibili, la storia d'uso del sito o le caratteristiche dell'area facciano emergere un rischio di contaminazione, il riutilizzo è consentito soltanto previa caratterizzazione analitica eseguita da laboratorio accreditato. Il produttore registra quantità, luogo di produzione, caratteristiche e destinazione delle terre e rocce da scavo nel sistema di tracciabilità dei rifiuti applicabile e conserva la documentazione per cinque anni. Le autorità di controllo possono effettuare verifiche e campionamenti in ogni fase del trasporto e del riutilizzo.

al comma 3, dopo le parole: procedimenti di bonifica *aggiungere le seguenti:* o da aree limitrofe a siti contaminati, salvo che la caratterizzazione del lotto dimostri

l'assenza di contaminazione e la compatibilità con l'uso previsto.

4.21. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso «Art. 185-*ter*», comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale *con le seguenti:* ad eccezione di rifiuti pericolosi identificati dal codice 17.05.03*.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avvenuto riutilizzo diretto nel sito di produzione per quantitativi fino a 20 metri cubi è attestato dal direttore dei lavori o dall'esecutore mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da conservare unitamente ai titoli abilitativi edilizi e da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

4.22. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso «Art. 185-*ter*», comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La procedura semplificata si applica esclusivamente quando la modifica non determina un incremento significativo degli impatti ambientali rispetto alla configurazione autorizzata, sulla base di una valutazione dell'autorità competente riferita, in particolare, alle emissioni, ai flussi di rifiuti, ai consumi e alle condizioni di esercizio dell'impianto.

4.23. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso «Art. 185-*ter*», comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* Rientrano nella definizione di cantiere puntuale anche gli interventi localizzati di manutenzione, riparazione e allacciamento sulle reti e sulle infrastrutture del servizio idrico integrato e degli altri servizi pubblici a rete, ivi compresi quelli di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e del calore, purché siano rispettate le condizioni previste dal presente comma. Per gli interventi di cui al periodo precedente il limite quantitativo di 20 metri cubi si applica a ciascun intervento tecnicamente autonomo e spazialmente distinto, anche se eseguito nell'ambito di un medesimo contratto o accordo quadro ed è vietato il frazionamento artificioso di un intervento unitario al fine di ricondurlo entro il predetto limite.

4.26. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso «Art. 185-*ter*», comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il limite di cui al secondo periodo si riferisce all'intervento complessivo, anche se articolato in più cantieri o fasi nella medesima area di cantiere.

4.27. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso «Art. 185-*ter*», comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il riutilizzo è subordinato alla verifica documentale dell'assenza di elementi ragionevoli indicativi di una potenziale contaminazione del sito, tenendo conto dell'uso pregresso, delle attività svolte e delle informazioni ambientali disponibili. In presenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di caratterizzazione e gestione dei materiali. La documentazione di esecuzione dei lavori riporta la localizzazione del cantiere, i quantitativi di terre e rocce da scavo prodotti e riutilizzati, la destinazione interna dei materiali e ogni ulteriore elemento utile a verificare la compatibilità del riutilizzo con le caratteristiche del sito.

4.28. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carotenuto.

Al comma 1, lettera b), *capoverso «Art. 185-*ter*», comma 3, aggiungere, in fine, le*

seguenti parole: nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da aree interessate da attività industriali pregresse o per le quali lo storico d'uso renda plausibile la presenza di contaminazione.

*** 4.30.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

*** 4.31.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) all'articolo 186, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di favorire il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, anche in siti diversi da quello di origine, i produttori hanno l'obbligo di comunicare la disponibilità di terre e rocce da scavo non riutilizzate ai sensi del comma precedente, ai fini dell'iscrizione delle stesse nella sezione del Catasto dei rifiuti di cui al successivo articolo 189, comma 2-*bis*. »;

b-ter) all'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. È istituita la sezione "Terre e rocce da scavo disponibili" del Catasto di cui al comma 1, nella quale sono contenute tutte le informazioni idonee a identificare le terre e le rocce da scavo non riutilizzate nei siti di produzione e la loro ubicazione. Le informazioni e i dati in essa contenuti sono sottoposti alle medesime regole di pubblicità e di interoperabilità previste nei successivi commi 8 e 9 e, qualora siano relativi a opere per le quali si applica il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono resi interoperabili anche con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici detenuta dall'Autorità nazionale anticorruzione. »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Catasto dei rifiuti e dei sottoprodotti ».

4.34. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 190, comma 6, primo periodo, dopo le parole: « produttori iniziali di rifiuti pericolosi » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, gli enti del Terzo settore produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che hanno un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 e le organizzazioni di volontariato indipendentemente dal numero di dipendenti, ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le modifiche introdotte dalla lettera *b-bis)* del comma 1 si applicano a decorrere dal termine previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59.

4.40. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 10-*ter*. Ai fini del comma 10, i sistemi di responsabilità estesa del produttore relativi agli imballaggi garantiscono la copertura finanziaria dei costi necessari dell'intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio, a decorrere dalla raccolta differenziata presso gli utenti finali fino al destino finale del materiale. I costi sono determinati in modo trasparente, secondo criteri di efficienza e proporzionalità, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle materie prime seconde. Tale copertura comprende in ogni caso:

a) la raccolta, il trasporto e il trattamento nei centri di conferimento e nei centri di selezione;

b) la gestione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, anche se non rispondenti agli obiettivi di riciclaggio, e quelli prodotti negli impianti di trattamento e di riciclo a valle della selezione;

c) i costi aggiuntivi connessi a fasi di crisi del mercato delle materie prime seconde, ivi compresi quelli di stoccaggio straordinario disposto ai sensi dell'articolo 191.

La copertura di cui al presente comma è garantita in ogni condizione di mercato e non può essere subordinata all'andamento economico del settore del riciclo.

10-*quater*. Con specifico riferimento ai rifiuti di imballaggi in plastica, la copertura di cui al comma 10-*ter* comprende altresì:

a) le frazioni residuali della selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica raccolti in modo differenziato, comunemente denominate plasmix, indipendentemente dalla loro riciclabilità e dalla disponibilità di sbocchi di mercato;

b) i costi di stoccaggio, trasporto e avvio a recupero energetico o smaltimento delle frazioni di cui alla lettera *a)*, quando non collocabili nelle filiere del riciclo meccanico;

c) i costi aggiuntivi sostenuti dai gestori del servizio pubblico di raccolta a causa del mancato o ritardato ritiro da parte del sistema di responsabilità estesa del produttore competente.

Le condizioni di mercato delle materie prime seconde plastiche non costituiscono esimente dagli obblighi di cui al presente comma.

10-*quinquies*. I costi di cui ai commi 10-*ter* e 10-*quater*, ivi compresi quelli effettivamente sostenuti dai gestori degli impianti di selezione, trattamento e riciclo per la gestione degli scarti e delle frazioni non valorizzabili, sono rendicontati lungo l'intera filiera e riconosciuti all'operatore che li ha sostenuti, senza duplicazione dei corrispettivi già percepiti per i medesimi quantitativi. Le modalità uniformi di rendicontazione e di riconoscimento economico sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5. ».

4.48. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma* « 2-*bis* », *primo periodo, sopprimere la parola:* raccolta,.

4.50. Milani.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma* « 2-bis », *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli statuti assicurano che le procedure di affidamento siano precedute da una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi, che le astensioni siano riportate nei verbali e che i criteri di selezione e gli esiti degli affidamenti siano resi pubblici.

4.51. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c.1) all'articolo 233, comma 10:

1) alla lettera *d)*, le parole « , determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei Consorzi. » sono sostituite dalle seguenti: « A tal fine, il Consorzio di cui al comma 1, d'intesa con i soggetti di cui al comma 9, determina annualmente l'ammontare del contributo necessario a garantire l'equilibrio di gestione e l'adempimento delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell'articolo 178-*ter*, comma 4, secondo i criteri di cui all'articolo 178-*ter*, comma 3, e all'articolo 237, comma 4, e per gli impieghi di cui all'articolo 237, comma 5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consorzio comunica l'ammontare del contributo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*,

specificando gli oneri e le componenti di costo che lo giustificano. »;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: *d-bis)* In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui alla lettera *d)* entro il 31 ottobre, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a raggiungerla entro i successivi sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica determina il contributo con proprio decreto, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Nelle more dell'adozione del decreto, si applica il contributo vigente.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis* All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La determinazione del contributo è analizzata annualmente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contributo è aggiornato ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettere *d)* e *d-bis)*, del medesimo decreto legislativo. ».

4.1003. Milani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di accelerare l'adozione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e favorire lo sviluppo delle filiere del recupero e del riciclaggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del Nucleo *End of Waste* e degli enti tecnici competenti, provvede:

a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre e pubblicare un programma delle tipologie di rifiuti per le quali è prioritario definire o aggiornare i criteri *End of Waste*, tenendo conto dei quantitativi prodotti, delle criticità nella gestione, del potenziale di recupero, della disponibilità di tecnologie e dell'esistenza di mercati di sbocco;

b) a concludere, entro centottanta giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa a ciascuna proposta, una valutazione istruttoria preliminare volta a individuare i requisiti tecnici e ambientali, le eventuali necessità di approfondimento e il percorso normativo necessario per l'adozione dei relativi criteri;

c) a pubblicare e aggiornare con cadenza semestrale lo stato di avanzamento delle attività, indicando per ciascuna filiera le fasi istruttorie svolte, le criticità rilevate e i tempi stimati per la conclusione del procedimento.

1-*ter*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, degli enti di ricerca e degli operatori economici, anche mediante consultazioni tecniche finalizzate alla raccolta di dati e alla verifica della fattibilità dei criteri proposti. Restano ferme le condizioni e le garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana previste dall'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*quater*. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.65. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la transizione verso un modello di economia circolare, nella definizione dei criteri e delle procedure per il recupero dei rifiuti e la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tiene conto, ove pertinente, dei benefici ambientali complessivi derivanti dalla sostituzione

delle materie prime vergini con materiali recuperati. A tal fine possono essere utilizzate metodologie di analisi del ciclo di vita conformi alle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044, nonché indicatori relativi al consumo di risorse, alle emissioni climalteranti, all'impiego di energia e acqua e alla prevenzione della produzione dei rifiuti. L'applicazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.66. L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito delle procedure di gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo, per gli interventi di maggiore rilevanza ambientale, il proponente presenta una valutazione comparativa delle possibili modalità di gestione dei materiali, considerando il riutilizzo in sito, il riutilizzo in altri siti e il conferimento presso impianti autorizzati. La valutazione tiene conto dei trasporti, dei consumi energetici, delle emissioni climalteranti e dell'utilizzo di materie prime vergini, mediante metodologie di analisi del ciclo di vita, ove tecnicamente applicabili. Restano ferme le disposizioni in materia di caratterizzazione ambientale, tutela delle acque, del suolo e della salute umana.

4.69. L'Abbate.

Sopprimere il comma 2.

4.70. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma* « 2 », *lettera* b), *dopo le parole:* dell'allegato medesimo *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle deroghe ivi previste.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *capoverso comma* « 3 », *lettera* b), *dopo le parole:* dell'allegato medesimo *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle deroghe ivi previste.

4.71. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma* « 2 », *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) non riguardano impianti o installazioni ubicati in zone o agglomerati nei quali, in almeno uno dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), *capoverso comma* « 3 », *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente: b-bis)* non riguardano impianti o installazioni ubicati in zone o agglomerati nei quali, in almeno uno dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

4.72. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Raffa, Carotenuto, Alifano, Cherchi.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma* « 2-*bis* », *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al primo periodo deve indicare: *a*) la caratterizzazione del CSS-combustibile e gli elementi che attestino la conformità ai requisiti dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013; *b*) il tasso di sostituzione dei combustibili tradizionali; *c*) la stima degli effetti sulle emissioni, con confronto rispetto ai valori limite applicabili; *d*) gli elementi che attestino l'assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *capoverso comma* « 3.1 », *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al primo periodo deve indicare: *a*) la caratterizzazione del CSS-combustibile e gli elementi che attestino la conformità ai requisiti dell'articolo

13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013; *b*) il tasso di sostituzione dei combustibili tradizionali; *c*) la stima degli effetti sulle emissioni, con confronto rispetto ai valori limite applicabili; *d*) gli elementi che attestino l'assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata.

4.73. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma « 2-*bis* », *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al primo periodo è corredata da un piano di monitoraggio che indica parametri e frequenza dei controlli sul combustibile e sulle emissioni o dall'aggiornamento di quello già depositato.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *capoverso comma* « 3.1 », *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al primo periodo è corredata da un piano di monitoraggio che indica parametri e frequenza dei controlli sul combustibile e sulle emissioni o dall'aggiornamento di quello già depositato.

4.74. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma* « 2-*bis* », *secondo periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni*;*

al medesimo comma, lettera b), *capoverso comma* « 3.1 », *primo periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni*;*

al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni*;*

al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

4.75. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma* « 2-bis », *sopprimere il terzo periodo.*

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *capoverso comma* « 3.1 », *sopprimere il terzo periodo.*

4.76. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera b), *capoverso comma* « 3.1 », *sostituire il terzo periodo con i seguenti:* L'intervento può essere realizzato soltanto a seguito di provvedimento espresso dell'autorità competente, che accerta la sussistenza di entrambi i requisiti di cui al comma 2, acquisiti i pareri dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e dell'azienda sanitaria locale in merito, rispettivamente, agli effetti emissivi e ai profili di rischio sanitario. Il termine di quarantacinque giorni può essere prorogato una sola volta, per non oltre trenta giorni, con atto motivato comunicato al proponente e pubblicato sul sito dell'autorità competente. Il silenzio dell'autorità non equivale ad assenso.

4.78. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

4.79. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 2, lettera c), *sostituire il capoverso comma* « 3.2 » *con il seguente:*

3.2. Gli interventi di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 3.1 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, a condizione che non siano su-

scettibili di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine, le comunicazioni previste dai medesimi commi sono corredate da una relazione tecnica contenente una valutazione comparativa delle emissioni atmosferiche nelle condizioni di esercizio autorizzate e in quelle previste a seguito della sostituzione del combustibile, con indicazione delle concentrazioni e dei flussi di massa degli inquinanti. Qualora l'autorità competente accerti, sulla base della predetta valutazione, la sussistenza di effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana, non si applicano le disposizioni di semplificazione di cui ai commi 2 e 3, ferma restando l'applicazione della disciplina autorizzativa ordinaria.

4.81. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Sopprimere il comma 3.

*** 4.85.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*** 4.86.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Carotenuto.

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le comunicazioni di cui al secondo periodo sono inserite e tempestivamente aggiornate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'interno di un'apposita sezione del Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

4.87. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 3, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché all'invio alle medesime autorità di una rendicontazione annuale nella quale sono indicati il combustibile fossile effettivamente sostituito, la qualità del CSS-combustibile impiegato, in termini di parametri di conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013, e le emissioni con il loro andamento rispetto agli anni precedenti ».

4.88. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1004.

Sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 6 comma 4, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, le parole « immesse sul mercato nazionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « immesse nell'anno solare dal produttore sul mercato nazionale ».

4-*ter*. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, al comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi:

« I produttori di bottiglie di plastica per bevande che non raggiungono gli obiettivi indicati dall'articolo 6, comma 4), lettere *a)* e *b)*, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cinquecento euro per ciascuna tonnellata di plastica immessa sul mercato nazionale nell'anno solare. La sanzione è aumentata fino a millecinquecento euro per ciascuna tonnellata in caso in cui il discostamento percentuale dai predetti obiettivi sia superiore al 5%. L'entità in termini percentuali del mancato raggiungimento degli obiettivi è determinata prendendo come base di calcolo il peso complessivo in tonnellate delle bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale dal produttore nell'anno solare di riferimento. I produttori che violano gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da

mille euro a diecimila euro, determinata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni mancata comunicazione. ».

0.4.1004.1000. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, capoverso comma « 5-*bis* », *primo periodo, premettere le seguenti parole*: Entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati dell'anno precedente,.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Ciascun produttore di bottiglie di plastica per bevande assicura che le bottiglie dal medesimo immesse sul mercato nazionale in ciascun anno solare contengano, come media annuale, una percentuale di plastica riciclata non inferiore a quella stabilita dagli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 4. In caso di violazione di tali obiettivi, il produttore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cinquecento euro per ciascuna tonnellata di plastica riciclata mancante. Il quantitativo mancante è determinato applicando i punti percentuali mancanti rispetto all'obiettivo al peso complessivo delle bottiglie immesse sul mercato dal produttore nell'anno di riferimento. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5-*ter*. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni mancata comunicazione. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 5-*bis*, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

4.1004. Milani, Evi.

(Approvato)

Al comma 4, dopo il capoverso comma « 5-bis », *aggiungere i seguenti:*

5-*ter*. Ai fini del rispetto degli obiettivi di contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande previsti dal presente articolo, ciascun produttore assicura che le bottiglie dal medesimo immesse sul mercato nazionale in ciascun anno solare contengano, in media, una percentuale di plastica riciclata non inferiore a quella stabilita dai medesimi obiettivi. La plastica riciclata è computata solo se accompagnata da certificazione relativa all'intera catena di fornitura, rilasciata da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, sulla base di norme tecniche riconosciute in ambito europeo. Per la plastica riciclata proveniente da Paesi terzi, la certificazione attesta altresì che i processi di raccolta e di riciclo rispettano requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla disciplina dell'Unione europea.

5-*quater*. Le comunicazioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati dell'anno precedente, e sono corredate delle certificazioni di cui al comma 5-*ter*. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Consorzio nazionale imballaggi trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei produttori che non hanno effettuato la comunicazione e di quelli che, sulla base dei dati comunicati, non hanno raggiunto gli obiettivi di cui al comma 5-*ter*.

5-*quinquies*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del-

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, effettua controlli, anche a campione e sulla base dell'analisi del rischio, sulla veridicità delle comunicazioni di cui al comma 5-*bis* e sulla conformità delle certificazioni presentate. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità dei controlli e i contenuti minimi delle certificazioni.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1 All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che non raggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ciascuna tonnellata di plastica riciclata mancante. Il quantitativo mancante è determinato applicando i punti percentuali mancanti rispetto all'obiettivo al peso complessivo delle bottiglie immesse sul mercato dal produttore nell'anno di riferimento.

5-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che omette la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, o la effettua in modo incompleto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 10.000 euro. Se la comunicazione contiene dati non veritieri o è corredata di certificazioni non conformi, la sanzione è raddoppiata e il quantitativo di plastica riciclata non correttamente documentato non è computato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.

5-*quater*. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo articolo.

5-*quinquies*. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 ».

4.96. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

*Al comma 4, dopo il capoverso comma « 5-*bis *», aggiungere il seguente:*

5-*ter*. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) pubblica annualmente, in formato aperto e con dati aggregati per tipologia di prodotto e Paese di provenienza, le informazioni ricevute ai sensi del comma 5-*bis*. I dati sono sottoposti a controlli documentali a campione e sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del monitoraggio degli obiettivi di riciclo.

4.97. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 50.000, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni punto percentuale mancante rispetto agli obiettivi sulla plastica riciclata di cui al citato comma 4. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5-*ter*. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di

cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni mancata comunicazione. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 5-*bis*, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

4.98. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti derivanti dalle attività del settore agroalimentare, della distribuzione, della logistica e della ristorazione e di favorire il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

« Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni per la certificazione della sostenibilità del biogas e del biometano)

1. Ai fini dell'articolo 43, comma 1, nella filiera di produzione di biogas e biometano sono considerate punti di origine e non sono tenute all'adesione al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o a un sistema volontario, al conseguimento del certificato di conformità e all'emissione di dichiarazioni o certificati di sostenibilità le imprese stabilite nel territorio dell'Unione europea presso le quali si originano rifiuti o residui di cui all'articolo 42, comma 4, conferiti, direttamente o indirettamente, a un impianto di digestione anaerobica o a un impianto di stoccaggio o di trattamento di cui al comma 3, che svolgono una delle seguenti attività:

a) produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari, comprese le bevande, anche quando esercitate da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile o dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agroalimentari, comprese le relative fasi di logistica e magazzinaggio;

c) ristorazione, anche collettiva, e *catering*.

Il regime semplificato di cui al presente comma si applica anche agli intermediari di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che non acquisiscono la detenzione dei materiali, purché le autodichiarazioni e i documenti di cui al comma 2 siano trasmessi al gestore ricevente, che indica l'intermediario nell'elenco di cui al comma 3, lettera *a)*.

2. L'applicazione del regime semplificato di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il punto di origine rende al soggetto che riceve i materiali, al primo conferimento e almeno ogni dodici mesi, un'autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla natura, sul codice dell'elenco europeo dei rifiuti o sulla qualifica di sottoprodotto, sull'attività di origine e sul quantitativo mensile o annuo stimato dei materiali e consente le verifiche di cui al comma 4;

b) ciascun conferimento è accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti o dal documento di trasporto ovvero, per i sottoprodotti, dalla documentazione idonea a dimostrare i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. I gestori degli impianti di digestione anaerobica, degli impianti di stoccaggio, anche intermedio, e degli impianti di trattamento, compresi quelli nei quali i materiali cessano di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché gli intermediari e i commercianti che acquisiscono la detenzione dei materiali, che ricevono materiali dai punti di origine di cui al comma 1, sono

operatori economici e aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o a un sistema volontario. Quali gestori riceventi, essi rispondono, nell'ambito della propria certificazione, della dimostrazione della sostenibilità delle partite ricevute dai punti di origine e a tal fine:

a) tengono e aggiornano l'elenco dei punti di origine e degli intermediari di cui al comma 1, ubicazione, attività, materiali e quantitativi ricevuti;

b) conservano per cinque anni le autodichiarazioni, i formulari, i documenti di trasporto e le registrazioni, assicurandone la riconciliazione con il sistema di equilibrio di massa;

c) computano, secondo la metodologia di cui all'articolo 44, le emissioni di gas a effetto serra.

4. L'organismo di certificazione del gestore ricevente verifica la catena di approvvigionamento dalla sua origine ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, e della normativa nazionale vigente.

5. Ai fini del presente articolo, dell'articolo 42, comma 4, e dell'allegato VIII, i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, restano riconducibili ai rifiuti o ai residui da cui derivano, a condizione che l'origine e la corrispondenza tra partite in ingresso e in uscita siano documentate dal gestore dell'impianto di trattamento.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'articolo 43, comma 7, e dell'accesso ai regimi di sostegno e non è subordinato al ricorso alla certificazione di gruppo.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato nell'ambito della disciplina del Sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 42, comma 16, è aggiornato il decreto 7 agosto 2024, in coerenza con il presente articolo. Nelle more dell'approvazione del decreto, i commi da 1 a 6 si applicano direttamente. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di riconoscimento, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, delle certificazioni rilasciate, nella filiera di produzione di biogas e biometano, nell'ambito dei sistemi volontari riconosciuti, anche ai fini dell'articolo 43, comma 7, e dell'accesso ai regimi di sostegno.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

4.102. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il Titolo III è aggiunto il seguente:

« TITOLO III-*bis*.

(Disciplina dei sottoprodotti della lavorazione del malto e della birra)

Art. 9-*bis*.

1. I produttori di birra adempiono all'obbligo di corretta gestione dei residui mediante il loro avvio a usi alternativi come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora siano destinati ai seguenti fini:

a) Uso agronomico diretto: mediante la distribuzione controllata di borlande e trebbie nei terreni agricoli, nel limite massimo di 5.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale anche previa sottoposizione a compostaggio aziendale;

b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;

c) uso zootecnico diretto o indiretto: mediante la cessione di trebbie esauste e residui da utilizzare come materie prime per mangimi, nel rispetto del regolamento (CE) 767/2009 e previa registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005;

d) uso energetico: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas e biometano nonché per la produzione di materiali innovativi;

e) uso alimentare ed estrattivo: mediante l'impiego delle trebbie per la preparazione di prodotti da forno, fibre e altri prodotti agroalimentari ovvero per l'estrazione di composti fenolici e amminoacidi;

f) uso farmaceutico: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;

g) uso cosmetico: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;

h) altri usi alternativi comunicati al Ministero, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ed alle regioni almeno trenta giorni antecedenti all'effettuazione del primo ritiro sotto controllo.

2. Ai fini della qualificazione dei materiali previsti dal presente decreto come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili.

3. Gli usi alternativi di cui al comma 1 sono realizzati mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. A tal fine, i soggetti interessati predispongono un contratto per la valorizzazione del sottoprodotto assicurando un adeguato sistema di tracciabilità del materiale vegetale tra il punto di produzione e il luogo di destinazione in conformità con le previsioni contenute nel decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2017, n. 38 ».

4.108. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*Al comma 4-*bis*, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

c) *all'articolo 24-*bis*:*

1) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, sulla base dei costi unitari, per tipologia, unità o peso del prodotto. La determinazione di tali costi unitari è documentata, tra l'altro, con contratti, offerte vincolanti o fatture relative all'anno precedente. L'ammontare del contributo e i criteri utilizzati per la sua determinazione sono asseverati da un soggetto terzo indipendente nell'ambito del meccanismo di autosorveglianza di cui all'articolo 178-*ter*, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I sistemi di gestione, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, provvedono alla segregazione del relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, di cui all'articolo 40, comma 3. Le somme segregate nel trust sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi relativi alla gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici e non possono essere utilizzate per finalità diverse. I sistemi di gestione assicurano che la gestione del trust, ivi comprese le attività finanziarie e gestionali, sia oggetto di asseverazione annuale da parte di un soggetto terzo indipendente nell'ambito del meccanismo di autosorveglianza di cui all'articolo

178-*ter*, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'asseverazione verifica altresì l'effettiva segregazione delle somme e la corrispondenza tra i quantitativi di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato, i contributi dovuti, le somme effettivamente segregate nel trust e gli eventuali utilizzi effettuati. L'ammontare del contributo, la relativa asseverazione e l'asseverazione annuale relativa alla gestione del trust sono trasmessi unitamente alla documentazione di cui all'articolo 10, comma 9, nel caso di sistemi collettivi, e unitamente alla documentazione di cui all'articolo 9, comma 3, nel caso di sistemi individuali »;

2) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-*bis*. Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, ai fini dell'attuazione uniforme delle disposizioni di cui al comma 2:

a) definisce annualmente i costi unitari di riferimento necessari alla gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici, tenuto conto di criteri prudenziali da adottare ai fini della valutazione dell'adeguatezza nel tempo delle somme destinate alla copertura dei costi futuri;

b) supporta i sistemi collettivi per definire le modalità di riconciliazione tra quantitativi di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato, contributi dovuti, somme effettivamente segregate ed eventuali utilizzi »;

d) all'articolo 40, al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « sistema di garanzia finanziaria » sono inserite le seguenti: « nella forma del trust di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2 » e dopo le parole « DM 5 luglio 2012 » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2 ».

4.1005. Milani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, all'allegato 3 « Correttivi », tabella 2.1 « Correttivi calcici e magnesiaci », numero 22) « Carbonato di calcio di defecazione », del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 3 « Modo di preparazione e componenti essenziali », la parola: « Non » è soppressa;

b) alla colonna 7 « Note » è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione si applicano integralmente le disposizioni di cui al numero 23) "Gesso di defecazione da fanghi", colonna 7 ».

4.04. Cattaneo, Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Disposizioni in materia di criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari)

1. Al fine di prevenire e ridurre gli sprechi alimentari, di favorire una più efficiente programmazione degli approvvigionamenti e di valorizzare le filiere agroalimentari tracciabili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'aggiornamento dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collet-

tiva e la fornitura di derrate alimentari, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 4 aprile 2020, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) ampliamento dell'elenco dei prodotti ortofrutticoli e dei legumi surgelati ammessi, ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti, includendovi tutti gli ortaggi ed i legumi surgelati di cui alla voce doganale (Nomenclatura Combinata) 0710, nonché la frutta surgelata di cui alla voce 0811, ottenuti da prodotti raccolti nel rispettivo periodo di stagionalità;

b) valorizzazione, nell'ambito dei criteri premianti, dei prodotti surgelati provenienti da filiera corta o da chilometro zero, come definiti dai criteri ambientali minimi, tenendo conto anche della distanza tra il luogo di coltivazione e lo stabilimento di surgelazione e dei conferimenti dei produttori agricoli associati;

c) rilevazione, nell'ambito dei rapporti periodici sulle eccedenze alimentari già previsti dai criteri ambientali minimi, degli effetti dell'impiego dei prodotti surgelati sulla riduzione degli sprechi.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di aggiornamento di cui al comma 1, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, non costituisce difformità rispetto ai criteri ambientali minimi di cui al medesimo comma 1 la previsione, nella documentazione di gara relativa ai servizi di ristorazione collettiva e alle forniture di derrate alimentari, della facoltà di somministrare ortaggi, legumi e frutta surgelati ulteriori rispetto a quelli ivi ammessi, purché aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti dai criteri ambientali minimi, ivi comprese le quote minime di prodotti biologici o altrimenti qualificati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*** 4.09.** L'Abbate.

*** 4.029.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Ferrari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Disposizioni transitorie in materia di utilizzazione agronomica del digestato prodotto dalla codigestione di fanghi di depurazione)

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *ff)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentita l'utilizzazione in agricoltura del digestato identificato dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 19 06 05 e 19 06 06, prodotto da impianti di digestione anaerobica autorizzati ai sensi della parte quarta del medesimo decreto legislativo, che trattano fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, aventi i requisiti per l'utilizzazione in agricoltura, in codigestione con rifiuti biodegradabili non pericolosi di origine animale o vegetale appartenenti al capitolo 02 dell'elenco europeo dei rifiuti, a condizione che:

a) il digestato possieda le medesime caratteristiche richieste per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 1992, nel rispetto dei valori limite di cui all'allegato I B del medesimo decreto legislativo e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché degli eventuali valori più restrittivi stabiliti dalle regioni;

b) il digestato sia analizzato al termine del processo e prima dell'utilizzazione, secondo i metodi e con le frequenze previsti per i fanghi dal decreto legislativo n. 99 del 1992;

c) la codigestione non sia finalizzata alla diluizione delle sostanze inquinanti eventualmente presenti nei fanghi e i rifiuti utilizzati in codigestione siano gestiti nel rispetto, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. All'utilizzazione in agricoltura del digestato di cui al comma 1 si applicano, a ogni effetto, le disposizioni previste per i fanghi dal decreto legislativo n. 99 del 1992 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione, ivi comprese quelle concernenti l'autorizzazione, le analisi dei fanghi e dei terreni, i quantitativi massimi applicabili, i divieti, la documentazione di accompagnamento, la tenuta dei registri di utilizzazione e il regime sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.028. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

ART. 4-*ter*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti. Procedura di infrazione n. 2024/2097)

Al comma 1, lettera b), *numero 3), capoverso comma* « 9-bis », *dopo le parole:* un dialogo regolare *aggiungere le seguenti:* , con cadenza almeno annuale e con pubblicazione dei relativi resoconti sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,.

4-*ter*.1. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *numero 3), capoverso comma* « 9-ter », *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale e comunque garantendo la pubblicità dei dati aggregati relativi ai contributi finanziari versati dai produttori e al conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti.

4-*ter*.2. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , perseguendo il riciclaggio di alta qualità mediante il rispetto delle norme tecniche di settore e dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-*ter* ».

4-*ter*.3. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera h), *numero 1), dopo le parole:* periodicamente riesaminata *aggiungere le seguenti:* almeno ogni sei anni, in concomitanza con il riesame del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199, comma 10,.

4-*ter*.4. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera i), *numero 3), capoverso numero 3.2), dopo le parole:* economicamente praticabili *aggiungere le seguenti:* , sulla base di una relazione tecnica asseverata trasmessa all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

4-*ter*.5. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'anno 2027 fino a: beneficiario e con le seguenti: dal 1° gennaio 2027 al 31 luglio 2027, acquistano plastica riciclata è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 36 per cento dei costi sostenuti e documentati per il predetto acquisto e fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario,.

4-*quater*.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

ART. 5.

(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata « Terra dei fuochi »)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5.1.

Sopprimere la lettera 0b) *e dalla lettera* b-ter) *fino alla fine della parte consequenziale.*

0.5.1.1000. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera 0a), *aggiungere le seguenti:*

0b) all'articolo 197, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « verifica degli interventi di bonifica » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le misure di prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, »;

0c) all'articolo 242, comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'approvazione del piano di caratterizzazione, del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente costituisce titolo per l'accesso alle aree. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in particolare gli articoli 15, 49 e 50, e, ove necessario, l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti necessari ad avviare le attività. »;

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) all'articolo 252, comma 5, le parole: « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse disponibili »;

b-ter) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I crediti a titolo di risarcimento del danno ambientale e per le spese di bonifica sostenute dall'amministrazione sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini del presente articolo, per spese si intendono anche le voci di costo di cui all'articolo 302, comma 13, del presente decreto. Ai fini del recupero delle spese è applicabile l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 317 del presente decreto. »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 306-*bis* è abrogato;

b) dopo l'articolo 316 è inserito il seguente:

« Art. 316-*bis*.

(Transazione in via amministrativa per la determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale)

1. Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato le procedure di bonifica nei siti di interesse nazionale, ai sensi della parte quarta, titolo V, del presente decreto, le procedure di risarcimento del danno ambientale ai sensi del presente titolo, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare

una proposta transattiva in sede amministrativa.

2. La proposta di transazione di cui al comma 1:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa secondo i criteri previsti dall'allegato 3 alla parte sesta del presente decreto, allegando la relativa proposta progettuale;

b) prevede un piano di monitoraggio e controllo, anche *post operam*, ai fini della verifica dell'efficacia degli interventi di cui alla lettera *a)* del presente comma;

c) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

d) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, impregiudicata la facoltà di regresso nei confronti degli altri concorrenti;

e) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica che la medesima proposta contenga gli elementi di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi elementi.

4. In caso di ricevibilità della proposta, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e, per i siti di interesse nazionale, dell'Istituto superiore di sanità, da rendere entro novanta giorni dalla richiesta del Ministero. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può chiedere al proponente modifiche o integrazioni della proposta transattiva e della relativa proposta progettuale. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa gli enti territorialmente competenti per eventuali osservazioni sulla proposta transattiva e sul relativo progetto da rendere entro il termine di trenta giorni.

5. Sulla base dei pareri acquisiti e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare. Il Ministero, in ogni fase della procedura transattiva, può comunque richiedere all'Avvocatura dello Stato specifiche valutazioni sulla proposta di transazione.

6. Acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del comma 5, lo schema di transazione è comunicato al proponente per l'accettazione, che deve intervenire entro i successivi sessanta giorni. Lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

7. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal medesimo Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti ai sensi del comma 1. ».

5.1. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera 0a), *aggiungere la seguente*:

0b) all'articolo 239, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Per garantire l'efficacia della raccolta dei dati e delle informazioni concer-

nenti le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione delle aree caratterizzate da valori di fondo naturale superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) definisce i contenuti minimi e la struttura dei dati essenziali, nonché le modalità di interoperabilità per la definizione di standard di qualità dei suoli, e provvede alla loro trasposizione nel Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA). ».

5.2. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera 0a), *aggiungere la seguente:*

0b) all'articolo 243, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la possibilità di stabilire, nell'autorizzazione allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi, ove necessari al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ai sensi dell'articolo 101. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 252, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 6 conservano efficacia per un periodo pari a quello previsto dal progetto approvato per la realizzazione degli interventi e restano subordinati al rispetto delle prescrizioni e dei programmi di monitoraggio ambientale ivi previsti o stabiliti dall'autorità competente. L'autorità competente procede al riesame dei titoli rilasciati, anche d'ufficio, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale, qualora da nuove informazioni tecnico-scientifiche emergano variazioni significative delle condizioni ambientali del sito idonee a incidere sull'efficacia o sull'adeguatezza delle misure di bonifica o di messa in sicurezza e in caso di modifiche sostanziali del progetto approvato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della parte seconda del presente decreto, ai fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti annessi al progetto stesso. ».

5.9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), *al numero 1), premettere il seguente:*

01) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione o nei quali sussiste una condizione di rischio per la salute umana e per l'ambiente che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia, al comune e all'agenzia di protezione ambientale regionale o provinciale competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento o della condizione di rischio per la salute umana e per l'ambiente, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. ».

5.11. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* nel termine di *con la seguente:* entro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), *numero 1), dopo le parole:* dalla comunicazione di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , previa definizione del modello concettuale idrogeologico del sito (MCS), finalizzato all'individuazione del responsabile della contaminazione ovvero,

qualora tale individuazione non sia possibile, all'accertamento della relativa impossibilità, al fine di consentire il tempestivo intervento pubblico ai sensi dell'articolo 250;

alla lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La caratterizzazione dei siti di interesse nazionale (SIN) ricadenti in aree marine è effettuata sulla base di studi sedimentologici, di morfodinamica costiera e di stratigrafia profonda dei fondali.;

sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, dopo la sezione « METALLI » è aggiunta la seguente nota: « Per i parametri ferro e manganese, qualora siano accertate concentrazioni di fondo naturale superiori ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati nella presente tabella, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di bonifica si assumono, limitatamente all'area interessata e ai soli parametri considerati, i valori di fondo naturale riconosciuti dall'autorità competente, sulla base della valutazione tecnica dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Ai fini dell'accertamento possono essere utilizzati i dati della banca dati nazionale georeferenziata dei valori di fondo naturale, ove disponibili. In assenza di dati rappresentativi dell'area interessata, l'accertamento è effettuato mediante indagini sito-specifiche condotte secondo le linee guida del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Resta fermo l'accertamento di eventuali apporti contaminanti di origine antropica. ».

5.12. Evi, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le parole*: e, dopo le parole: « per gli effetti dell'articolo 253 », è aggiunto il seguente periodo: « Il termine di centocinquanta giorni può essere prorogato con provvedimento motivato della provincia, in ragione della complessità del sito e degli accertamenti necessari. ».

5.13. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire il capoverso comma* « *4*-ter » *con il seguente:*

« 4-*ter*. In caso di accertata e persistente inerzia della provincia nell'esercizio della funzione di cui al comma 2, la regione, previa diffida ad adempiere, assegna alla provincia un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione competente, anche mediante la nomina di un commissario, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e avvalendosi delle strutture della provincia interessata. Il supporto tecnico è prestato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le spese sostenute per l'esercizio del potere sostitutivo sono poste a carico della provincia inadempiente, ferme restando le disposizioni in materia di rivalsa nei confronti del responsabile della contaminazione. ».

5.14. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso comma* « *4*-ter », *dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* La regione conclude il procedimento sostitutivo entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato alla provincia. In caso di ulteriore inerzia, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuato tra il personale delle amministrazioni pubbliche dotato di adeguata competenza tecnica. Gli atti adottati sono pubblicati e trasmessi al comune interessato e agli enti di controllo ambientale.

5.15. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *premettere la seguente :*

0b) all'articolo 252, comma 2, alinea, dopo le parole: « All'individuazione » sono

inserite le seguenti: « e alla definizione del perimetro ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 252, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate possono essere valutate modifiche al perimetro dei siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, in funzione dello stato di avanzamento delle procedure di bonifica o in virtù della presenza di ulteriori aree contigue per le quali è stato accertato un elevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio. La richiesta, corredata da analisi circa lo stato delle matrici ambientali nelle aree oggetto di riperimetrazione effettuate dall'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente nonché dal programma delle operazioni di verifica e bonifica necessarie in capo al richiedente a seguito della riperimetrazione, è valutata in funzione dei princìpi di cui al comma 2 dall'autorità competente in materia, acquisiti i pareri vincolanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore di sanità. ».

5.16. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-*bis*, sono disciplinati altresì:

a) i requisiti di qualità dei piani di campionamento, delle operazioni di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, delle determinazioni analitiche e della valutazione dei risultati, prevedendo adeguate misure di tracciabilità delle operazioni;

b) l'impiego di metodi validati e la documentazione delle relative caratteristiche prestazionali, inclusi, ove pertinenti, i limiti di quantificazione e l'incertezza di misura. Il decreto individua altresì le responsabilità relative alle singole fasi e assicura il coinvolgimento delle competenze professionali chimiche e fisiche pertinenti alle matrici ambientali e ai parametri oggetto di indagine. Gli elaborati tecnici sono sottoscritti, per le prestazioni di rispettiva competenza, da professionisti chimici o fisici, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, nel rispetto delle competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti e ferme restando le ulteriori qualificazioni richieste dalla normativa di settore.

5.19. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) all'articolo 252-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « della legge 9 dicembre 1998, n. 426 » sono inserite le seguenti: « e ai sensi dell'articolo 252 del presente decreto »;

2) al comma 2, dopo la lettera *i-bis)* è aggiunta la seguente:

« *i-ter)* il rispetto del principio "non arrecare danno significativo", di cui al regolamento (UE) 2020/852, negli interventi previsti. »

5.20. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, previo parere dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità, sono definiti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, criteri uniformi per la determinazione dei valori di fondo naturale del ferro e del manganese nelle acque sotterranee, distinti per contesto idrogeologico. Fino all'adozione del decreto di cui al periodo precedente, continuano ad applicarsi i valori vigenti. L'eventuale superamento dei valori di fondo naturale non esclude la

valutazione del rischio sito-specifica, né le misure necessarie quando siano accertati effetti sulla salute o sugli ecosistemi.

5.21. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) all'allegato 5 al Titolo V, alla Tabella 2, sezione METALLI, ai punti 10 e 16 relativi al ferro e al manganese è aggiunta la seguente nota: « Le concentrazioni soglia di contaminazione relative al ferro e al manganese si applicano nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 e nei corpi idrici sotterranei utilizzati o destinati all'estrazione di acqua per il consumo umano. Ove sia accertato che il superamento è dovuto a fenomeni naturali, le concentrazioni soglia si assumono pari al valore di fondo ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera *b)*. Al di fuori delle aree e dei corpi idrici di cui al primo periodo, i medesimi parametri sono comunque determinati nell'ambito della caratterizzazione e del monitoraggio, quali indicatori delle condizioni della falda, senza che il loro superamento comporti di per sé l'obbligo di bonifica. ».

5.22. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* i punti 10 e 16 sono soppressi, *con le seguenti:* il punto 10 è soppresso.

5.1000. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti:*

c-bis) all'allegato 5, titolo V, tabella 2, sezione ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI, i punti 40, 44 e 45 sono soppressi;

c-ter) all'allegato 5, titolo V, tabella 2, sezione ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI, sono aggiunte le seguenti voci: « Sommatoria tricloroetilene tetracloroetilene: 10 µg/l » e « Trialometani – totale (cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodiclorometano): 30 µg/l ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *c), c-bis)* e *c-ter),* si applicano ai procedimenti disciplinati dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ancora conclusi con provvedimento definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le medesime disposizioni si applicano, su istanza di parte, ai procedimenti già conclusi, nonché d'ufficio agli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni, previa rivalutazione tecnica dei presupposti e nel rispetto degli obblighi di tutela delle acque e della salute umana.

5.24. Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 351.125 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*** 5.26.** Ghio, Pandolfo, Simiani.

*** 5.27.** Cavo, Alessandro Colucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare l'effettiva attuazione degli interventi di risanamento e

recupero ambientale della Laguna di Orbetello, nonché di rafforzare gli strumenti amministrativi per la gestione dei sedimenti lagunari, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici e ai fenomeni di deterioramento ecologico delle acque, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 30 giugno 2027 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Toscana, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree marine ubicate all'interno della laguna di Orbetello, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.

5.28. Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale « Orbetello – area ex Sitoco », di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di « Orbetello – area ex Sitoco » e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2026-2028. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.29. Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di rafforzare gli interventi di risanamento e recupero ambientale della Laguna di Orbetello, anche in considerazione della presenza del sito di interesse nazionale « Orbetello – Area ex Sitoco », nonché di assicurare il coordinamento delle attività di salvaguardia dell'ecosistema lagunare con gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 gennaio 2025, n. 11, le parole: « 499.641 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro annui ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.500.359 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si presentino in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.30. Simiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Le attività di bonifica di siti inquinati di competenza statale o la cui bonifica è finanziata con risorse statali, così come individuati dagli articoli 252 e 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero finanziati da accordi di programma statali o ricadenti nel campo di applicazione del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020, sono ricomprese nel programma nazionale di bonifica con la finalità di identificare le risorse necessarie al loro completamento.

3-*ter*. Il programma di cui al comma 3 è aggiornato almeno ogni quattro anni. Costituiscono i contenuti minimi del programma:

a) il censimento delle attività di cui al comma 3-*bis*, integrato con le informazioni

eventualmente disponibili dall'anagrafe dei siti da bonificare, di cui all'articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) le informazioni aggiornate circa lo stato delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;

c) la quantificazione delle risorse necessarie per provvedere al completamento delle attività previste per le aree rientranti nel campo di applicazione del programma;

d) gli indicatori chiave per l'analisi dell'avanzamento delle attività di bonifica in relazione alla superficie recuperata, alle tempistiche e alle risorse necessarie;

e) gli obiettivi di qualità in termini di avanzamenti attesi negli interventi di bonifica sulla base degli indicatori chiave;

f) i criteri per la definizione delle priorità di intervento;

g) l'individuazione delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi;

h) il cronoprogramma per la definizione degli obiettivi da raggiungere nel corso del periodo temporale di riferimento.

3-*quater*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per la definizione dei contenuti minimi del programma come definiti dal comma 3-*ter*. Il Ministero, con cadenza annuale, pubblica un rapporto sullo stato delle procedure di bonifica rientranti nel programma, valutando il rispetto degli obiettivi in esso individuati. ».

5.34. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5.36.

Sopprimere la parte principale, e alla parte consequenziale: capoverso 4-*bis*: *sopprimere le parole da:* le risorse fino alla fine del capoverso;

sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

6-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Sopprimere il capoverso 7-bis.

0.5.36.1000. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: e bonifica *con le seguenti:* bonifica, rigenerazione e riqualificazione urbana.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sanitaria nelle aree della Terra dei Fuochi, nonché di rafforzare l'integrazione dei dati ambientali, epidemiologici e sanitari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027 in favore del medesimo Commissario unico di cui al comma 3. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, all'attuazione degli interventi riguardanti:

a) il rafforzamento di programmi di *screening* e monitoraggio;

b) l'implementazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per le patologie oncologiche;

c) il sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche;

d) il potenziamento dei sistemi di sorveglianza.

al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 3 *con le seguenti:* di cui ai commi 3 e 4-*bis*;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, resta in carica almeno fino al 31 dicembre 2029. ».

5.36. Zinzi, Montemagni, Centenaro, Cangiano, Cerreto.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di risanamento ambientale e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » e di garantire, anche successivamente al 2028, l'attuazione del programma pluriennale di interventi affidato al Commissario unico di cui al comma 3, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri e destinata alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, è ulteriormente incrementato di 190,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035. Le risorse aggiuntive sono destinate alla realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » e confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico secondo le modalità di cui al comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 190,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, si provvede:

a) quanto a 95,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 95,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.37. De Luca, Simiani, Braga, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le relazioni recano altresì, per ciascun intervento, il cronoprogramma procedurale e di realizzazione, gli obiettivi intermedi, il soggetto responsabile, le risorse assegnate, impegnate e spese, lo stato di avanzamento e gli esiti delle

verifiche sulle matrici ambientali interessate. I cronoprogrammi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sulla piattaforma informativa unitaria. Gli scostamenti sono motivati con indicazione delle misure correttive e dei termini per la loro attuazione.

5.38. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Il Commissario unico, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica del sito orfano « Santa Apollonia » di Aprilia (LT) individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, nonché delle iniziative volte a garantire il monitoraggio ambientale e sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata;

b) individuazione degli interventi e delle ulteriori iniziative da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi medesimi;

c) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;

d) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.

7-*ter*. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le amministrazioni centrali e locali, nonché la regione Lazio e la provincia di Latina, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 7-*bis*, comunicano al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati e le relative risorse finanziarie disponibili.

7-*quater*. Il Commissario di cui al comma 7-*bis*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 7-*bis*, lettere *a), b)* e *c)*, nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini dei territori rientranti nell'area denominata « Santa Apollonia ».

7-*quinquies*. La relazione di cui al comma 7-*quater* è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, alla regione Lazio, alla provincia di Latina e al comune di Aprilia i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le eventuali risorse finalizzate agli interventi di bonifica, presenti nei propri bilanci.

7-*sexies*. I soggetti di cui al comma 7-*quinquies* comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 7-*bis*.

7-*septies*. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 7-*bis*, lettere *a), b)* e *c)*, rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati.

5.45. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Ai fini dell'attività di prevenzione e controllo dello stato di salute della popolazione residente nell'area dei novanta comuni delle province di Napoli e Caserta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 per il potenziamento degli *screening* sanitari di prevenzione, con particolare riferimento alla prevenzione oncologica, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.46. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, Carotenuto, Graziano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. La regione Campania, attraverso le aziende sanitarie competenti e in raccordo con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità e gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), assicura il coordinamento e il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e sanitaria nell'area denominata « Terra dei Fuochi ». Il sistema integra i registri e i flussi informativi esistenti, compreso il Registro tumori, con i dati ambientali, considera gli esiti sanitari pertinenti secondo le evidenze scientifiche e prevede una relazione pubblica annuale. I dati sono diffusi in forma aggregata, con dettaglio territoriale compatibile con l'attendibilità statistica e la protezione dei dati personali. Le risultanze orientano le misure di prevenzione e di riduzione dell'esposizione, ferme le misure urgenti già precedentemente disposte.

*** 5.47.** Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. La regione Campania, attraverso le aziende sanitarie competenti e in raccordo con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità e gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), assicura il coordinamento e il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e sanitaria nell'area denominata « Terra dei Fuochi ». Il sistema integra i registri e i flussi informativi esistenti, compreso il Registro tumori, con i dati ambientali, considera gli esiti sanitari pertinenti secondo le evidenze scientifiche e prevede una relazione pubblica annuale. I dati sono diffusi in forma aggregata, con dettaglio territoriale compatibile con l'attendibilità statistica e la protezione dei dati personali. Le risultanze orientano le misure di prevenzione e di riduzione dell'esposizione, ferme le misure urgenti già precedentemente disposte.

*** 5.50.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Disposizioni urgenti per accelerare l'attuazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale della Val Basento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è nominato un Commissario straordinario al fine di accelerare e completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale della Val Basento. Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i compiti e le attività del Commissario straordinario, nonché il compenso del medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027.

2. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle risorse destinate alla bonifica del sito di interesse nazionale della Val Basento, ferme restando le responsabilità e gli obblighi di bonifica

posti a carico dei soggetti responsabili della contaminazione.

5.01. Amendola.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5.07.

All'articolo 5.07 comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

Al subcommissario è riconosciuto un compenso determinato con provvedimento del Commissario straordinario, nel rispetto dei parametri e dei limiti previsti dalla legislazione vigente per gli incarichi commissariali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e tenuto conto della natura e della complessità delle funzioni attribuite. Il compenso, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, è posto a carico delle risorse disponibili allo scopo sul bilancio dell'Autorità.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole da: e può avvalersi, fino alla fine del comma *con le seguenti:* Per le attività di assistenza tecnica, può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni, di Invitalia S.p.A. e di Sogesid S.p.A., nel limite complessivo del 2 per cento del quadro economico degli interventi e nel rispetto della normativa applicabile. Resta ferma l'individuazione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto quale soggetto attuatore e amministrazione assegnataria delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi, ivi comprese quelle di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 9 luglio 2024, n. 39, con i relativi obblighi di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione. Le risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione e delle modalità di trasferimento stabiliti dalla predetta delibera.

0.5.07.1000. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi di bonifica e rigenerazione della Zona Falcata di Messina)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica, risanamento ambientale e rigenerazione dell'area denominata « Zona Falcata » di Messina, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto è nominato, fino al 31 dicembre 2029, Commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione della Zona Falcata di Messina, di seguito denominato « Commissario straordinario ». Le funzioni commissariali sono esercitate dal Presidente dell'Autorità *pro tempore* e, in caso di vacanza della carica, dal soggetto che ne esercita le funzioni. Il Commissario straordinario può nominare un subcommissario, anche tra il personale dell'Autorità o di altre amministrazioni pubbliche, cui delegare specifiche funzioni e attività. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo. Al subcommissario è riconosciuto un compenso determinato con provvedimento del Commissario straordinario, nel rispetto dei parametri e dei limiti previsti dalla legislazione vigente per gli incarichi commissariali, tenuto conto della natura e della complessità delle funzioni attribuite. Il compenso, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, è posto a carico del quadro economico degli interventi di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione.

2. Il Commissario straordinario provvede all'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 mediante conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, i cui termini sono ridotti della metà, fatti salvi i termini inderogabili previsti dalla normativa dell'Unione europea. La riduzione dei termini prevista dal primo

periodo si applica altresì ai procedimenti e agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari all'esecuzione degli interventi, ivi compresi quelli relativi all'approvazione di varianti, piani operativi, campagne di caratterizzazione integrative, attività di smaltimento e ogni altro adempimento connesso alla realizzazione delle opere. Restano ferme le disposizioni inderogabili richiamate al comma 3, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata dal Commissario straordinario, sostituisce a ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni e degli enti interessati, costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione portuale, nel rispetto delle disposizioni inderogabili in materia ambientale, paesaggistica e culturale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi. Per gli interventi riguardanti beni sottoposti a tutela culturale, la competente Soprintendenza della Regione Siciliana si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, ferme restando le disposizioni inderogabili in materia di tutela dei beni culturali e le competenze della Regione Siciliana. In caso di mancata espressione del parere entro il predetto termine, si applicano gli strumenti di superamento dell'inerzia previsti dalla normativa vigente. Per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti già avviata la verifica del progetto esecutivo, il Commissario straordinario assume le funzioni di impulso e coordinamento finalizzate alla tempestiva conclusione del procedimento e può adottare gli atti di propria competenza necessari ad accelerare la conclusione della verifica, l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di affidamento, ferme restando le attribuzioni del RUP, del soggetto incaricato della verifica e degli altri soggetti competenti secondo la normativa vigente.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario può adottare, con provvedimenti motivati, disposizioni in deroga alle norme vigenti, indicando espressamente le disposizioni derogate e le ragioni della deroga, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni penali, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni inderogabili in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario può esercitare le funzioni di intervento d'ufficio previste dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi e alle condizioni ivi stabiliti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 253 del medesimo decreto legislativo in materia di recupero delle spese sostenute.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario si avvale delle strutture e del personale dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto e può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di Invitalia S.p.A. e di Sogesid S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa applicabile. All'attuazione degli interventi si provvede a valere sulle risorse, pari a 20 milioni di euro, assegnate all'Autorità di sistema portuale dello Stretto con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 9 luglio 2024, n. 39, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, nonché sulle ulteriori risorse destinate alle medesime finalità. Resta ferma l'individuazione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto quale soggetto attuatore e amministrazione assegnataria delle risorse, con i relativi obblighi di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione. Le risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione e delle modalità di trasferimento stabiliti dalla predetta delibera, anche mediante apposita contabilità speciale, ove autorizzata secondo la normativa vigente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai rela-

tivi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5.07. Cannata, Mattia, Cortelazzo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Fondo per gli interventi di valutazione epidemiologica, prevenzione e monitoraggio sanitario nei SIN)

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica nell'ambito dei siti di interesse nazionale (SIN) di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e valutare l'impatto sanitario sulla popolazione residente legato alla presenza di contaminanti ambientali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato « Fondo per i programmi di prevenzione sanitaria nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) », con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030. Il fondo di cui al primo periodo finanzia l'attuazione degli interventi finalizzati:

a) alla realizzazione di programmi di valutazione epidemiologica della popolazione residente nei comuni ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale inseriti negli accordi di programma di cui all'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) al potenziamento degli *screening* di prevenzione oncologica;

c) a progetti di monitoraggio sanitario continuo dello stato di salute della popolazione.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le procedure di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.011. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI ARTICOLI AGGIUNTIVI 5.013 E 5.01000.

Agli identici articoli aggiuntivi Squeri 5.013 e Zinzi 5.01000, comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Ferma restando la disciplina della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le *e sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

0.5.013.1000. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Utilizzo del CSS-Combustibile in impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW)

1. L'utilizzo del CSS-Combustibile è consentito, oltreché negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, anche negli impianti di com-

bustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica, in assetto cogenerativo, aventi potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW, nel rispetto dei requisiti di produzione, classificazione e dichiarazione di conformità di cui al medesimo decreto, nonché dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le condizioni di utilizzo di cui alla sezione 7 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica di cui al comma 1 sono dotati, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 3 e per l'intera durata dell'utilizzo del CSS-Combustibile, di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità, riferita all'installazione, oppure di registrazione ai sensi della vigente disciplina dell'Unione europea sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di ecogestione e *audit* (EMAS). Il venir meno della certificazione o della registrazione determina l'immediata cessazione della facoltà di utilizzo del CSS-Combustibile fino alla relativa nuova acquisizione.

3. Prima dell'avvio dell'utilizzo del CSS-Combustibile, il gestore degli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica di cui al comma 1 del presente articolo presenta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 domanda di aggiornamento della medesima autorizzazione, corredata di uno studio che dimostri, sulla base delle verifiche e delle misurazioni in regime di autocontrollo, il rispetto delle pertinenti disposizioni del Titolo III-*bis* della Parte Quarta del medesimo decreto legislativo applicabili al coincenerimento, ivi comprese le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, alle condizioni di esercizio, ai residui, al controllo e alla sorveglianza, alla conformità delle prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissione in atmosfera indicati o calcolati secondo l'Allegato 2 al Titolo III-*bis* della Parte Quarta. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite più restrittivo tra quelli previsti dalla disciplina del coincenerimento di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 273-*bis* del medesimo decreto legislativo. Lo studio contiene il raffronto documentato, per ciascun inquinante, dei valori limite applicabili e l'indicazione di quelli osservati. L'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con prescrizioni inerenti al monitoraggio in regime di autocontrollo. Fino all'aggiornamento dell'autorizzazione, l'utilizzo del CSS-Combustibile non è consentito. All'aggiornamento di cui al presente comma non si applica l'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'aggiornamento dell'autorizzazione tiene luogo, per gli aspetti emissivi connessi all'utilizzo del CSS-Combustibile, anche dell'eventuale aggiornamento delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 273-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il gestore, sulla base dei rilievi e dei monitoraggi effettuati, trasmette annualmente, entro il 30 aprile, all'autorità competente di cui al comma 3, una relazione contenente gli elementi di cui all'articolo 237-*septiesdecies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indipendentemente dalla quantità di CSS-Combustibile utilizzata. L'autorità competente pubblica la relazione di cui al primo periodo sul proprio sito internet. Il gestore trasmette, altresì, alla medesima autorità e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 22 del 2013.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti

previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*** 5.013.** Squeri, Mazzetti, Patriarca.

*** 5.01000.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5.016.

Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sostituire le parole da: numero 1) *fino alla fine del comma con le seguenti:* numero 3), del codice di procedura penale, prima della parola: « delitti » *sono inserite le seguenti:* « delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies e ».

0.5.016.1000. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Rafforzamento delle attività preventive per il contrasto agli illeciti nella Terra dei fuochi)

1. All'articolo 291, comma 1-*quater*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « all'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero » sono inserite le seguenti: « al delitto di cui all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale ».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 1), del codice di procedura penale, le parole: « e 422 » sono sostituite dalle seguenti: « , 422 e 452-*quaterdecies* ».

5.016. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Monitoraggio dell'attuazione)

1. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto. La relazione indica:

a) i provvedimenti attuativi adottati e quelli ancora da adottare, con i relativi termini e le amministrazioni responsabili;

b) i tempi dei procedimenti di VIA e AIA e i controlli ambientali e sanitari svolti;

c) le risorse assegnate, impegnate e pagate per ciascuna misura, nonché gli eventuali definanziamenti e le economie;

d) le domande presentate dai comuni per il Fondo di cui all'articolo 2, i criteri applicati, gli interventi finanziati e il relativo stato di realizzazione;

e) gli incarichi di assistenza tecnico-specialistica di cui all'articolo 3 e i risultati conseguiti;

f) l'avanzamento degli interventi di bonifica di cui all'articolo 5, con l'indicazione dei dati ambientali e sanitari disponibili e delle azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili della contaminazione.

2. La relazione e i dati sottostanti sono pubblicati in formato aperto sul sito del Ministero. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5.019. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,

anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*** 5.020.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

*** 5.021.** Ferrari.

A.C. 3133-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto in via di conversione prevede tra l'altro disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico;

nei territori delle province di Rovigo, Ferrara e Ravenna già a partire dagli anni Cinquanta si è manifestato il fenomeno dell'abbassamento del suolo, noto come « subsidenza », che ha causato numerose alluvioni, in quanto con il terreno si sono abbassati anche gli argini;

il carattere permanente che il fenomeno della subsidenza arreca ai territori comporta un ingente e costante sforzo per mantenere efficienti le opere già realizzate, realizzarne di nuove, garantirne il corretto funzionamento, avvalersi di personale qualificato e sostenere rilevanti spese, in particolare per l'energia elettrica;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 all'articolo 1, comma 129, ha istituito « un Fondo finalizzato alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza »;

le leggi di bilancio per gli anni 2025 e 2026 non hanno rifinanziato il citato Fondo, nonostante l'impegno che il Governo si è assunto di valutare la possibilità di provvedere al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, compatibilmente con i saldi di finanza, accogliendo con riformulazione tre ordini del giorno presentati sulla questione;

infatti, il Governo ha accolto con riformulazione l'ordine del giorno 9/02164/005, presentato il 10 dicembre 2024, approvato poi dall'Aula con il quale si impegnava « a valutare la possibilità di provvedere, compatibilmente con i saldi di bilancio, al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017 »;

successivamente, sempre con riformulazione ha accolto l'ordine del giorno 9/02184-A/064 del 18 febbraio 2025 con il quale si impegnava « a individuare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le risorse per accompagnare le misure contenute all'articolo 3 con ulteriori interventi volti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, così come già previsto dall'ordine del giorno n. 37 (testo 2) all'A.S. 1337 (disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202) »;

infine, ha accolto ancora con riformulazione l'ordini del giorno 9/02807-A/006 del 9 aprile 2026 con il quale si impegnava « ad assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata a dare seguito agli impegni assunti con gli ordini del giorno 9/02164/005 del 10 dicembre 2024 e 9/02184-A/064 del 18 febbraio 2025 nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati »;

la preoccupazione del territorio e degli amministratori locali, a prescindere dall'appartenenza politica, è al riguardo molto forte come dimostra la petizione sottoscritta dal Consorzi di bonifica Adige Po, dal Consorzio di bonifica del Delta del

Po, da 50 sindaci dei comuni interessati, sempre a prescindere dall'appartenenza politica, da tutti i Gal del territorio, da Confindustria, da tutte le organizzazioni che rappresentano il mondo agricolo e il mondo degli allevatori (CIA, Coldiretti, Confagricoltura), dai collegi degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, degli agrotecnici, dalla Protezione civile, dal Consorzio universitario di Rovigo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a provvedere nei tempi più rapidi possibili al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017, come richiesto anche dai territori interessati.

9/3133-A/**1**. Romeo.

La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a provvedere nei tempi più rapidi possibili al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017, come richiesto anche dai territori interessati.

9/3133-A/**1**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Romeo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una serie di novelle alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, introducendo disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi »;

l'esposizione a fattori ambientali, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e alla contaminazione delle acque e dei suoli, costituisce un rilevante determinante di salute, i cui effetti risultano particolarmente significativi per i bambini e gli adolescenti;

la tutela della salute dai rischi ambientali richiede un approccio integrato tra politiche ambientali e sanitarie, nel quale la prevenzione primaria e l'educazione a comportamenti consapevoli assumono un ruolo determinante, accanto agli interventi di riduzione delle fonti di inquinamento;

l'Infermiere di famiglia o comunità, introdotto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e disciplinato nell'ambito dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, rappresenta una figura di riferimento per la promozione della salute e la prevenzione nella comunità, operante in integrazione con le Case della Comunità e con la rete dei servizi territoriali;

la scuola rappresenta un contesto privilegiato per la diffusione della conoscenza degli effetti dei fattori ambientali sulla salute umana e per l'adozione, da parte degli studenti e delle famiglie, di comportamenti di prevenzione;

l'Infermiere di famiglia o comunità può concorrere, in integrazione con i dipartimenti di prevenzione, le Case della Comunità, i servizi sanitari e sociali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, alla rilevazione dei bisogni della comunità scolastica, allo svolgimento di attività di informazione ed educazione sanitaria sui rischi derivanti dall'esposizione a fattori ambientali, nonché all'orientamento ai servizi competenti e al raccordo tra scuola, famiglie e rete territoriale;

è opportuno valorizzare il contributo della professione infermieristica nella

prevenzione dei rischi per la salute connessi ai fattori ambientali, nel rispetto delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di organizzazione dei servizi sanitari territoriali e nell'ambito della programmazione regionale e distrettuale,

impegna il Governo

in linea con la finalità di fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche che il provvedimento intende perseguire, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, volte a promuovere, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero della salute, una sperimentazione della durata di dodici mesi presso istituzioni scolastiche individuate secondo criteri di adeguata rappresentatività territoriale, nell'ambito della quale gli Infermieri di famiglia o comunità operanti nella rete dell'assistenza territoriale svolgano – in integrazione con le *équipe* multiprofessionali delle Case della Comunità, i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente – attività di informazione, educazione sanitaria e promozione di comportamenti preventivi rispetto ai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a fattori ambientali, con particolare riferimento all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, prevedendo indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei risultati e dandone conto alle Camere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9/3133-A/**2**. Loizzo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una serie di novelle alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, introducendo disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi »;

l'esposizione a fattori ambientali, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e alla contaminazione delle acque e dei suoli, costituisce un rilevante determinante di salute, i cui effetti risultano particolarmente significativi per i bambini e gli adolescenti;

la tutela della salute dai rischi ambientali richiede un approccio integrato tra politiche ambientali e sanitarie, nel quale la prevenzione primaria e l'educazione a comportamenti consapevoli assumono un ruolo determinante, accanto agli interventi di riduzione delle fonti di inquinamento;

l'Infermiere di famiglia o comunità, introdotto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e disciplinato nell'ambito dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, rappresenta una figura di riferimento per la promozione della salute e la prevenzione nella comunità, operante in integrazione con le Case della Comunità e con la rete dei servizi territoriali;

la scuola rappresenta un contesto privilegiato per la diffusione della conoscenza degli effetti dei fattori ambientali sulla salute umana e per l'adozione, da parte degli studenti e delle famiglie, di comportamenti di prevenzione;

l'Infermiere di famiglia o comunità può concorrere, in integrazione con i dipartimenti di prevenzione, le Case della Comunità, i servizi sanitari e sociali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, alla rilevazione dei bisogni della comunità scolastica, allo svolgimento di attività di informazione ed educazione sanitaria sui rischi derivanti dall'esposizione a fattori ambientali, nonché all'orientamento ai servizi competenti e al raccordo tra scuola, famiglie e rete territoriale;

è opportuno valorizzare il contributo della professione infermieristica nella prevenzione dei rischi per la salute connessi ai fattori ambientali, nel rispetto delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di organizzazione dei servizi sanitari territoriali e nell'ambito della programmazione regionale e distrettuale,

impegna il Governo

in linea con la finalità di fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche che il provvedimento intende perseguire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, volte a promuovere, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero della salute, una sperimentazione della durata di dodici mesi presso istituzioni scolastiche individuate secondo criteri di adeguata rappresentatività territoriale, nell'ambito della quale gli Infermieri di famiglia o comunità operanti nella rete dell'assistenza territoriale svolgano – in integrazione con le *équipe* multiprofessionali delle Case della Comunità, i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente – attività di informazione, educazione sanitaria e promozione di comportamenti preventivi rispetto ai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a fattori ambientali, con particolare riferimento all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, prevedendo indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei risultati e dandone conto alle Camere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9/3133-A/**2**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Loizzo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame istituisce il Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, destinato a finanziare investimenti di competenza comunale connessi a fenomeni che non determinano la dichiarazione di stati di emergenza di rilievo regionale o nazionale, ricomprendendo tra le fattispecie ammissibili anche gli eventi riconducibili agli ulteriori effetti dei cambiamenti climatici;

la dotazione del Fondo, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, prevede un limite massimo di un milione di euro per singolo evento, demandando a un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di accesso alle risorse, nonché delle condizioni di revoca dei finanziamenti;

negli ultimi anni, il progressivo intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi, anche di carattere circoscritto e localizzato, ha evidenziato la crescente vulnerabilità di numerose realtà territoriali, nelle quali eventi di eccezionale intensità possono determinare danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, compromettendo la funzionalità delle infrastrutture e la continuità delle attività economiche e produttive;

emblematico, in tal senso, è quanto accaduto nella serata del 21 luglio 2026, quando una violenta grandinata si è abbattuta su un'ampia porzione del territorio piceno, interessando in particolare i comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Acquaviva Picena e Ripatransone, provocando danni significativi a strutture produttive, coperture industriali e impianti fotovoltaici, come segnalato anche dalla CNA di Ascoli Piceno;

le conseguenze di tali fenomeni assumono particolare gravità per le piccole e medie imprese, chiamate a sostenere non soltanto gli oneri necessari al ripristino delle strutture e degli impianti danneggiati, ma anche i costi indiretti derivanti dall'interruzione delle attività e, nel caso degli impianti di produzione di energia rinnovabile destinati all'autoconsumo, dal maggiore ricorso all'approvvigionamento energetico dalla rete elettrica, cui si aggiungono

le incertezze relative al trattamento fiscale degli impianti resi inutilizzabili, già oggetto di specifici atti di sindacato ispettivo;

occorre peraltro rilevare come il Fondo istituito dal provvedimento in esame, essendo destinato esclusivamente agli investimenti comunali, non contempli forme di sostegno diretto alle imprese danneggiate, le quali, in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza, rischiano di rimanere prive di adeguati strumenti di ristoro, con conseguenze particolarmente gravose sulla sostenibilità economica delle attività e sulla capacità di ripresa del sistema produttivo locale;

appare pertanto necessario rafforzare gli strumenti di intervento a fronte di eventi climatici estremi e localizzati, attraverso un adeguamento delle risorse disponibili e la previsione di misure specifiche a tutela delle attività economiche, anche al fine di salvaguardare gli investimenti realizzati dalle imprese nel settore delle energie rinnovabili e garantire la continuità produttiva e occupazionale dei territori interessati,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dell'adozione del decreto attuativo di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, l'espressa inclusione degli eventi meteorologici estremi localizzati, con particolare riferimento alle grandinate di eccezionale intensità, tra le fattispecie ammissibili al finanziamento, valorizzando anche l'entità delle ricadute sul tessuto economico e produttivo locale, nonché a valutare l'opportunità di incrementare, nel primo provvedimento utile, la dotazione finanziaria del Fondo in considerazione della crescente frequenza e gravità di tali fenomeni e di introdurre uno specifico strumento di sostegno, distinto dal medesimo Fondo, a favore delle imprese i cui impianti di produzione di energia rinnovabile destinati all'autoconsumo siano stati danneggiati o resi inutilizzabili da eventi climatici estremi, prevedendo misure di ristoro per le spese di ripristino e per i maggiori costi energetici documentati sostenuti fino alla riattivazione degli impianti.

9/3133-A/**3**. Curti.

La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'adozione del decreto attuativo di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, l'espressa inclusione degli eventi meteorologici estremi localizzati, che non danno luogo ad emergenze di protezione civile, con particolare riferimento alle grandinate di eccezionale intensità, tra le fattispecie ammissibili al finanziamento, valorizzando anche l'entità delle ricadute sul tessuto economico e produttivo locale, nonché a valutare l'opportunità di incrementare, nel prossimo provvedimento utile, la dotazione finanziaria del Fondo in considerazione della crescente frequenza e gravità di tali fenomeni.

9/3133-A/**3**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Curti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, perseguendo, tra le altre finalità, il rafforzamento della capacità di intervento delle amministrazioni competenti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio;

l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di bonifica dei siti contaminati e di risanamento dell'area denominata « Terra dei fuochi », prevedendo, tra l'altro, misure per accelerare l'individuazione dei responsabili della contaminazione e destinando risorse fino a 200 milioni di euro agli interventi affidati al Commissario unico;

in tale contesto, assume particolare rilievo l'attività dei reparti forestali dell'Arma dei carabinieri, e in particolare dei Nuclei investigativi di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, che svolgono funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, concorrendo al contrasto dell'abbandono, del traffico e dello smaltimento illegale dei rifiuti e all'individuazione dei responsabili delle contaminazioni, attività essenziali anche per garantire l'efficacia degli interventi di risanamento e bonifica della Terra dei fuochi;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, cui sono attribuite le funzioni di tutela forestale, ambientale e agroalimentare indicate dall'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto;

il personale transitato è stato inquadrato nei ruoli forestali di cui all'articolo 2212-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i quali l'articolo 2212-*quater* prevede la devoluzione delle vacanze organiche ai corrispondenti ruoli ordinari dell'Arma dei carabinieri, mentre la tabella 4 allegata al medesimo codice prefigura la soppressione dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri all'esaurimento delle rispettive dotazioni organiche;

tale assetto determina il progressivo ridimensionamento dei ruoli forestali, che, a fronte di una dotazione organica prevista di 7.188 unità, registrano una consistenza effettiva di 6.131 unità, con una carenza di 1.057 unità, compromettendo nel tempo la continuità e la specificità delle funzioni di prevenzione, vigilanza e contrasto degli illeciti ambientali, nonché di tutela del patrimonio forestale, della biodiversità e del territorio,

impegna il Governo

al fine di rafforzare le politiche di tutela ambientale e di prevenzione dei rischi climatici e idrogeologici, in linea con le finalità perseguite dal provvedimento in esame, ad accompagnare le misure recate dallo stesso con ulteriori iniziative, anche normative volte a:

assicurare il carattere permanente dei ruoli forestali non dirigenti dell'Arma dei carabinieri, superando il meccanismo di devoluzione delle vacanze organiche ai ruoli ordinari e le disposizioni che ne prevedono la progressiva soppressione, nel rispetto delle consistenze organiche complessive previste dalla legislazione vigente;

prevedere che il reclutamento del personale dei ruoli forestali avvenga mediante bandi di concorso distinti e riservati alle specializzazioni forestali, ambientali e agroalimentari, con una quota di posti non inferiore al 7 per cento dei posti messi a concorso per il corrispondente ruolo dell'Arma dei carabinieri e comunque non inferiore alla percentuale delle consistenze forestali rispetto a quelle complessive, e con una ripartizione che assicuri la presenza uniforme della specialità sul territorio nazionale;

garantire che i comandi delle strutture specializzate dell'Arma dei carabinieri preposte alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare, siano retti da ufficiali generali del ruolo forestale, adottando le misure necessarie a una progressiva integrale copertura con ufficiali del medesimo ruolo;

assicurare al personale dei ruoli forestali, in materia di mobilità e di trasferimento, il trattamento più favorevole tra quelli previsti per il personale ordinario e per le altre specialità dell'Arma dei carabinieri, con particolare riguardo alla tutela del ricongiungimento familiare;

prevedere, nei successivi provvedimenti di carattere finanziario, risorse adeguate al progressivo ripianamento delle carenze organiche dei ruoli forestali e a tener conto delle specifiche esigenze di tale personale.

9/3133-A/**4**. Evi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede misure in materia di bonifiche che eviden-

ziano la necessità di adeguare il quadro normativo sul processo di messa in sicurezza di aree segnate da processi di industrializzazione che hanno impattato su ambiente e salute;

la Valbasento in Basilicata è Sito di Interesse Nazionale (SIN) da oltre vent'anni e nonostante accordi, convenzioni, e annunci gli interventi procedono non con la dovuta speditezza con un quadro di competenze frammentato tra Ministero, regione, Consorzio ASI, comuni e soggetti privati e con una capacità di spesa che ancora non sufficiente;

uno dei casi maggiormente emblematici è quello della « ex Materit s.r.l. di Macchia di Ferrandina (Matera) », ex società di produzione di manufatti in eternit, al cui interno risultano ancora stoccati quantità imprecisate di amianto pericoloso che necessitano di essere smaltiti;

la bonifica nonostante numerosi solleciti dopo un lungo percorso amministrativo e anche giurisdizionale non è ancora in essere continuando a rimanere una minaccia per la salute;

accanto al tema Materit vi è anche il tema dei « siti orfani », per i quali il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non è in grado di provvedere, per i quali lo Stato è chiamato a intervenire direttamente, con risorse pubbliche, senza che questo possa diventare un alibi per ulteriori rinvii;

nel corso della legislatura più volte è stata sollecitata attraverso emendamenti l'istituzione di un Commissario straordinario per la bonifica della Valbasento, con l'obiettivo di velocizzare gli interventi e la capacità di spesa, affrontando anche le questioni relative ai siti orfani,

impegna il Governo

in linea con la finalità di fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche che il provvedimento intende perseguire, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:

valutare, entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione in legge del presente decreto, l'istituzione di un « Commissario straordinario per la bonifica della Valbasento », con poteri straordinari di accelerazione, coordinamento e sostituzione, sul modello dei commissari già previsti per le bonifiche dei SIN e per le discariche abusive, con il compito di:

definire, entro novanta giorni dalla nomina, un « cronoprogramma vincolante » per la conclusione di tutti gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale del SIN Valbasento, con indicazione per ciascun sito di risorse, soggetto attuatore e tempi di ultimazione;

sbloccare con priorità assoluta la « bonifica della ex Materit di Ferrandina », convocando entro 30 giorni la Conferenza di Servizi assicurando la rimozione in sicurezza di tutti i *big bag* e i sacchi contenenti amianto e rifiuti pericolosi e a riprendere l'azione di monitoraggio della salute per gli ex dipendenti, i loro familiari e la popolazione interessata;

censire e avviare la bonifica dei « siti orfani » ricadenti nel SIN Valbasento, utilizzando le risorse del Fondo per i siti orfani e le risorse PNRR e FSC destinate alle bonifiche, con una relazione semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento e sulla spesa effettivamente realizzata;

garantire il coordinamento tra le diverse istituzioni 3 amministrazioni competenti superando la frammentazione burocratica che ha finora rallentato gli interventi.

9/3133-A/**5**. Amendola.

La Camera

impegna il Governo

in linea con la finalità di fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche che il provvedimento intende perseguire, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a:

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di

mettere in atto ogni iniziativa per la « bonifica della ex Materit di Ferrandina », assicurando la rimozione in sicurezza di tutti i *big bag* e i sacchi contenenti amianto e rifiuti pericolosi e a riprendere l'azione di monitoraggio della salute per gli ex dipendenti, le loro famiglie e la popolazione interessata;

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di censire e avviare la bonifica dei « siti orfani » ricadenti nel SIN Valbasento.

9/3133-A/**5**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Amendola.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia ambientale, intervenendo, tra l'altro, sul rafforzamento degli strumenti di tutela e risanamento ambientale e sulla gestione delle criticità che interessano il territorio;

la legge 24 gennaio 2025, n. 11, ha istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello e il relativo Consorzio di gestione, con l'obiettivo di assicurare una gestione coordinata e stabile di un ecosistema di particolare pregio naturalistico, interessato da ricorrenti fenomeni di degrado e da rilevanti criticità ambientali;

l'articolo 7 della medesima legge stabilisce che l'amministratore unico del Consorzio sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di specifici requisiti di competenza ambientale ed esperienza gestionale;

la disposizione configura una procedura di nomina che richiede il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e la verifica delle competenze professionali dei candidati, in considerazione della rilevanza delle funzioni attribuite all'amministratore unico;

nella risposta all'interrogazione n. 5-05888, pubblicata il 21 ottobre 2026, il Governo ha affermato che la terna dei candidati alla carica di amministratore unico del Consorzio per la Laguna di Orbetello sarebbe stata individuata previa consultazione degli enti consorziati, senza tuttavia precisare quali enti siano stati effettivamente interpellati, con quali modalità e in quali tempi, né fornire elementi documentali a riscontro dell'avvenuto coinvolgimento;

successivamente, sono emerse notizie e dichiarazioni pubbliche che sembrerebbero contraddire quanto affermato dal Governo, secondo le quali la provincia di Grosseto e il comune di Monte Argentario non sarebbero stati consultati;

tali circostanze, qualora confermate, configurerebbero una possibile violazione delle disposizioni dell'articolo 13 dello Statuto del Consorzio, approvato con decreto ministeriale n. 87 del 23 marzo 2026, che prevedono espressamente il coinvolgimento degli enti consorziati nel procedimento di nomina dell'amministratore unico;

appare pertanto indispensabile accertare l'effettivo svolgimento delle consultazioni previste dallo Statuto, anche al fine di garantire la legittimità e la trasparenza della procedura di nomina, nonché di preservare il rapporto di leale collaborazione istituzionale tra il Ministero, la regione Toscana e gli enti territoriali interessati.

la legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, prevedendo, per le cariche rientranti nel proprio ambito di applicazione, l'acquisizione preventiva del parere delle competenti Commissioni parlamentari, quale strumento di trasparenza e controllo democratico sulle scelte del Governo;

la nomina dell'amministratore unico del Consorzio della laguna di Orbetello, in ragione della natura pubblica dell'ente, delle funzioni di rappresentanza legale e dire-

zione amministrativa attribuite a tale figura e della competenza ministeriale sulla relativa designazione, rientra nell'ambito di applicazione della disciplina sul controllo parlamentare delle nomine, il cui rispetto è necessario per garantire la trasparenza e la legittimità della procedura e assicurare il corretto avvio delle attività del Consorzio,

impegna il Governo:

in linea con la finalità di rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti in materia di tutela e risanamento ambientale e di gestione delle criticità che il provvedimento in esame intende perseguire, ad accompagnare le misure in esso previste con ogni iniziativa di competenza atta a:

verificare e rendere pubblici gli atti relativi alla procedura di individuazione della terna dei candidati alla carica di amministratore unico del Consorzio per la Laguna di Orbetello, con particolare riferimento all'effettiva consultazione degli enti consorziati, alle modalità e ai tempi del loro coinvolgimento e alle eventuali osservazioni formulate, nonché ad adottare, qualora emergano omissioni o irregolarità procedurali, le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto delle disposizioni statutarie, anche attraverso il riesame della procedura di nomina;

assicurare, nell'ambito della procedura di nomina dell'amministratore unico del Consorzio di gestione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, il pieno rispetto delle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, sottoponendo preventivamente la proposta di nomina al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

9/3133-A/**6**. Simiani.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia ambientale, finalizzate, tra l'altro, alla tutela del territorio e degli ecosistemi;

le pinete mediterranee rappresentano un patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico di particolare rilevanza, svolgendo importanti funzioni di tutela della biodiversità, protezione del suolo e salvaguardia degli equilibri ecosistemici, soprattutto nelle aree costiere;

negli ultimi decenni, numerose pinete mediterranee sono state interessate da processi di progressivo invecchiamento, non accompagnati da adeguati interventi di manutenzione, gestione forestale sostenibile e rinnovamento del patrimonio arboreo;

a tali criticità si aggiunge la diffusione di organismi nocivi e fitoparassiti, tra cui la *Toumeyella parvicornis*, nota come cocciniglia tartaruga, la *Matsucoccus feytaudi* e la *Leptoglossus occidentalis*, che compromettono la vitalità delle piante e contribuiscono al deterioramento del patrimonio forestale;

il progressivo disseccamento degli alberi, l'accumulo di biomassa morta e la carenza di interventi di gestione e manutenzione possono determinare condizioni di degrado ambientale e accrescere il rischio di incendi boschivi, soprattutto nelle aree caratterizzate dalla stretta prossimità tra superfici forestali, insediamenti abitativi e attività produttive;

gli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento all'aumento delle temperature e ai prolungati periodi di siccità, contribuiscono ad aggravare la vulnerabilità delle pinete mediterranee e a compromettere le funzioni ambientali e paesaggistiche da esse svolte;

occorre pertanto rafforzare gli interventi di salvaguardia delle pinete mediterranee, mediante attività di monitoraggio e contrasto ai fitoparassiti;

gli enti territoriali competenti, pur essendo direttamente coinvolti nelle attività di tutela e gestione di tali ecosistemi, non sempre dispongono delle risorse necessarie per realizzare interventi organici e conti-

nuativi di prevenzione, manutenzione, recupero e rinnovamento delle pinete,

impegna il Governo

in linea con la finalità di fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche che il provvedimento intende perseguire, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, normative e finanziarie, volte a sostenere i progetti e gli interventi degli enti territoriali per la salvaguardia, la manutenzione, il recupero e il rinnovamento delle pinete mediterranee, con particolare riferimento al contrasto alla diffusione dei fitoparassiti, alla prevenzione degli incendi boschivi, alla rimozione della biomassa morta e al ripristino delle condizioni di equilibrio ecologico, nel rispetto della biodiversità e delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche dei territori interessati.

9/3133-A/**7**. Gianassi, Simiani.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) un fondo, denominato « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima », con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

il Fondo intende fornire ai comuni uno strumento di intervento per la gestione di eventi ambientali e climatici eccezionali che, pur determinando effetti negativi rilevanti sui territori e imponendo l'adozione di misure urgenti, non presentano i requisiti richiesti dalla vigente normativa di protezione civile per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale o regionale;

la categoria degli eventi, cui la norma si riferisce, individua fenomeni riconducibili ad alterazioni ambientali, climatiche o ecosistemiche aventi carattere straordinario e non programmabile;

è demandata a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle stesse istanze da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

gli eventi meteorologici estremi sono noti ma il cambiamento climatico ne sta modificando probabilità, intensità e durata. L'aumento delle temperature favorisce ondate di calore più persistenti, siccità, incendi e precipitazioni particolarmente intense;

comprendere il legame tra i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi, anche attraverso l'analisi del rischio, diventa elemento essenziale per valutare le misure più appropriate per la realizzazione di specifici interventi di gestione da parte dei comuni,

impegna il Governo

a considerare tra i criteri e le modalità di valutazione previsti al comma 2, lettera *b)* dell'articolo 2 del provvedimento in esame anche gli interventi di messa in sicurezza preventiva e di incremento della resilienza territoriale basati su adeguate capacità di analisi delle cause determinanti date dall'analisi del rischio e dei relativi impatti.

9/3133-A/**8**. Bicchielli.

La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare a l'opportunità di considerare tra i criteri e le modalità di valutazione previsti al comma 2, lettera *b)* dell'articolo 2 del provvedimento in esame anche gli interventi di messa in sicurezza preventiva e di incremento della resilienza territoriale basati su adeguate capacità di analisi delle cause determinanti date dall'analisi del rischio e dei relativi impatti.

9/3133-A/**8**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Bicchielli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene disposizioni per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche;

il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, nel disciplinare i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, prevede misure di compensazione territoriale e ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi;

il biometano, prodotto attraverso la valorizzazione di biomasse, sottoprodotti e matrici organiche, rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo dell'economia circolare, la decarbonizzazione e la sicurezza energetica nazionale;

l'applicazione agli impianti di produzione di biometano di compensazioni economiche determinate automaticamente in percentuale sui proventi o sui ricavi, senza una diretta correlazione con gli impatti effettivamente prodotti, può determinare oneri sproporzionati e difformità applicative tra i territori;

è necessario, al contempo, assicurare adeguate risorse ai comuni interessati per gli interventi di monitoraggio ambientale, mitigazione degli impatti e riqualificazione territoriale,

impegna il Governo

in linea con la finalità di fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche che il provvedimento intende perseguire, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:

prevedere, per gli impianti destinati esclusivamente alla produzione di biometano che accedono a meccanismi pubblici di incentivazione, criteri uniformi e proporzionati per la determinazione delle compensazioni territoriali, evitando che queste siano automaticamente calcolate in percentuale sui proventi dell'impianto o sui ricavi derivanti dalla commercializzazione del biometano e mantenendo ferme le misure direttamente correlate agli effettivi impatti ambientali e territoriali e le obbligazioni già definitivamente perfezionate;

destinare una quota delle medesime risorse ai comuni nel cui territorio sono localizzati gli impianti, per interventi di monitoraggio ambientale, mitigazione degli impatti, riqualificazione territoriale e adeguamento della viabilità interessata.

9/3133-A/**9**. Castiglione.

La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, per gli impianti destinati esclusivamente alla produzione di biometano, criteri uniformi e proporzionati per la determinazione delle compensazioni territoriali.

9/3133-A/**9**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Castiglione.

La Camera,

premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, prevede misure finalizzate a sostenere lo sviluppo della produzione di biometano e la sua immissione nella rete del gas naturale, quale contributo alla transizione energetica, alla decarbonizzazione e alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese;

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 hanno definito il quadro normativo e gli strumenti incentivanti per la produzione di biometano, anche attraverso l'accesso a procedure competitive;

l'articolo 18-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha introdotto disposizioni finalizzate a te-

nere conto degli effetti dell'inflazione sulle tariffe incentivanti;

l'incremento dei costi di realizzazione degli impianti, delle tecnologie e delle materie prime, determinato dall'andamento inflazionistico degli ultimi anni, rischia di compromettere la sostenibilità economica degli investimenti nel settore del biometano, anche con riferimento alle procedure competitive già indette;

appare pertanto necessario assicurare condizioni di maggiore equilibrio economico e finanziario agli operatori del settore, favorendo la concreta realizzazione degli investimenti programmati e il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR,

impegna il Governo

in linea con la finalità di fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche che il provvedimento intende perseguire ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, volte a estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, limitatamente alla tariffa incentivante prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, anche alle procedure competitive già indette sulla base del medesimo decreto, al fine di riconoscere un adeguamento che tenga conto dell'inflazione media cumulata registrata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del relativo bando, nel rispetto della normativa europea e degli equilibri di finanza pubblica.

9/3133-A/**10**. De Palma.

La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di promuovere lo sviluppo degli impianti a biometano anche attraverso un adeguamento dei livelli tariffari all'incremento dell'inflazione media.

9/3133-A/**10**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* De Palma.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame istituisce, all'articolo 2, un Fondo destinato a finanziare interventi urgenti dei comuni per fronteggiare le conseguenze di eventi meteorologici estremi e altre criticità ambientali, con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 e prevede, inoltre, misure relative al patrimonio arboreo urbano;

tale previsione, pur intervenendo su specifiche situazioni di rischio, evidenzia l'esigenza di affiancare agli interventi urgenti una strategia strutturale di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso risorse adeguate e stabili per l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC);

il patrimonio arboreo e le infrastrutture verdi e blu costituiscono strumenti essenziali di adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto contribuiscono alla mitigazione delle isole di calore, alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche, alla riduzione del rischio di allagamenti e al miglioramento della resilienza dei territori agli eventi meteorologici estremi;

il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 434 del 21 dicembre 2023, individua gli indirizzi e le misure necessari per ridurre la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli effetti della crisi climatica, ma non dispone di un finanziamento nazionale dedicato e strutturale che ne garantisca l'effettiva attuazione, con il rischio di lasciare agli enti territoriali la responsabilità di realizzare gli interventi senza assicurare loro risorse adeguate;

a rendere ancora più grave l'assenza di un finanziamento strutturale per

l'attuazione del Piano sono le scelte contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2027, che, all'articolo 135, dispone il rinvio al triennio 2030-2032 di 87,8 milioni di euro già programmati per il periodo 2027-2029 nell'ambito degli interventi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la tutela delle risorse idriche e la prevenzione del rischio idrogeologico;

nel solo 2027, le minori disponibilità riguardano, tra l'altro, 9 milioni di euro destinati all'adattamento ai cambiamenti climatici nelle città, 28,5 milioni per il contrasto al consumo di suolo e 12 milioni per la depurazione delle acque;

si tratta di una scelta particolarmente grave, che sottrae risorse nell'immediato proprio agli interventi necessari a rendere le città più resilienti alle ondate di calore, alle precipitazioni estreme e agli altri effetti della crisi climatica;

alla carenza di risorse si aggiungono le difficoltà amministrative che i comuni incontrano nella realizzazione degli interventi di messa a dimora e sostituzione delle alberature e di rinaturalizzazione delle aree urbane sottoposte a vincolo paesaggistico, anche in ragione della disomogeneità delle valutazioni e delle prescrizioni applicate dalle Soprintendenze territorialmente competenti;

in tale ambito, emerge anche l'esigenza di introdurre procedure più semplici e uniformi per gli interventi comunali di forestazione e rinaturalizzazione, attraverso la definizione preventiva delle tipologie di intervento ammissibili, l'utilizzo di relazioni tecniche attestanti la conformità alle prescrizioni paesaggistiche e l'istituzione di tavoli tecnici permanenti tra comuni, Soprintendenze e regioni, nel pieno rispetto dei valori paesaggistici e storico-architettonici tutelati,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad assicurare un finanziamento adeguato, stabile e pluriennale per l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché a promuovere, d'intesa con gli enti territoriali e con il Ministero della cultura, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure relative agli interventi comunali di piantumazione, sostituzione delle alberature e rinaturalizzazione nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica, anche mediante criteri tecnici uniformi e forme di coordinamento preventivo con le Soprintendenze competenti, nel rispetto della normativa di tutela vigente.

9/3133-A/**11**. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, economia circolare e bonifiche, prevedendo, all'articolo 5, specifiche misure per il risanamento e la bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi »;

in particolare, il medesimo articolo destina risorse fino a 200 milioni di euro alla realizzazione degli interventi affidati al Commissario unico, prevedendo altresì un incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

la Terra dei fuochi rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali e sanitarie del Paese, caratterizzata da fenomeni diffusi di abbandono, interramento e smaltimento illecito di rifiuti, che richiedono interventi strutturali di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e recupero ambientale, nonché un'efficace attività di prevenzione e controllo del territorio;

la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, nel caso *Cannavacciuolo e altri contro Italia*, ha evidenziato le gravi carenze nell'azione delle autorità pubbliche e la necessità di adottare misure effettive, coordinate e tempestive per tutelare la vita e la salute delle

popolazioni esposte ai rischi derivanti dall'inquinamento ambientale;

le risorse stanziate dal Governo per la Terra dei fuochi, seppure necessarie, risultano del tutto inadeguate rispetto alla gravità dell'emergenza ambientale e sanitaria e alla dimensione degli interventi ancora necessari;

lo stesso Commissario unico Giuseppe Vadalà ha evidenziato che le risorse attualmente disponibili consentono infatti di sostenere gli interventi programmati soltanto fino alla fine del 2028 e, nel corso dell'audizione presso la VIII Commissione Ambiente della Camera del 21 ottobre 2026, ha rappresentato un fabbisogno complessivo stimato in circa 2,5 miliardi di euro nell'arco di dieci anni;

la mancata previsione di una programmazione finanziaria pluriennale costituisce pertanto un limite significativo del provvedimento, poiché rischia di compromettere la continuità delle attività avviate, rallentare il completamento degli interventi e vanificare gli obiettivi di risanamento ambientale e di tutela della salute delle comunità interessate,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, nel primo provvedimento utile, delle ulteriori necessarie iniziative, anche normative, volte ad assicurare risorse finanziarie aggiuntive, adeguate e di carattere pluriennale per garantire, anche successivamente al 2028, la continuità e il completamento del programma di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, risanamento e bonifica della Terra dei fuochi, sulla base dei fabbisogni effettivamente individuati e della programmazione degli interventi, assicurando certezza e stabilità dei finanziamenti fino alla conclusione delle attività previste.

9/3133-A/**12**. De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 181, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al riciclaggio e al recupero, è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero;

nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, assume particolare rilevanza il trattamento della frazione organica, le cui caratteristiche richiedono specifiche attenzioni sotto il profilo ambientale e gestionale;

il trasporto della frazione organica dei rifiuti destinati al recupero o al riciclaggio può avvenire anche a grande distanza tra il luogo di produzione e il sito di trattamento finale, determinando un incremento degli impatti ambientali connessi alla movimentazione dei rifiuti;

il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) costituisce un riferimento per la pianificazione di una gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile, anche attraverso la razionalizzazione dei flussi e la valorizzazione del principio di prossimità;

la frazione organica presenta caratteristiche peculiari, in quanto soggetta a processi di fermentazione che possono comportare emissioni odorigene e miasmi, rendendo particolarmente rilevante la riduzione delle distanze percorse tra il luogo di produzione e gli impianti di trattamento;

il trasporto su strada dei rifiuti organici su lunghe distanze contribuisce inoltre alla produzione di emissioni di anidride carbonica, con conseguenti effetti sull'impronta ambientale complessiva delle operazioni di recupero e riciclaggio;

l'applicazione del principio di prossimità, laddove siano presenti impianti idonei a garantire un trattamento efficiente della frazione organica, può contribuire alla riduzione delle emissioni associate al trasporto, nonché al miglioramento della

sicurezza e della trasparenza delle rotte dei rifiuti;

appare pertanto opportuno favorire, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto della regolazione applicabile, il trattamento della frazione organica presso impianti idonei, valorizzando il principio di prossimità e tenendo conto dell'efficienza del recupero anche in termini di impronta di carbonio;

visti anche gli importanti investimenti pubblici, in particolare PNRR, ma non solo, finalizzati allo sviluppo di nuovi impianti di trattamento in quelle regioni che ne erano carenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a rafforzare l'applicazione del principio di prossimità nel trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani destinati al recupero e al riciclaggio, prevedendo, ove siano presenti impianti idonei, il ricorso a soluzioni di trattamento che favoriscano il recupero efficiente anche in termini di impronta di carbonio, al fine di contenere il trasporto dei rifiuti su lunghe distanze, ridurre le emissioni di anidride carbonica e le possibili emissioni odorigene, nonché promuovere una maggiore sicurezza e trasparenza delle rotte dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed europea e della regolazione applicabile.

9/3133-A/**13**. Milani.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, intervenendo, in particolare all'articolo 1, sulla disciplina delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di neutralità climatica richiede, accanto alla prioritaria riduzione delle emissioni, il ricorso a tecnologie innovative per la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, come ad esempio le tecnologie di *Carbon Dioxide Removal – CDR*, il cui sviluppo dipende tuttavia in misura determinante dalla certezza dei percorsi autorizzativi;

esse indicano l'insieme delle attività che sottraggono CO_2 dall'atmosfera e la immagazzinano in modo duraturo in serbatoi geologici, terrestri o marini, ed il ruolo di tali tecnologie è riconosciuto a livello europeo dal Regolamento (UE) 2024/3012, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carbonicoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti;

ad oggi, infatti, tali tecnologie si scontrano con un quadro autorizzativo incerto, che ne rallenta lo sviluppo fin dalle prime fasi sperimentali;

tra le soluzioni basate sull'ambiente marino, l'*Ocean Alkalinity Enhancement* (OAE), mediante l'incremento controllato dell'alcalinità delle acque marine, potenzia la naturale capacità degli oceani di assorbire CO_2 e di immagazzinarla in modo duraturo sotto forma di bicarbonati; il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) ne ha evidenziato le potenzialità, sottolineando la necessità di approfondirne la fattibilità attraverso ulteriori attività di ricerca e sperimentazione;

nell'ottobre 2026, nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), le Parti della Convenzione di Londra e del relativo Protocollo hanno adottato specifici *Assessment Frameworks* per la valutazione delle attività di ricerca sull'OAE, a conferma della crescente attenzione internazionale verso queste tecnologie e della necessità di procedure strutturate per valutarne i potenziali rischi ambientali;

l'Italia, in ragione della propria conformazione peninsulare e dell'ampio sviluppo delle sue coste, presenta condizioni particolarmente favorevoli allo studio e allo sviluppo delle tecnologie di CDR basate

sull'ambiente marino, che rappresentano una significativa opportunità di crescita scientifica, tecnologica e industriale;

l'assenza di uno specifico inquadramento delle tecnologie di CDR, e in particolare degli impianti OAE, nell'attuale disciplina nazionale sulle valutazioni ambientali determina tuttavia rilevanti incertezze, fin dalle prime fasi progettuali, sulle procedure autorizzative applicabili, sulle amministrazioni competenti e sulle relative tempistiche;

tale situazione rende difficile per operatori, enti di ricerca e università programmare investimenti, realizzare impianti sperimentali in ambiente reale e raccogliere le evidenze scientifiche necessarie a valutarne l'efficacia e i potenziali impatti sull'ambiente marino, compromettendo anche le prospettive di una successiva applicazione industriale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, nel primo provvedimento normativo utile, delle opportune iniziative volte a riconoscere e inquadrare nell'ordinamento ambientale nazionale le tecnologie di rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera (*Carbon Dioxide Removal – CDR*), a partire da quelle di *Ocean Alkalinity Enhancement* (OAE) e, in una prima fase, dagli impianti destinati ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, definendo un quadro normativo e autorizzativo chiaro e proporzionato che ne consenta lo studio, la sperimentazione e lo sviluppo sul territorio italiano, garantendo al contempo un adeguato livello di tutela ambientale in coerenza con il quadro europeo e con gli orientamenti maturati in sede internazionale.

9/3133-A/**14**. Pandolfo, Evi, Simiani.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, nel primo provvedimento normativo utile, delle opportune iniziative volte a riconoscere e inquadrare nell'ordinamento ambientale nazionale le tecnologie di rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera (*Carbon Dioxide Removal – CDR*), a partire da quelle di *Ocean Alkalinity Enhancement* (OAE) e, in una prima fase, dagli impianti destinati ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, definendo un quadro normativo e autorizzativo chiaro e proporzionato che ne consenta lo studio, la sperimentazione e lo sviluppo sul territorio italiano, garantendo al contempo un adeguato livello di tutela ambientale in coerenza con il quadro europeo e con gli orientamenti maturati in sede internazionale.

9/3133-A/**14**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pandolfo, Evi, Simiani.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia ambientale, intervenendo, tra l'altro, sulla disciplina della tutela delle matrici ambientali e delle procedure di bonifica dei siti contaminati;

la tutela della qualità delle acque marine e costiere, la prevenzione dell'inquinamento derivante dagli scarichi di acque reflue non adeguatamente trattate e il completamento delle infrastrutture di collettamento e depurazione costituiscono obiettivi essenziali per la salvaguardia degli ecosistemi, della salute pubblica e delle attività economiche dei territori interessati;

la Sicilia presenta da anni rilevanti criticità nel sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, con numerosi interventi infrastrutturali ancora da completare e persistenti situazioni di scarico in mare di reflui non adeguatamente depurati, che contribuiscono al deterioramento della qualità delle acque costiere e all'esposizione dell'Italia alle conseguenze delle procedure di infrazione europee;

particolari criticità interessano la costa ionica della provincia di Catania, dove

il mancato completamento e la mancata piena funzionalità delle infrastrutture fognarie e depurative continuano a determinare rischi di inquinamento marino, con conseguenze sulla tutela ambientale, sulla balneazione e sulle attività turistiche;

tra le situazioni maggiormente rilevanti figura quella del collettore fognario di salvaguardia di Aci Castello, infrastruttura destinata a convogliare i reflui provenienti dai territori di Aci Castello, Aci Catena e parte di Acireale verso il depuratore di Pantano d'Arci, nel comune di Catania, contribuendo al disinquinamento del tratto di costa interessato e alla salvaguardia dell'Area marina protetta Isole Ciclopi;

i lavori per la realizzazione del collettore, avviati nel 2017 dopo un lungo iter amministrativo, hanno registrato ritardi significativi rispetto ai tempi originariamente previsti, senza che sia stata ancora assicurata la piena funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;

il completamento del collettore risulta strettamente connesso alla funzionalità delle ulteriori infrastrutture fognarie e depurative del territorio, comprese le opere di collegamento al depuratore di Pantano d'Arci, rendendo necessario un coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e gestionali coinvolti;

ulteriori situazioni di criticità relative agli scarichi fognari in mare sono state segnalate anche in altre località della Sicilia orientale, tra cui San Saba, Mili e Acqualadroni nel territorio di Messina, nonché Mazzeo, nel comune di Taormina, e Letojanni, evidenziando la necessità di un intervento organico sul sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue;

il protrarsi di tali situazioni rende necessario assicurare una puntuale ricognizione dello stato degli interventi, delle risorse disponibili e delle criticità che ne impediscono il completamento, anche al fine di individuare tempi certi per l'entrata in esercizio delle infrastrutture e garantire un'effettiva riduzione degli scarichi inquinanti nelle acque marine,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con la Regione Siciliana, anche attraverso il coinvolgimento del Commissario straordinario unico per la depurazione, degli enti locali e dei soggetti gestori competenti, delle ulteriori opportune iniziative volte ad accelerare il completamento e la piena entrata in esercizio delle infrastrutture di collettamento e depurazione delle acque reflue nei territori della Sicilia interessati da persistenti fenomeni di scarico in mare, con particolare riferimento al collettore fognario di Aci Castello e alle opere necessarie al collegamento con il depuratore di Pantano d'Arci, promuovendo una ricognizione delle criticità tecniche, amministrative e finanziarie ancora esistenti, la definizione di un cronoprogramma certo e verificabile degli interventi e l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e contenimento dell'inquinamento marino, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, degli ecosistemi costieri e dell'Area marina protetta Isole Ciclopi.

9/3133-A/**15**. Barbagallo.

La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con la Regione Siciliana, anche attraverso il coinvolgimento del Commissario straordinario unico per la depurazione, degli enti locali e dei soggetti gestori competenti, delle ulteriori opportune iniziative volte ad accelerare il completamento e la piena entrata in esercizio delle infrastrutture di collettamento e depurazione delle acque reflue nei territori della Sicilia interessati da persistenti feno-

meni di scarico in mare, con particolare riferimento al collettore fognario di Aci Castello e alle opere necessarie al collegamento con il depuratore di Pantano d'Arci, promuovendo una ricognizione delle criticità tecniche, amministrative e finanziarie ancora esistenti, la definizione di un cronoprogramma certo e verificabile degli interventi e l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e contenimento dell'inquinamento marino, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, degli ecosistemi costieri e dell'Area marina protetta Isole Ciclopi.

9/3133-A/**15**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Barbagallo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche;

l'articolo 5 introduce, *inter alia*, disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi »;

l'area definita « Terra dei Fuochi » coinvolge oggi 90 comuni di cui 56 nella provincia di Napoli e 34 nella provincia di Caserta, per una superficie di circa 1.100 km²;

si tratta, come noto, di territori che versano da tempo in una condizione di grave criticità ambientale e sanitaria determinata dallo smaltimento illecito di rifiuti e caratterizzati dalla diffusa contaminazione dei suoli e delle falde acquifere, nonché dal deterioramento della qualità dell'aria;

per garantire la continuità e la piena efficacia delle operazioni di risanamento e messa in sicurezza avviate dal Commissario straordinario per la bonifica dell'area si rende necessario assicurare ulteriori risorse finanziarie anche per l'anno 2027;

al contempo, è necessario potenziare le attività di prevenzione e controllo dello stato di salute della popolazione residente nei novanta comuni delle province di Napoli e Caserta, mediante uno stanziamento pluriennale che consenta di rafforzare i programmi di screening sanitari di prevenzione e i sistemi di sorveglianza epidemiologica;

risulta pertanto indispensabile garantire continuità operativa e certezza delle risorse sia sul fronte delle bonifiche e della messa in sicurezza del territorio, sia su quello della prevenzione sanitaria a tutela dell'ambiente e della salute delle comunità locali interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a prevedere lo stanziamento di almeno 5 milioni di euro per l'anno 2027, al fine di consentire al Commissario straordinario il proseguimento delle attività di ripristino ambientale e di bonifica nella « Terra dei fuochi » e di potenziare le attività di prevenzione e controllo dello stato di salute della popolazione residente nei novanta comuni delle province di Napoli e Caserta.

9/3133-A/**16**. Santillo.

La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a prevedere lo stanziamento di almeno 5 milioni di euro per l'anno 2027, al fine di consentire al Commissario straordinario il proseguimento delle attività di ripristino ambientale e di bonifica nella « Terra dei fuochi » e di potenziare le attività di prevenzione e controllo dello stato di salute della popola-

zione residente nei novanta comuni delle province di Napoli e Caserta.

9/3133-A/**16**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Santillo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche;

la transizione verso un modello economico sostenibile e circolare rappresenta una necessità ambientale, economica e sociale, indispensabile per contrastare la crisi climatica, ridurre il consumo di risorse naturali e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale;

la bioeconomia circolare costituisce uno strumento strategico per promuovere l'innovazione, la valorizzazione sostenibile delle risorse biologiche rinnovabili, il recupero di materia e la simbiosi industriale, contribuendo alla riduzione della dipendenza dalle materie prime fossili;

lo sviluppo della bioeconomia deve fondarsi sui principi dell'economia ecologica, riconoscendo che le attività economiche si svolgono all'interno di ecosistemi caratterizzati da risorse limitate e da una capacità rigenerativa che deve essere preservata;

la natura biologica o rinnovabile di una risorsa non ne garantisce automaticamente la sostenibilità ambientale, rendendo necessario valutare gli effetti delle attività produttive sul capitale naturale, sulla biodiversità, sul suolo, sulle risorse idriche e sulla sicurezza alimentare;

l'utilizzo delle biomasse deve rispettare il principio dell'uso efficiente e a cascata delle risorse, privilegiando gli impieghi capaci di conservarne più a lungo il valore materiale e favorendo la prevenzione dei rifiuti, il riutilizzo e il riciclo rispetto al recupero energetico, nel rispetto della gerarchia europea dei rifiuti;

la valutazione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei processi, attraverso metodologie scientificamente riconosciute quali il *Life Cycle Assessment* (LCA), costituisce uno strumento fondamentale per evitare il trasferimento degli impatti tra diverse fasi produttive e matrici ambientali;

una bioeconomia realmente circolare deve contribuire alla decarbonizzazione, alla tutela degli ecosistemi, alla creazione di occupazione qualificata e allo sviluppo delle filiere territoriali, sostenendo in particolare le piccole e medie imprese, l'agricoltura sostenibile e l'innovazione industriale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte:

a promuovere un modello nazionale di bioeconomia circolare fondato sui principi dell'economia ecologica, della tutela del capitale naturale, della biodiversità e del rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi;

ad adottare iniziative volte a garantire che l'utilizzo delle risorse biologiche rinnovabili avvenga secondo criteri di sostenibilità ambientale, efficienza nell'impiego delle risorse e uso a cascata delle biomasse, privilegiando il recupero di materia rispetto alla valorizzazione energetica, nel rispetto della normativa europea vigente;

a favorire l'applicazione delle metodologie di valutazione del ciclo di vita (LCA) e di indicatori ambientali quali l'impronta di carbonio, l'impronta idrica e il consumo di risorse, al fine di misurare gli impatti ambientali complessivi dei prodotti e dei processi della bioeconomia circolare;

a sostenere, anche attraverso gli strumenti di programmazione e incentivazione esistenti, lo sviluppo delle filiere territoriali della bioeconomia circolare, la valorizzazione sostenibile dei residui agricoli e agroindustriali, la simbiosi industriale, la ricerca e l'innovazione, con particolare attenzione

alle piccole e medie imprese e alla creazione di occupazione qualificata;

ad assicurare che le politiche di sviluppo della bioeconomia circolare siano coerenti con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, tutela della biodiversità, prevenzione dei rifiuti e riduzione del consumo di risorse naturali, evitando incentivi a pratiche che determinino nuove pressioni sugli ecosistemi o compromettano la sicurezza alimentare.

9/3133-A/**17**. L'Abbate.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, introducendo, tra l'altro, misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti;

gli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione riconoscono la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, del paesaggio e della salute umana quali interessi fondamentali dell'ordinamento, anche nell'interesse delle future generazioni, e stabiliscono che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente;

non esiste autentico progresso senza la tutela e la preservazione degli elementi naturali essenziali alla vita, quali l'acqua, l'aria, il suolo, la biodiversità e gli ecosistemi; la salvaguardia di tali beni costituisce il presupposto irrinunciabile di qualsiasi modello di sviluppo, che non può subordinare la salute delle persone e l'integrità dell'ambiente a esigenze di profitto o di accelerazione delle attività produttive;

la Basilicata presenta condizioni di particolare vulnerabilità ambientale per la compresenza di attività estrattive e industriali, siti contaminati e impianti connessi alla gestione di materiali e rifiuti radioattivi, con particolare riferimento alla Val d'Agri, all'area di Tempa Rossa, ai siti di interesse nazionale di Tito e della Val Basento e all'impianto ITREC della Trisaia di Rotondella; tali circostanze richiedono una valutazione rigorosa delle pressioni ambientali effettive e potenziali, senza presupporre situazioni di contaminazione generalizzata;

il patrimonio idrico della Basilicata riveste un'importanza strategica per l'approvvigionamento delle popolazioni, l'agricoltura, le attività economiche e gli ecosistemi, anche oltre i confini regionali; la protezione delle acque superficiali e sotterranee richiede pertanto particolare attenzione ai rischi di contaminazione e agli effetti cumulativi delle attività esistenti e di quelle di nuovo insediamento;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, già prevedono strumenti di valutazione ambientale, prevenzione, bonifica, sicurezza e radioprotezione, dei quali occorre rafforzare l'effettiva applicazione e il coordinamento nei territori maggiormente esposti a pressioni ambientali;

l'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge in esame prevede la soppressione dei valori di concentrazione soglia di contaminazione relativi al ferro e al manganese nelle acque sotterranee, mediante la soppressione dei punti 10 e 16 della sezione « METALLI » della tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

la presenza di ferro e manganese nelle acque sotterranee può dipendere dalle caratteristiche geochimiche naturali degli acquiferi, ma anche da alterazioni di origine antropica; la soppressione generalizzata dei relativi valori di riferimento, senza una preventiva valutazione geochimica e idrogeologica del fondo naturale da parte degli enti pubblici competenti, rischia di indebolire gli strumenti di individuazione e controllo delle contaminazioni,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative anche normative volte:

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con la regione Basi-

licata, le iniziative normative e amministrative necessarie a definire un percorso di tutela ambientale preventiva rafforzata per le aree regionali caratterizzate da significative pressioni industriali ed estrattive, dalla presenza di siti contaminati o di materiali e rifiuti radioattivi e da particolare vulnerabilità delle risorse idriche, individuando tali aree sulla base di criteri oggettivi e scientificamente fondati;

a prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle competenze regionali, che per i nuovi insediamenti e per le modifiche degli impianti esistenti suscettibili di produrre impatti ambientali significativi nelle aree individuate siano assicurate, nell'ambito dei procedimenti applicabili, verifiche preventive rafforzate e proporzionate ai rischi, comprensive della valutazione delle condizioni ambientali preesistenti, della vulnerabilità delle falde, degli effetti cumulativi delle attività e dei possibili rischi per la salute, garantendo che le esigenze di semplificazione e accelerazione non comportino una riduzione delle garanzie ambientali e che gli approfondimenti necessari siano acquisiti prima del rilascio delle autorizzazioni;

a prevedere che la soppressione dei valori di concentrazione soglia di contaminazione relativi al ferro e al manganese nelle acque sotterranee, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge in esame, sia subordinata a una preventiva valutazione geochimica e idrogeologica svolta dagli enti pubblici competenti, finalizzata all'individuazione delle concentrazioni di fondo naturale sulla base delle caratteristiche geologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei e dei bacini idrografici di riferimento, assicurando la distinzione tra condizioni naturali e alterazioni di origine antropica e il mantenimento di adeguati strumenti di prevenzione, monitoraggio e bonifica;

a promuovere, d'intesa con la regione Basilicata e nel rispetto delle competenze degli organismi tecnici e delle autorità di controllo, il rafforzamento e il coordinamento dei monitoraggi ambientali e radiologici nelle aree della Val d'Agri, di Tempa Rossa, dei siti di interesse nazionale di Tito e della Val Basento e della Trisaia di Rotondella, con particolare attenzione alla qualità delle acque, del suolo e dell'aria, assicurando la trasparenza e l'accessibilità dei dati e delle informazioni relative alle criticità riscontrate e agli interventi di messa in sicurezza;

ad assicurare, nell'ambito delle competenze statali e in coordinamento con la regione e gli enti territoriali, che gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati della Basilicata attribuiscano priorità alla prevenzione della diffusione degli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee, attraverso obiettivi verificabili, tempi definiti e l'effettiva applicazione del principio « chi inquina paga »;

a riferire alle Camere entro nove mesi dall'approvazione del presente ordine del giorno sulle iniziative adottate per l'attuazione del percorso di tutela ambientale preventiva rafforzata in Basilicata, sulle verifiche preventive dei nuovi insediamenti, sul monitoraggio ambientale e radiologico, sullo stato delle bonifiche e sulle misure relative ai valori di concentrazione soglia di contaminazione del ferro e del manganese nelle acque sotterranee, indicando gli eventuali ulteriori interventi normativi e amministrativi necessari.

9/3133-A/**18**. Lomuti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di bonifiche;

l'area ferroviaria di Trento Nord è qualificata come Sito di Interesse Nazionale per la presenza di gravi contaminazioni da piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze nocive, con impatti rilevanti sull'ambiente e sulla salute della popolazione residente;

il 23 settembre 2024 è stata presa la decisione di creare un tavolo tecnico per-

manente che coordina le procedure di bonifica dell'area del SIN di Trento Nord. Tale decisione è stata presa dopo che la procura di Trento ha disposto il sequestro delle aree private del SIN per consentire agli enti competenti di realizzare interventi per evitare la diffusione degli inquinanti;

il tavolo, al quale partecipano il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Commissariato del Governo, la procura di Trento, la provincia e il comune di Trento, Ispra e Appa, ha il compito di coordinare le procedure di bonifica dell'area del SIN di Trento nord, al fine di accelerarne la bonifica;

la realizzazione della circonvallazione ferroviaria, in particolare del bypass, interessa aree già compromesse, densamente abitate e caratterizzate dalla presenza di falde acquifere strategiche, beni comuni essenziali che richiedono una tutela rafforzata;

il principio di precauzione di cui all'articolo 191 TFUE e gli articoli 9 e 41 della Costituzione impongono che la salvaguardia dell'ambiente e della salute costituisca un limite inderogabile alla realizzazione delle opere pubbliche;

l'articolo 1, comma 694, della legge n. 197 del 2022, come modificato, ha stanziato due milioni di euro per sondaggi geognostici e progettazioni specialistiche finalizzate a definire estensione e profondità dell'inquinamento, nonché le modalità giuridiche, tecniche e operative per il futuro utilizzo pubblico delle aree, prevedendo che eventuali costi eccedenti siano a carico della provincia autonoma di Trento;

l'articolo 17, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha modificato il citato comma 694, estendendo l'utilizzo delle risorse alle aree ferroviarie interessate dalla circonvallazione di Trento e consentendone l'impiego anche per la progettazione specialistica finalizzata a individuare le modalità giuridiche, tecniche e operative per l'utilizzo pubblico delle aree,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

adottare le opportune iniziative di competenza volte a sostenere le attività del Tavolo di cui in premessa, affinché si possa accelerare la bonifica del SIN di Trento nord, prevedendo a tal fine anche iniziative per la predisposizione di valutazioni tecnico-giuridiche finalizzate all'eventuale acquisizione, a scopo di bonifica, da parte dell'Ente pubblico, delle Aree SIN Ex SLOI ed Ex Carbochimica;

nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dello Statuto di autonomia, a sollecitare la Provincia autonoma di Trento a utilizzare, in modo trasparente ed efficace, le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 694, della legge n. 197 del 2022, come modificato, per procedere speditamente con la progettazione specialistica;

promuovere, anche mediante un rafforzato coordinamento istituzionale tra Governo, provincia autonoma di Trento e comune di Trento un percorso volto alla bonifica integrale del SIN di Trento Nord, sollecitando altresì l'adozione di ogni iniziativa volta a presidiare le attività di cantiere relative alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria nelle aree caratterizzate da rischio ambientale, assicurando che RFI, in qualità di soggetto attuatore, garantisca il massimo livello di tutela ambientale e sanitaria, nel pieno rispetto e puntuale recepimento delle prescrizioni formulate dalle amministrazioni provinciale e comunale nel corso dell'iter istruttorio della Conferenza dei servizi.

9/3133-A/**19**. Ferrari.

La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di ac-

compagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

adottare le opportune iniziative di competenza volte a sostenere le attività del Tavolo di cui in premessa, affinché si possa accelerare la bonifica del SIN di Trento nord, prevedendo a tal fine anche iniziative per la predisposizione di valutazioni tecnico-giuridiche finalizzate all'eventuale acquisizione, a scopo di bonifica, da parte dell'Ente pubblico, delle Aree SIN Ex SLOI ed Ex Carbochimica;

nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dello Statuto di autonomia, a sollecitare la Provincia autonoma di Trento a utilizzare, in modo trasparente ed efficace, le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 694, della legge n. 197 del 2022, come modificato, per procedere speditamente con la progettazione specialistica;

promuovere, anche mediante un rafforzato coordinamento istituzionale tra Governo, provincia autonoma di Trento e comune di Trento un percorso volto alla bonifica integrale del SIN di Trento Nord, sollecitando altresì l'adozione di ogni iniziativa volta a presidiare le attività di cantiere relative alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria nelle aree caratterizzate da rischio ambientale, assicurando che RFI, in qualità di soggetto attuatore, garantisca il massimo livello di tutela ambientale e sanitaria, nel pieno rispetto e puntuale recepimento delle prescrizioni formulate dalle amministrazioni provinciale e comunale nel corso dell'iter istruttorio della Conferenza dei servizi.

9/3133-A/**19**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ferrari.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, intervenendo, in particolare all'articolo 1, sulla disciplina delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di neutralità climatica richiede, accanto alla prioritaria riduzione delle emissioni, il ricorso a tecnologie innovative per la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, come ad esempio le tecnologie di *Carbon Dioxide Removal – CDR*, il cui sviluppo dipende dalla certezza dei percorsi autorizzativi;

tra le soluzioni basate sull'ambiente marino, l'*Ocean Alkalinity Enhancement* (OAE), mediante l'incremento controllato dell'alcalinità delle acque marine, potenzia la naturale capacità degli oceani di assorbire CO_2 e di immagazzinarla in modo duraturo sotto forma di bicarbonati; il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) ne ha evidenziato le potenzialità, sottolineando la necessità di approfondirne la fattibilità attraverso ulteriori attività di ricerca e sperimentazione;

nell'ottobre 2026, nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), le Parti della Convenzione di Londra e del relativo Protocollo hanno adottato specifici *Assessment Frameworks* per la valutazione delle attività di ricerca sull'OAE, offrendo un riferimento condiviso per procedure strutturate di valutazione dei potenziali effetti ambientali;

l'Italia, in ragione della propria conformazione peninsulare e dell'ampio sviluppo delle sue coste, presenta condizioni particolarmente favorevoli allo studio e allo sviluppo delle tecnologie di CDR basate sull'ambiente marino, che rappresentano un'opportunità di crescita scientifica, tecnologica e industriale, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e di competitività del sistema produttivo nazionale;

la disciplina ambientale vigente non contempla ancora espressamente tali tecnologie; la definizione di un percorso autorizzativo dedicato, nel solco del rafforzamento delle istruttorie ambientali perseguito dal provvedimento in esame, consentirebbe a operatori, enti di ricerca e

università di programmare gli investimenti, realizzare impianti sperimentali in ambiente reale e raccogliere le evidenze scientifiche necessarie a valutarne l'efficacia e gli effetti sull'ambiente marino, ponendo le basi per una successiva applicazione industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a riconoscere e inquadrare nell'ordinamento ambientale nazionale le tecnologie di *Carbon Dioxide Removal* (CDR), a partire da quelle di *Ocean Alkalinity Enhancement* (OAE) e, in una prima fase, dagli impianti destinati ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, definendo un quadro normativo e autorizzativo chiaro e proporzionato che ne consenta lo studio e lo sviluppo sul territorio italiano, assicurando al contempo un elevato livello di tutela ambientale, in coerenza con il quadro europeo e con gli orientamenti maturati in sede internazionale.

9/3133-A/**20**. Montemagni.

La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a riconoscere e inquadrare nell'ordinamento ambientale nazionale le tecnologie di *Carbon Dioxide Removal* (CDR), a partire da quelle di *Ocean Alkalinity Enhancement* (OAE) e, in una prima fase, dagli impianti destinati ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, definendo un quadro normativo e autorizzativo chiaro e proporzionato che ne consenta lo studio e lo sviluppo sul territorio italiano, assicurando al contempo un elevato livello di tutela ambientale, in coerenza con il quadro europeo e con gli orientamenti maturati in sede internazionale.

9/3133-A/**20**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Montemagni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche;

l'articolo 5 destina fino a 200 milioni di euro agli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi », affidati al Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, e, con riferimento a tali disposizioni, nella relazione illustrativa del Governo è richiamata la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025 che ha imposto allo Stato misure effettive, coordinate e tempestive a tutela delle popolazioni esposte;

la bonifica, da sola, non basta: senza dati attendibili e pubblici su aria, acque, suolo e condizioni di salute, le comunità non possono conoscere l'evoluzione del rischio né verificare l'efficacia della spesa;

in numerosi comuni della Campania le stazioni di misura registrano ogni anno superamenti dei valori limite per PM10, PM2,5 e biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ma la rete attuale non consente di stabilire quanto pesino sulle concentrazioni i roghi di rifiuti;

l'Italia è stata sottoposta alla procedura d'infrazione n. 2014/2147 per il superamento sistematico dei valori limite di PM10 fissati dalla direttiva 2008/50/CE, che ha interessato zone di dodici regioni, tra cui la Campania, ed è stata deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea il 17 maggio 2018 per non aver adottato misure credibili, efficaci e tempestive; le eventuali

sanzioni pecuniarie possono essere poste a carico delle amministrazioni responsabili mediante rivalsa, ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

con sentenza della Grande Sezione del 10 novembre 2020 (causa C-644/18), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, tra il 2008 e il 2017, dei valori limite di PM10 e per non aver adottato in tempo utile misure appropriate a ridurre al minimo i periodi di superamento; con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19) l'ha condannata anche per il superamento sistematico e continuato del valore limite annuale del biossido di azoto; poiché le violazioni accertate nella causa C-644/18 persistono, il 13 marzo 2024 la Commissione europea ha inviato all'Italia una nuova lettera di messa in mora, esponendo il Paese al rischio di sanzioni pecuniarie;

già nel 2016, secondo i dati ISTAT la Campania presentava la situazione più critica del Mezzogiorno: il 26,7 per cento delle centraline dei comuni capoluogo aveva superato il limite giornaliero di PM10 per oltre 35 giorni e il 45,5 per cento il limite annuale di biossido di azoto, mentre a livello nazionale l'Agenzia europea dell'ambiente stimava oltre 50.000 morti premature l'anno attribuibili all'esposizione al PM2,5;

le Linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla qualità dell'aria del 2021 hanno fissato livelli molto più bassi di quelli previsti dalla normativa vigente, e la direttiva (UE) 2024/2881, da recepire entro dicembre 2026, prevede nuovi valori limite dal 2030 e il progressivo allineamento ai livelli OMS;

l'articolo 1, comma 2, rafforza le istruttorie per il rinnovo e il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali « con specifico riferimento ai profili sanitari », anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza tuttavia indicare i parametri di riferimento per la valutazione sanitaria;

la normativa vigente consente di revocare l'autorizzazione integrata ambientale in caso di violazione delle prescrizioni, ma non prevede alcuno strumento per l'impianto che, pur rispettando i propri limiti, contribuisce in modo significativo all'inquinamento di un territorio già compromesso;

l'articolo 4, comma 2, stabilisce che la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile non costituisce modifica sostanziale, prevede il silenzio-assenso decorsi quarantacinque giorni e qualifica tali interventi come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, anche nelle zone in cui i limiti di qualità dell'aria sono già superati;

l'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, elimina ferro e manganese dalle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, in territori nei quali la popolazione utilizza ancora pozzi privati per usi domestici e irrigui,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:

destinare, nel primo provvedimento utile, risorse aggiuntive di parte corrente non inferiori al 10 per cento di quelle stanziate dall'articolo 5, commi 3 e 4, a un programma di monitoraggio delle matrici ambientali e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica della popolazione dei comuni della Terra dei fuochi, e ad adottare entro sessanta giorni, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la regione Campania, un protocollo operativo che coinvolga l'Istituto superiore di sanità, l'ISPRA, l'ARPA Campania e le aziende sanitarie locali, con indicatori, aree prioritarie e pubblicazione semestrale dei dati in forma aggregata e anonima;

garantire che il Commissario unico pubblichi entro novanta giorni, in formato aperto e con aggiornamento trimestrale, per ogni intervento finanziato: localizza-

zione, soggetto attuatore, stato del procedimento di individuazione del responsabile, importi assegnati e spesi, procedure di affidamento, cronoprogramma, risultati delle caratterizzazioni, nonché le somme recuperate dai responsabili e le ragioni dell'eventuale mancato esercizio delle azioni di rivalsa;

avviare entro il 31 marzo 2027, tramite l'ARPA Campania e con il supporto dell'ISPRA, un programma straordinario di monitoraggio del PM10 e del PM2,5 nei comuni campani che hanno registrato superamenti dei valori limite, con stazioni aggiuntive, laboratori mobili e analisi della composizione chimica del particolato, per individuare il contributo della combustione illecita di rifiuti, trasmettendo gli esiti alle prefetture, al Commissario unico e alla regione e pubblicando i dati con cadenza mensile;

recepire la direttiva (UE) 2024/2881 entro il termine previsto, stabilendo i nuovi valori limite dal 1° gennaio 2030 e assumendo i livelli raccomandati dalle Linee guida OMS 2021 come obiettivi da conseguire entro il 2040, con verifica intermedia al 2035 e obbligo per le regioni di indicare nei piani di qualità dell'aria il percorso e il cronoprogramma per raggiungerli;

assumere, nelle istruttorie di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale finanziate dall'articolo 1, comma 2, i livelli OMS 2021 come riferimento per la valutazione dei profili sanitari, e a subordinare a una valutazione di impatto sanitario il rinnovo delle autorizzazioni per le installazioni situate in zone con superamenti dei valori limite di qualità dell'aria;

adottare entro sei mesi un'iniziativa normativa che consenta all'autorità competente, previa diffida e assegnazione di un termine per l'adeguamento, di negare il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale quando uno stato di inquinamento accertato da SNPA o dalle autorità sanitarie sia riconducibile in modo significativo all'installazione, riconoscendo ai sindaci e alle regioni la facoltà di chiedere l'avvio del procedimento;

adottare iniziative, anche normative, per escludere dalla procedura semplificata prevista per la sostituzione dei combustibili con CSS-combustibile gli impianti situati in zone in cui, nei tre anni precedenti, siano stati superati i valori limite per PM10, PM2,5 o biossido di azoto, e nel frattempo a fornire alle autorità competenti indicazioni per una verifica puntuale delle comunicazioni ricevute in tali zone;

rivalutare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'ISPRA, l'eliminazione di ferro e manganese dalle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, assicurando comunque il monitoraggio di tali parametri nelle aree in cui le acque di falda sono utilizzate per usi domestici o irrigui;

trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli impegni di cui ai punti precedenti.

9/3133-A/**21**. Auriemma.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge A.C. 3133 di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, reca disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche;

in particolare, l'articolo 5 del provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di bonifica e risanamento ambientale dell'area denominata « Terra dei Fuochi », destinando fino a 200 milioni di euro alla realizzazione degli interventi necessari, da attuare attraverso il Commissario unico;

il medesimo articolo introduce misure volte ad accelerare il procedimento di individuazione dei responsabili della contaminazione, prevedendo un termine di 150 giorni e il potere sostitutivo della regione in caso di inerzia della provincia, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente;

l'area della Terra dei Fuochi, che interessa una parte significativa del territorio della provincia di Caserta e della Campania, necessita di un'azione coordinata e strutturale che affianchi agli interventi di bonifica un'attività costante di monitoraggio e di tutela delle matrici ambientali, con particolare attenzione ai terreni agricoli e alle risorse idriche;

le conseguenze delle contaminazioni ambientali hanno inciso non soltanto sulla qualità del territorio e sulla tutela della salute dei cittadini, ma anche sulla reputazione delle produzioni agroalimentari locali, determinando spesso una penalizzazione ingiustificata di imprese agricole che operano nel rispetto delle norme e degli standard di sicurezza;

il comparto agricolo rappresenta una componente strategica dell'economia della provincia di Caserta, caratterizzata da produzioni di eccellenza e da filiere di rilevanza nazionale, la cui competitività è strettamente connessa alla qualità ambientale dei territori e alla fiducia dei consumatori;

risulta pertanto necessario che le attività di risanamento siano accompagnate da un programma organico di caratterizzazione dei suoli e delle acque, da un sistema trasparente di monitoraggio e da una progressiva restituzione all'utilizzo agricolo e produttivo delle aree interessate, esclusivamente laddove sia stata accertata e certificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza;

la tutela dell'ambiente e il risanamento del territorio devono rappresentare anche un'opportunità di rilancio economico e sociale, favorendo la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e la distinzione tra le aziende che rispettano le regole e le attività responsabili di comportamenti illeciti;

le imprese agricole, in particolare quelle operanti nei comparti zootecnico e ortofrutticolo, sono inoltre chiamate a gestire quantitativi significativi di materiali e residui derivanti dalle attività produttive, tra cui reflui zootecnici e rifiuti plastici agricoli, quali teli, film per pacciamatura, tubazioni e contenitori;

la promozione di modelli organizzati e condivisi per la raccolta, il trattamento, il recupero e il corretto smaltimento di tali materiali può contribuire concretamente alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti, alla tutela ambientale e alla diffusione di pratiche di economia circolare, riducendo al contempo gli oneri organizzativi ed economici a carico delle aziende agricole;

in tale ambito, il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni professionali agricole, delle cooperative, dei consorzi e degli operatori privati, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, può favorire la realizzazione di infrastrutture e servizi territoriali condivisi, capaci di rispondere in maniera efficiente alle esigenze delle imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle attività del Commissario unico per la Terra dei Fuochi e in raccordo con la regione Campania e gli enti territoriali interessati, un programma operativo per i comuni della provincia di Caserta ricadenti nell'area che coordini gli interventi di caratterizzazione, bonifica e restituzione agli usi agricoli delle superfici risanate e favorisca, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, servizi condivisi per la gestione dei rifiuti plastici agricoli, a tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole e delle produzioni agroalimentari locali.

9/3133-A/**22**. Cerreto.

La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle attività del Commissario unico per la Terra dei Fuochi e in raccordo con la regione Campania e gli enti territoriali interessati, un programma operativo per i comuni della provincia di Ca-

serta ricadenti nell'area che coordini gli interventi di caratterizzazione, bonifica e restituzione agli usi agricoli delle superfici risanate e favorisca, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, servizi condivisi per la gestione dei rifiuti plastici agricoli, a tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole e delle produzioni agroalimentari locali.

9/3133-A/**22**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Cerreto.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, composto inizialmente da 6 articoli e successivamente all'esame in commissione di 13 articoli, è riconducibile, secondo il Governo, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata « Terra dei fuochi », nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;

in particolare l'articolo 5 interviene novellando la parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, introducendo disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi »;

i commi 3, 4, 5, 6 e 7 recano disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi », come individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015;

il comma 5, pur rafforzando gli strumenti di rendicontazione sull'impiego delle risorse destinate agli interventi di bonifica e risanamento ambientale, non risponde compiutamente all'esigenza di assicurare un monitoraggio effettivamente indipendente, come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia del 30 gennaio 2025, capace di verificare l'attuazione delle misure, valutarne l'efficacia e controllare il rispetto delle tempistiche previste, garantendo altresì il coinvolgimento di rappresentanti della società civile;

l'articolo 5 non introduce una disciplina specifica per integrare stabilmente sorveglianza sanitaria e interventi ambientali, né prevede una strategia complessiva l'indagine sugli effetti sanitari dell'inquinamento,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche di coordinamento istituzionale, affinché la regione Campania, attraverso le aziende sanitarie competenti e in raccordo con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità e gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, assicuri il coordinamento e il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e sanitaria nelle aree interessate, attraverso un sistema integrato dei registri e dei flussi informativi esistenti, compreso il Registro tumori, con i dati ambientali, anche al fine di considerare gli esiti sanitari pertinenti secondo le evidenze scientifiche.

9/3133-A/**23**. Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, composto inizialmente da 6 articoli e successivamente all'esame in commissione di 13 articoli, è riconducibile, secondo il Governo, alla straordinaria necessità e urgenza di

adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata « Terra dei fuochi », nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;

durante l'esame del provvedimento in sede referente è stata introdotta, all'articolo 1, comma 1-*bis*, una disciplina di coordinamento tra la valutazione ambientale strategica (VAS) e le procedure di consultazione dei piani di bacino distrettuali e dei loro aggiornamenti, mantenendo l'obbligo di VAS ove previsto;

il comma 7-*ter*, aggiunto all'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che nel riesame e nell'aggiornamento di detti piani, il rapporto ambientale indica le modifiche rispetto al piano vigente e gli effetti significativi da esse derivanti, utilizzando le informazioni del monitoraggio di cui all'articolo 18 e le valutazioni già svolte nel ciclo precedente;

appare quanto mai necessario che nei procedimenti di aggiornamento già avviati, la salvaguardia delle fasi concluse debba essere coordinata con l'effettivo svolgimento delle consultazioni preliminari proprie della VAS;

le misure di difesa idraulica sui fiumi Piave e Tagliamento evidenziano l'importanza di verificare gli effetti ambientali significativi di opere già programmate, anche alla luce di nuove conoscenze e di successivi sviluppi progettuali,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative volte a:

assicurare che l'applicazione del nuovo comma 7-*ter* non comporti l'esclusione dalla valutazione degli effetti ambientali significativi, anche cumulativi, di misure già previste nei piani vigenti, quando tali effetti non risultino adeguatamente valutati nei cicli precedenti, garantendo l'esame delle ragionevoli alternative;

garantire, nei procedimenti di pianificazione in corso, lo svolgimento della consultazione sul rapporto preliminare ambientale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, laddove non sia stata effettivamente espletata, senza considerarla automaticamente assorbita dalle consultazioni sul piano;

preservare l'efficacia dei provvedimenti di assoggettamento a VAS già adottati e a garantire che gli esiti della valutazione strategica possano effettivamente orientare le decisioni di pianificazione, anche quando siano in corso progettazioni di interventi strutturali.

9/3133-A/**24**. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, composto inizialmente da 6 articoli e successivamente all'esame in commissione di 13 articoli, è riconducibile, secondo il Governo, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata « Terra dei fuochi », nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;

l'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima », con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinato a finanziare investimenti dei comuni per la

gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile;

negli ultimi dieci anni 2689 eventi meteorologici estremi hanno determinato nel nostro paese 221 vittime, mentre i danni economici stimati dal 1980 ad oggi ammontano a circa 147 miliardi di euro. È la fotografia drammatica dell'emergenza climatica italiana, un quadro che restituisce la crescente vulnerabilità del territorio nazionale e pone in evidenza i ritardi nelle politiche di prevenzione e adattamento;

in tale scenario, l'intervento pubblico non può limitarsi alla gestione delle conseguenze di fenomeni che di imprevedibile ormai non hanno più nulla, ma deve concorrere a ridurre preventivamente l'esposizione e la vulnerabilità dei territori, attraverso una programmazione strutturale e pluriennale fondata, sulla prevenzione del rischio idrogeologico e sulla tutela e il ripristino degli ecosistemi;

il Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (PNACC), approvato nel 2023 dopo anni di ritardo, non è ancora operativo per la mancanza delle risorse economiche necessarie alla sua attuazione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori misure di natura normativa disponendo la riallocazione delle risorse finanziarie già autorizzate per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina a favore di un apposito Fondo destinato all'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

9/3133-A/**25**. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, composto inizialmente da 6 articoli e successivamente all'esame in commissione di 13 articoli, è riconducibile, secondo il Governo, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata « Terra dei fuochi », nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;

in particolare l'articolo 5 interviene novellando la parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, introducendo disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi »;

con decreto del Ministero della transizione ecologica del 4 agosto 2022 è stato adottato il Piano d'azione dei siti orfani per l'attuazione dell'investimento 3.4 – di 500 milioni di euro – della Misura M2C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

tra gli interventi di bonifica dei siti orfani della regione Lazio è stato individuato il sito « Santa Apollonia », nel comune di Aprilia (Latina) oggetto di finanziamento per 14 milioni di euro, per l'adozione di un piano di caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica, con l'eventuale successiva Bonifica da completarsi entro il 31 marzo 2026;

in data 25 gennaio 2024 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) è stato pubblicato, ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione, l'Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Lazio tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Lazio e il comune di Aprilia (di seguito Accordo);

il sito orfano « Santa Apollonia » è stato interessato da un'attività di smalti-

mento finale dei rifiuti (discarica) fino al 1988, anno in cui ne è stata disposta la chiusura con ordinanza sindacale n. 33 del 1988;

il sito risulta inserito nel Piano regionale dei siti inquinati del Lazio, aggiornato, da ultimo, con il Piano regionale dei rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

a tutt'oggi si deve registrare il mancato avvio dell'intervento di bonifica secondo il cronoprogramma previsto dal suddetto Accordo, avendo il comune di Aprilia in data 28 aprile 2025 comunicato alla regione Lazio la formale rinuncia a ricoprire il ruolo di soggetto attuatore esterno;

con nota prot. n. 90807 del 14/05/2025 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha rilevato la non coerenza delle nuove tempistiche, conseguenti al subentro della regione nell'attuazione dell'intervento, con le modalità di finanziamento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

l'inerzia dell'ente comunale e della regione Lazio, quale soggetto attuatore, ha determinato di fatto la perdita di 14 milioni di euro destinati dal Piano d'azione al sito di « Santa Apollonia », ai cui interventi di bonifica si deve procedere senza indugio, come posto in evidenza dal Dipartimento di prevenzione UOC igiene e sanità pubblica dell'ASL di Latina il 10 gennaio 2025, nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria relativa all'autorizzazione di un nuovo deposito di rifiuti adiacente al sito;

con l'ordine del giorno 9/2184-A/46 la Camera ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di adottare le misure di competenza, ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica del sito orfano di Santa Apollonia, del comune di Aprilia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, per estendere al Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, i poteri per la realizzazione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito orfano « Santa Apollonia » di Aprilia (LT), garantendo il più ampio accesso ai dati relativi alle attività di bonifica e agli esisti finali degli interventi da parte della società civile e dei cittadini residenti nell'area prossima al sito.

9/3133-A/**26**. Zaratti, Bonelli, Orfini, Boschi, Ilaria Fontana.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra l'altro, disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali e la gestione dei problemi climatici, nonché misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima;

nello specifico, l'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima » destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile, demandando altresì a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento;

la crescente frequenza e intensità degli eventi climatici estremi rende sempre più necessario rafforzare la capacità dei territori di individuare tempestivamente le situazioni di vulnerabilità e di programmare interventi efficaci di prevenzione e

mitigazione dei rischi. In tale contesto, i piccoli comuni rappresentano spesso realtà particolarmente esposte agli effetti di tali fenomeni;

tali amministrazioni, tuttavia, non dispongono frequentemente di strutture tecniche adeguate né delle professionalità specialistiche necessarie per svolgere le attività di analisi, valutazione e mappatura dei rischi. La carenza di competenze, in particolare nei settori della geologia, dell'ingegneria e della progettazione, rischia pertanto di tradursi in un ostacolo concreto alla capacità degli enti locali di programmare e attuare efficaci politiche di prevenzione;

risulta quindi fondamentale affiancare agli strumenti di finanziamento degli investimenti un adeguato sistema di assistenza tecnica a favore dei comuni di minori dimensioni, attraverso il coinvolgimento di geologi, ingegneri e progettisti in grado di supportare le amministrazioni nelle attività di conoscenza e monitoraggio del territorio, affinché le risorse disponibili possano tradursi in interventi concreti e tempestivi, superando la logica puramente emergenziale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile a rafforzare l'assistenza tecnica a favore dei piccoli comuni, anche attraverso la messa a disposizione di professionalità specialistiche, quali geologi, ingegneri e progettisti, che possano supportare le amministrazioni nelle attività di analisi e monitoraggio del territorio, valutazione dei rischi, individuazione delle priorità di intervento e predisposizione dei progetti di prevenzione e messa in sicurezza.

9/3133-A/**27**. Ruffino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra l'altro, disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali e la gestione dei problemi climatici, nonché misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima;

nello specifico, l'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima » destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile, demandando altresì a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento;

il provvedimento introduce, pertanto, strumenti fondamentali per la gestione delle conseguenze degli eventi climatici e per l'accelerazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Tuttavia, risulta opportuno rafforzarne l'orientamento verso la prevenzione, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla crescente frequenza di eventi climatici estremi, dove la resilienza territoriale dovrebbe diventare un obiettivo strutturale delle politiche ambientali, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, delle imprese e dei soggetti scientifici nella programmazione degli interventi;

investire nella prevenzione significa ridurre i costi economici, sociali e ambientali che derivano dalla gestione delle emergenze. Tuttavia, ad oggi la spesa pubblica rimane fortemente concentrata sulla gestione delle conseguenze degli eventi estremi, mentre risulta ancora limitato il sostegno alle misure preventive;

in tale prospettiva, appare necessario superare l'attuale frammentarietà dei finanziamenti destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla manutenzione del territorio, assicurando agli enti territoriali risorse certe e programmabili su un orizzonte pluriennale. La disponibilità di finanziamenti continuativi consentirebbe infatti di pianificare interventi preventivi secondo una logica organica e non emergenziale, garantendo la manutenzione periodica delle infrastrutture e delle opere di difesa del suolo, la messa in sicurezza delle aree maggiormente vulnerabili e una più efficace allocazione delle risorse pubbliche,

impegna il Governo

al fine di rafforzare la capacità di prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali e climatici, ad adottare ogni ulteriore iniziativa normativa volta a garantire un finanziamento stabile e pluriennale degli interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico, anche attraverso la predisposizione di programmi pluriennali di investimento destinati agli enti territoriali, che consentano di pianificare e realizzare con continuità interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza del territorio.

9/3133-A/**28**. Sottanelli, Ruffino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra l'altro, disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali e la gestione dei problemi climatici, nonché misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima;

nello specifico, l'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima » destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile, demandando altresì a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento;

la crescente frequenza e intensità degli eventi climatici estremi rende sempre più necessario rafforzare la capacità dei territori di individuare tempestivamente le situazioni di vulnerabilità e di programmare interventi efficaci di prevenzione e mitigazione dei rischi. In tale contesto, i piccoli comuni rappresentano spesso realtà particolarmente esposte agli effetti di tali fenomeni;

per le amministrazioni comunali di minori dimensioni, l'accesso a finanziamenti dedicati alla prevenzione e alla gestione dei rischi ambientali e climatici costituisce una condizione essenziale per poter realizzare interventi di messa in sicurezza del territorio e tutelare le comunità locali. Tali risorse assumono un'importanza ancora maggiore in considerazione della limitata autonomia finanziaria e della ridotta capacità di investimento di molti piccoli enti, per i quali i finanziamenti statali rappresentano spesso l'unica concreta possibilità di realizzare opere e interventi altrimenti non sostenibili;

tuttavia, proprio i comuni di minori dimensioni incontrano frequentemente difficoltà nell'utilizzare tempestivamente le risorse assegnate, a causa della carenza di personale tecnico e amministrativo specializzato e della limitata disponibilità di strutture organizzative adeguate. Ne consegue che i tempi necessari per la progettazione, l'affidamento e la

realizzazione degli interventi possono risultare più lunghi rispetto alle scadenze previste dai programmi di finanziamento, anche in conseguenza di criticità di natura tecnica e amministrativa non direttamente riconducibili alla condotta delle amministrazioni stesse;

in tali circostanze, la revoca delle risorse per il mancato rispetto dei termini rischia di penalizzare ingiustamente territori già caratterizzati da maggiori fragilità, privandoli di finanziamenti indispensabili per la propria sicurezza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire una maggiore flessibilità dei termini di attuazione degli interventi da parte dei comuni beneficiari, prevedendo, per questi ultimi, la possibilità di prorogare le relative scadenze e di escludere la revoca delle risorse nei casi in cui i ritardi nella progettazione, nell'affidamento o nella realizzazione degli interventi siano determinati da cause non imputabili alle amministrazioni comunali.

9/3133-A/**29**. D'Alessio, Ruffino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra l'altro, disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali e la gestione dei problemi climatici, nonché misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima;

nello specifico, l'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima » destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile, demandando altresì a un decreto ministeriale la definizione, tra l'altro, delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento;

l'efficacia degli strumenti di finanziamento destinati alla gestione dei rischi ambientali e climatici dipende anche dalla possibilità di verificarne nel tempo l'effettivo utilizzo e i risultati conseguiti. A tal fine, appare fondamentale prevedere adeguati obblighi di monitoraggio e di trasparenza in capo ai soggetti beneficiari, che consentano di seguire le diverse fasi di attuazione delle opere finanziate, dalla programmazione e progettazione fino all'affidamento e alla conclusione dei lavori, assicurando un quadro informativo aggiornato sullo stato di avanzamento degli interventi e sull'impiego delle risorse pubbliche;

la disponibilità di informazioni complete, omogenee e periodicamente aggiornate rappresenta, altresì, una condizione essenziale per garantire la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo dei finanziamenti, favorire il controllo sull'effettiva realizzazione degli interventi e individuare tempestivamente eventuali criticità o ritardi attuativi. La pubblicità dei dati relativi alle opere finanziate, agli importi assegnati ed effettivamente utilizzati, ai tempi di realizzazione e ai risultati raggiunti consentirebbe altresì di valutare l'efficacia delle misure adottate, rafforzare la responsabilità dei soggetti coinvolti e orientare in modo più consapevole la programmazione futura degli investimenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a rafforzare gli obblighi di monitoraggio e trasparenza relativi all'utilizzo delle risorse destinate alla gestione dei rischi ambientali e climatici, prevedendo la pubblicazione di informazioni periodicamente

aggiornate relative agli interventi finanziati, agli importi assegnati e utilizzati, allo stato di avanzamento delle opere, agli eventuali ritardi e alle relative cause, nonché ai risultati concretamente conseguiti, al fine di consentire una valutazione dell'efficacia degli interventi realizzati.

9/3133-A/**30**. Benzoni, Ruffino.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19ALA0224130